

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
FINANZE (VI)	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89
AGRICOLTURA (XIII)	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	110
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	118
<i>INDICE GENERALE</i>	»	121

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta ALBERTI CASELLATI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.
Atto n. 142.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 1° dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che nella riunione testé svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di svolgere sul provvedimento in titolo alcune audizioni. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (<i>Esame e rinvio</i>)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che in data 25 novembre 2009 è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, per l'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (Atto n. 155).

Rileva che il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dal Governo in data 23 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il parere deve essere reso dalle Commissioni riunite entro il 25 dicembre 2009.

Ricorda che in data 2 dicembre 2009 la Commissione bilancio ha valutato favorevolmente il provvedimento.

Alla luce di quanto esposto e considerata la pausa dei lavori parlamentari per le festività natalizie, fa presente che le Commissioni riunite concluderanno l'esame del provvedimento entro la prossima settimana, secondo il calendario che

è stato definito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, illustra lo schema di regolamento in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Ricorda, infatti, che il provvedimento nasce dall'esigenza di dare attuazione alla disciplina sul tetto ai compensi direttamente o indirettamente a carico delle finanze pubbliche. Evidenzia come gli obiettivi di breve, medio o lungo periodo da realizzare mediante l'intervento normativo in questione siano, da una parte, quelli di garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche nel quadro dei limiti al disavanzo di bilancio imposti dall'Unione europea. Dall'altra parte, vi è la finalità di moralizzare e rendere trasparente la disciplina del conferimento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione.

Ricorda, quindi, che durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al predetto articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità – non chiariti, peraltro, dalla circolari interpretative medio tempore adottate – connessi alla corretta applicazione della normativa in questione. Fa presente che si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione *ex lege* di alcuni criteri per l'emanazione di un regolamento di delegificazione *ad hoc*, ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul territorio metropolitano.

Illustra quindi nel dettaglio lo schema di regolamento in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e composto da otto articoli. Precisa che si soffermerà, nell'illustrazione, sugli articoli da 1 a 4, che rientrano maggiormente negli ambiti di

competenza della I Commissione. Gli ulteriori articoli saranno quindi illustrati dal relatore per la XI Commissione.

Si sofferma sul contenuto dell'articolo 1, riguardante l'oggetto del regolamento. Tale disposizione chiarisce, al comma 1, che si disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

L'articolo 2 delinea invece la platea dei cosiddetti soggetti conferenti, ovvero i soggetti che corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni, riprendendo in toto l'elencazione già contenuta all'articolo 3, comma 44, primo periodo, della citata legge finanziaria per il 2008; evidenzia che da tale elenco sono escluse la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, a cui il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla legge.

Illustra quindi l'articolo 3, che definisce in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze, chiarendo che risultano comprese anche le somme percepite in forza di contratti d'opera, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto.

Ricorda poi che l'articolo 4 dello schema di regolamento determina, in primo luogo, il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti, fissando, salvo le eccezioni di cui ai commi seguenti, una misura non superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione. L'ammontare di tale trattamento viene comunicato ogni anno dal Ministro della giustizia al Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione.

Rileva che il comma 2 dà piena attuazione al criterio di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 52-*bis*, lettera *a*), della legge n. 244 del 2007, stabilendo la regola generale secondo cui il corrispettivo

globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico non possono concorrere alla determinazione del limite massimo di compensi percepibili dai cosiddetti soggetti destinatari. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è coimputato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.

Ricorda che il comma 3 dell'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della normativa de qua, in linea con quanto previsto dalla lettera *b*) del predetto comma 52-*bis*, gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa ovvero determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, che riguarda gli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investite di particolari cariche.

Illustra, infine, il comma 4 dell'articolo 4, che specifica che i soggetti conferenti non possono derogare al limite massimo se non per esigenze eccezionali e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Ricorda che per esigenze di carattere eccezionale si intendono quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa fare fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Rileva che il provvedimento di deroga è predisposto dal conferente, previo parere favorevole del dipartimento della funzione pubblica sulla sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale, e deve motivare dettagliatamente il proposto conferimento. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisca ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, anche non solare, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti

di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.

Evidenzia, infine, che non emergono questioni di rilievo per quanto attiene all'impatto della normativa in questione ed alla ripartizione di competenze legislative tra Stato e regioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, sottolinea innanzitutto l'importanza che lo schema di regolamento in discussione riveste, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è più pensabile – e tanto meno accettabile dai cittadini che qui rappresentiamo – lo spreco di risorse pubbliche per pagare stipendi d'oro.

Fa notare che i discorsi sul decadimento della politica, sul distacco tra politica e società, sull'esistenza di caste privilegiate, sono oramai ridondanti e pletorici, giudicando il provvedimento in esame una concreta risposta a quanti chiedono di porre fine allo scandalo degli stipendi d'oro, che, a suo avviso, ha riguardato – e riguarda – non solo e non tanto i *manager* pubblici, ma anche quelli « privati ».

A tal proposito, ricorda che appena 15 giorni fa (esattamente il 26 novembre scorso), in occasione dell'approvazione da parte dell'aula del Senato del provvedimento in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (A.C. 1441-*quater*) il Governo ha accolto un ordine del giorno – il cui primo firmatario è il Senatore Divina, presidente della Commissione straordinaria del Senato per il controllo dei prezzi – che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti pubblici, ovvero che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici, che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro mi-

liardi di euro. Inoltre, fa notare che nel testo dell'ordine del giorno viene previsto che il Governo debba riferire al Parlamento tutti i casi in cui il compenso di questi manager superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato ovvero di congruità pubblica che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva.

Sottolinea che l'ordine del giorno in questione scaturisce dalla presentazione di taluni emendamenti condivisi da una maggioranza *bipartisan* durante la discussione in aula Senato del « collegato lavoro », tesi ad inserire nel nostro ordinamento un'iniziativa promossa anche da altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, che in un momento di gravissima crisi hanno dovuto adottare importanti misure di intervento a favore delle imprese e del sistema creditizio per evitare il crollo dell'intera economia americana, riconoscendo al contempo l'opportunità di porre un limite alle retribuzioni dei dirigenti delle aziende che avessero chiesto aiuti di Stato, una sorta di « premi di produttività » al contrario per quei manager che evidentemente sono stati incapaci di gestire le aziende. Rileva che, se un'azienda è in crisi al punto da ricorrere ad incentivi statali, è giusto, corretto e soprattutto morale, che le retribuzioni dei propri dirigenti siano limitate.

Pone all'attenzione della Commissione i due punti principali sui quali verteva il predetto impegno del Governo e che, a suo avviso, dovranno ora essere coordinati con la disciplina recata dal presente regolamento, tenuto conto che lo stesso è stato trasmesso al Parlamento il 23 novembre scorso ovvero precedentemente al dibattito parlamentare sul tema. Si riferisce all'esigenza che il parametro per la fissazione del limite massimo non sia più la retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione, bensì quella spettante al parlamentare, che andrebbe fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente

di Sezione della Corte di Cassazione. Inoltre, fa riferimento alla necessità che il limite massimo annuale delle retribuzioni riguardi non soltanto i manager cosiddetti pubblici, bensì anche quelli dei dirigenti delle società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

Entrando nel dettaglio dello schema di regolamento all'esame, con riguardo ai profili di competenza della XI Commissione, si sofferma sugli articoli dal 5 all'8.

Fa presente che l'articolo 5 reca l'obbligo per i soggetti conferenti di pubblicare sul proprio sito istituzionale ogni conferimento rientrante nell'ambito applicativo del regolamento, specificando il tipo di incarico, la durata, il compenso previsto ed il nominativo del soggetto destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi comunicati dal destinatario. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, infatti, il destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli incarichi in corso, al fine di accertare il limite massimo annuale. A tal proposito segnala che ai sensi del comma 44 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 la pubblicazione informatica dell'atto è *condicio sine qua non* per il conferimento medesimo, presupposto che invece non sembra emergere dalla formulazione dell'articolo 5 in oggetto.

Segnala che l'articolo 6, invece, confermando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei Conti, come previsto dal comma 44 dell'articolo 3 della legge finanziaria del 2008, attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica il potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite massimo stabilito dall'articolo 4.

Rileva poi che l'articolo 7 prevede che le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della finanziaria 2008, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati ovvero agli incarichi conferiti dopo

l'entrata in vigore del presente regolamento, mentre l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel ribadire la rilevanza del provvedimento in esame, auspico in conclusione un sereno ed esaustivo confronto sul tema.

Donella MATTESINI (PD) osserva che lo schema di regolamento in esame costituisce un evidente passo indietro rispetto alle decisioni assunte in materia di tetti stipendiali dal Governo Prodi, che furono improntate, a suo avviso, ad un rigore etico e amministrativo non riscontrabili nel presente provvedimento. Rileva come l'attuale Governo sia al contrario intervenuto, di fatto, per cancellare il limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, attraverso disposizioni di legge contenute in diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, tra cui il decreto-legge n. 97 del 2008 e la legge n. 69 del 2009, a cui il predetto schema di regolamento provvede a dare attuazione. Poiché attraverso tali norme si sono esclusi dal trattamento economico soggetto al limite massimo il corrispettivo globale di lavoro – ossia l'intera retribuzione – e della pensione nonché altre ulteriori importanti voci stipendiali, prevedendosi, altresì, una estensione generalizzata delle deroghe a tale tetto, si è di fatto addivenuti ad un sostanziale allargamento delle maglie della normativa in materia, che, riconoscendo eccessiva discrezionalità alle amministrazioni, ha consentito di mantenere immutati gli emolumenti – eccessivamente onerosi – degli alti dirigenti al servizio dei più importanti enti statali e aziende pubbliche. Ritiene pertanto immorale in tempo di crisi economica intraprendere una strada opposta a quella tracciata dai Governi di tutto il mondo – tra cui gli Stati Uniti, il cui Presidente è sceso in campo in prima persona proprio per affermare la necessità di ridurre il trattamento economico degli alti dirigenti – sottolineando come lo schema di regolamento in questione, in coerenza con talune scelte legislative assunte nel corso della corrente legislatura,

modifichi in misura significativa la legge n. 244 del 2007, come evidenziato peraltro dallo stesso Consiglio di Stato, alterandone i principi etici e di riduzione della spesa pubblica. Osserva che tale stravolgimento dei contenuti della legge n. 244 del 2007 non può giustificarsi neanche asserendo taluni presunti elementi di criticità emersi nel suo periodo di vigenza, che appaiono, allo stato, inesistenti, sottolineando, inoltre, come siano state inutili e contraddittorie le scelte improntate alla trasparenza assunte in materia di tetti stipendiali dallo stesso Ministro Brunetta: giudica ipocrita, infatti, richiedere a gran voce la trasparenza degli stipendi dei *top manager* e poi non fare nulla per ridurre gli importi.

In conclusione, fa notare che il Governo di centrodestra tende ad utilizzare l'argomento del rigore dei conti pubblici in base alle convenienze del momento, facendovi ricorso quando si tratta di negare la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione o di assumere decisioni in favore dei lavoratori più a rischio di esclusione sociale, confutandolo, al contrario, quando si tratta di tutelare le categorie più privilegiate, come quelle prese in considerazione dal presente provvedimento. Auspica, quindi, una modifica delle norme in discussione, al fine di accogliere quelle perplessità sul testo che lo stesso relatore per la XI Commissione sembra aver colto nella sua relazione, facendo riferimento all'eventualità della presentazione di alcune proposte di modifica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, intervenendo per una precisazione, fa notare che il contenuto dell'ordine del giorno a cui ha fatto riferimento nel suo intervento introduttivo non va inteso in termini sostitutivi dell'articolato del presente provvedimento, ma come integrazione di esso. Auspica, pertanto, che tale ordine del giorno possa essere recepito sotto forma di osservazione da includere nel parere sullo schema di regolamento che le Commissioni sono tenute ad esprimere al Governo.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che il suo gruppo ritiene importante il provvedimento in esame, anche per ragioni etiche, esprime perplessità in relazione all'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale le attività soggette a tariffa personale, le attività di natura professionale non continuativa e i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche non sono assoggettati alla disciplina del regolamento. Si tratta di una previsione a suo avviso ingiustificata, anche perché i sog-

getti « investiti di particolari cariche » cui fa riferimento la disposizione non sono individuati dal codice civile, che rinvia agli statuti societari. Fa presente che si tratta di una platea di soggetti piuttosto numerosa, considerato che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica sono in Italia forse dieci mila. Ritiene pertanto opportuno che il parere da esprimere al Governo segnali la necessità di rivedere questo punto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente e relatore per la III Commissione*, osserva che il provvedimento in esame si ricollega alla legge n. 108 del 2009, di cui è stato promotore insieme al presidente Cirielli nel luglio scorso, nell'intento di rispondere all'esigenza – evidenziata da più parti – di riaffermare la competenza prioritaria delle Commissioni riunite esteri e difesa nella proroga periodica della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Sottolinea che questa « via parlamentare » al prolungamento della partecipazione italiana a missioni internazionali ha evidenziato nel corso degli anni numerosi vantaggi, consentendo in particolare la definizione di un ampio ed opportuno consenso delle forze di maggioranza ed opposizione attorno a questo importante strumento della nostra politica estera, garantendo altresì che la quantificazione delle singole autorizzazioni di spesa per ciascuna missione internazionale sia sottoposta ad un'espressa sanzione legislativa.

Rileva che questo approccio unitario, inoltre, fa sì che gli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di pace si integrino pienamente tra le

missioni delle Forze armate e di polizia, realizzando un'opportuna sinergia tra la dimensione civile e militare che è un tratto caratterizzante del « modello italiano » di partecipazione alle missioni internazionali.

Per quanto attiene ai profili di competenza della III Commissione, oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, segnala che il provvedimento rifinanzia, per due mensilità, fino alla fine dell'anno, un pacchetto di interventi di cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Senza entrare in un'analisi dettagliata dell'intervento normativo, si limita a sottolineare i principali scenari geopolitica rispetto ai quali esso incide.

In tale ottica richiama in primo luogo l'Afghanistan nel quale la presenza italiana ha l'obiettivo di portare a termine gli impegni previsti con l'assegnazione di contributi volontari con particolare riferimento all'area di Herat. Sempre nella medesima area, s'intende operare mediante la partecipazione finanziaria ai programmi del Programma alimentare mondiale per la sicurezza alimentare. Sul punto sottolinea che importanti elementi informativi potranno essere forniti dai Ministri degli esteri e della difesa nella seduta congiunta delle Commissioni, prevista per domani. Sottolinea quindi come la linea italiana in Afghanistan di rafforzamento della cooperazione civile riscuota forte consenso nell'ambito della NATO e da parte del Segretario di Stato americano, Hillary Clinton. In questa luce acquista un particolare rilievo la conferma del finanziamento alla missione di stabilizzazione economica, sociale ed umanitaria, una vera e propria *task force* per l'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan.

Per quanto attiene all'Iraq, il provvedimento prevede l'erogazione di un contributo volontario all'UNIDO per il sostegno all'iniziativa richiesta dal Governo iracheno a supporto dell'avvio dell'attività industriale nell'area portuale di El Faw. Correlativamente, l'Italia intende continuare a favorire la ricostruzione nel Governatorato del Dhi Qar. Si prevede inoltre

di intervenire per consentire l'attività di messa in opera delle infrastrutture di base, di quelle sanitarie e per il sostegno dell'economia, con particolare attenzione per il settore della piccola e media imprenditoria e del microcredito. Il provvedimento autorizza anche la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della *NATO Training Mission Iraq (NTM-I)*. Coglie l'occasione per ricordare i ripetuti apprezzamenti da parte irachena in particolare nei confronti dell'operato dell'Arma dei Carabinieri nelle attività di formazione rivolte alle forze di polizia irachene.

Gli interventi in Libano sono finalizzati a partecipare alle iniziative in favore dei profughi e per il miglioramento delle condizioni di vita all'interno del campo profughi di Nahr el Bahred. Dopo la formazione del nuovo esecutivo libanese, guidato da Saad Hariri, il Ministro Frattini ha annunciato una riduzione del nostro contingente di circa duecento uomini che appare in qualche modo « fisiologica » e non esclude una ulteriore riduzione per liberare risorse da aggiungere alla missione in Afghanistan.

In relazione allo scenario dei Balcani occidentali, rileva una serie di segnali finalmente positivi, che confermano l'opportunità degli sforzi compiuti dal nostro Paese e concretizzatisi in una presenza assai rilevante delle Forze armate e di polizia italiane ed in un continuo e motivato sostegno alle aspirazioni di integrazione euro-atlantica dell'area. Si registra un recente sblocco nei rapporti tra Unione europea e Serbia sia sul versante della conclusione dell'accordo economico interinale che su quello dell'abolizione dei visti a partire dal 19 dicembre, mentre è prevista per la metà dell'anno prossimo la ratifica dell'Accordo di stabilizzazione ed associazione tra l'Unione europea e la Serbia.

Hanno trovato accoglienza gli indirizzi formulati nella risoluzione, da lui presen-

tata e approvata dalla Commissione il 21 luglio scorso, circa l'esigenza di sollecitare le istituzioni europee a promuovere progressi concreti nella direzione indicata con gli otto punti contenuti nel Piano italiano sui Balcani, anche ai fini della necessità di non disperdere il patrimonio di consenso da parte dei cittadini dei Paesi balcanici nei confronti della prospettiva di adesione all'Unione europea. Ritiene che si tratti di un passaggio assai positivo del lavoro svolto in Commissione nella piena collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione. Ciò tuttavia impone di mantenere al vertice delle priorità dell'Italia in materia di politica estera il processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, anche attraverso la prosecuzione della nostra presenza nella regione, e segnatamente in Kosovo.

Il provvedimento è altresì finalizzato a garantire l'erogazione del contributo italiano alle iniziative promosse dall'Unione europea nella gestione civile delle crisi internazionali nell'ambito della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Inoltre si prevede la prosecuzione dell'impegno per la realizzazione degli interventi a sostegno

dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana, in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo. In particolare, in Sudan e Somalia l'azione italiana è orientata ad operare tramite gli organismi internazionali nel settore dell'educazione, della sanità e dell'agricoltura. In Somalia, il Governo italiano ha previsto la realizzazione di attività e di iniziative nell'ambito *del Work Plan* delle Nazioni Unite a favore delle popolazioni vittime della crisi politica e umanitaria, incrementando il sostegno dell'assistenza alimentare e alle necessità primarie degli sfollati.

Segnala infine che il provvedimento in esame prevede complessivamente l'ulteriore integrazione di 6,8 milioni di euro dello stanziamento per le iniziative alla cooperazione allo sviluppo a dono gestite dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in tabella C della legge finanziaria e la spesa ulteriore di 500.000 euro per il finanziamento degli interventi di sminamento umanitario.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	13
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	16
COMITATO DEI NOVE:	
DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990-A Governo	16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.15.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, in attesa della relatrice sulle proposte di legge in ma-

teria di cittadinanza (C. 103 e seguenti), deputata Bertolini, propone di invertire l'ordine del giorno iniziando i lavori dagli altri provvedimenti previsti in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 2669 Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2009.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, riferisce sui lavori del comitato ristretto, riunitosi il 25 novembre 2009, che non hanno avuto un esito positivo: il gruppo del Partito democratico e, seppure con qualche distinguo, quello della Lega Nord Padania hanno infatti sostenuto che, nell'attuale quadro normativo costituzionale, che in questa materia attribuirebbe autonomia alle regioni, la proposta di legge non può essere portata avanti. I gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro hanno invece dichiarato una qualche disponibilità alla fissazione di una soglia di sbarramento minima. Non è stata infine approfondita, per mancanza delle condizioni politiche d'insieme, la proposta avanzata dal gruppo dell'Unione di centro di prevedere la sfiducia costruttiva per le regioni che non optano per l'elezione diretta del presidente di regione.

Intende quindi replicare alle obiezioni mosse nel corso del dibattito di carattere generale, ed in particolare a quelle del deputato Bressa, che ha svolto un intervento di carattere organico sulla materia. Ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha riformato la disciplina in materia di forma di governo regionale, è stata approvata in un testo di compromesso che ha suscitato non poche incertezze: incertezze che sono state causa del ritardo con il quale le regioni hanno adottato i nuovi statuti e che sono state dissipate solo con alcune sentenze della Corte costituzionale. Di fronte a queste incertezze, è opportuno, a suo avviso, chiarire che l'articolo 122 della Costituzione non deve essere confuso con l'articolo 117: mentre l'articolo 117 stabilisce limiti alla potestà legislativa dello Stato in favore delle regioni, l'articolo 122 demanda allo Stato di stabilire i limiti entro i quali la legge regionale può disciplinare il sistema elettorale: questa competenza a fissare limiti appartiene in via esclusiva al legislatore statale. Non è pertanto vero che le regioni abbiano piena autonomia in materia di disciplina della forma di governo regionale, che è strettamente collegata al sistema elettorale. Al riguardo, non solo la Costituzione stessa ha stabilito alcuni limiti, ma l'articolo 122 rimette alla legge

dello Stato di fissarne altri: una soglia di sbarramento minima, che le regioni possono soltanto elevare, è appunto un limite alla legge regionale.

Ciò premesso, prende atto che, nell'imminenza delle nuove elezioni regionali, non vi sono più i tempi per una riforma del sistema elettorale delle regioni, ma auspica che le questioni cui la proposta di legge intende dare soluzione siano comunque affrontate nella legislatura, in modo da definire un quadro normativo certo per le prossime elezioni regionali. Per quanto riguarda le forze politiche che si sono opposte alla proposta di legge, ritiene che queste debbano assumersi la responsabilità di non aver contribuito a contrastare la frammentazione degli schieramenti politici regionali, in contraddizione, tra l'altro, con quanto previsto di recente, con ampio accordo, per il Parlamento europeo. Quanto infine alla tesi secondo cui le leggi elettorali non dovrebbero essere riformate in prossimità delle elezioni, fa presente che non di rado leggi elettorali sono state modificate poco prima delle elezioni e che da ultimo questo è avvenuto, con l'accordo della minoranza, per la legge elettorale europea.

Gianclaudio BRESSA (PD) rinvia all'intervento da lui svolto nella seduta del 13 ottobre scorso per confermare le obiezioni sollevate dal suo gruppo alla proposta di legge in esame: a suo avviso, le repliche del relatore non sono state convincenti in proposito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Propone quindi di sospendere la seduta in sede referente in attesa della deputata Bertolini, relatrice sulle proposte di legge C. 103 e seguenti in materia di cittadinanza, e di passare nel frattempo all'esame del successivo argomento previsto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.45.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver ricordato che il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre prevede che la discussione in Aula delle proposte di legge C. 457 e abbinate in materia di cittadinanza inizi al termine dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e dei decreti-legge n. 152 e n. 168 del 2009, comunica che, con lettere del 4 dicembre scorso, i rappresentanti in Commissione dei gruppi del Popolo della libertà e della Lega Nord Padania, deputati Calderisi e Luciano Dussin, lo hanno informato che i rispettivi gruppi intendono presentare a breve due proposte di legge recanti una riforma organica delle norme che regolano la cittadinanza ed hanno chiesto che tali proposte siano esaminate in Commissione.

Aggiunge di aver dato notizia di questo nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

della Commissione tenutasi questa mattina, nella qual sede i gruppi del Popolo della libertà e della Lega Nord Padania hanno concordato nel ritenere che l'avvio della discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea dovrebbe essere rinviata a dopo la pausa natalizia dei lavori parlamentari, per consentire alla Commissione di approfondire le due nuove proposte di legge; i gruppi del Partito democratico e dell'Unione di centro hanno invece espresso l'avviso che l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea debba essere rispettato, eventualmente prevedendo che la Commissione esamini le proposte di legge anche in seduta notturna. Non erano invece presenti alla riunione rappresentanti del gruppo dell'Italia dei valori e del gruppo Misto. Considerato quindi che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata all'opposizione e che è stata ribadita la richiesta di avviarne l'esame in Assemblea, chiede alla relatrice se sia pronta a proporre l'adozione di un testo base.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta nella giornata di domani o al più tardi di venerdì. Avverte, quindi, di non aver tenuto conto, ai fini della individuazione del testo base, della proposta di legge C. 2904, la cui presentazione è stata preannunciata dalla deputata Sbai, in quanto non risulta ancora assegnata alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.30.

**Indagine conoscitiva sulla informatizzazione
delle pubbliche amministrazioni.**

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Raffaele VOLPI (LNP) interviene in relazione al contenuto della proposta di documento conclusivo presentata, formulando talune osservazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 dicembre 2009.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

C. 2990-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 20

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia e C. 3005 Costa (*Esame e rinvio*) 20

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (*Seguito esame e rinvio*) 22

ALLEGATO (*Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore*) 25

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle annunciate riforme in materia di giustizia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 23

AVVERTENZA 24

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.15.

Decreto-legge 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame e osserva che questo si compone di 6 articoli ed è volto convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

L'articolo 4, recante disposizioni in materia penale, rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Il comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al decreto-legge in esame si applichino le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

L'articolo 5 del citato decreto-legge prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6 del decreto legge n. 421 del 2001 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

L'articolo 5, comma 2, segnatamente, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati commessi dagli stranieri — come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni — il comma 3 stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il comma 4 attribuisce al Tribunale (ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « *Atalanta* ».

Il comma 5, prevede che nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 421 del 2001.

Il comma 6, consente infine all'autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.

Infine, ricorda che il recente decreto legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100, ha introdotto i commi *6-bis* e *6-ter*.

Il nuovo comma *6-bis* prevede che: fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione *Atalanta*; siano autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il comma *6-ter* reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui: le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti; per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono essere utilizzati strumenti telematici.

Nel corso dell'esame del provvedimento il Senato ha aggiunto sette ulteriori commi all'articolo 4.

I commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* disciplinano l'ipotesi in cui il pubblico ministero debba far svolgere accertamenti tecnici su mezzi militari impiegati nelle missioni all'estero.

In particolare, il comma 1-*bis* prevede che in tal caso gli accertamenti siano qualificati come urgenti e il sequestro del mezzo non possa durare più di 10 giorni, prorogabili di ulteriori 10 con decreto motivato del PM.

Il comma 1-*ter* precisa che laddove i suddetti accertamenti debbano essere svolti con l'ausilio di un consulente, il pubblico ministero debba richiedere al consulente lo svolgimento delle attività che richiedono il sequestro del mezzo entro 15 giorni – prorogabili di ulteriori 15 con decreto motivato del PM. Al termine delle operazioni il pubblico ministero disporrà il dissequestro del mezzo militare.

Il comma 1-*quater* disciplina l'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini ha richiesto che all'accertamento – che riguarda cose il cui stato è soggetto a modificazione (accertamento tecnico non ripetibile) – si proceda in sede di incidente probatorio.

In tal caso, il provvedimento dispone che nella formazione dei ruoli d'udienza, all'udienza di assunzione della prova debba essere accordata priorità assoluta, ai sensi dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il comma 1-*quinquies* dispone che gli atti relativi al sequestro dei mezzi militari sottoposti ad accertamenti tecnici siano trasmessi con modalità telematica.

I commi 1-*sexies* e 1-*septies* disciplinano le conseguenze penali della condotta del militare in missione all'estero, in relazione alle ipotesi di uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica.

In particolare, il comma 1-*sexies* prevede che non sia punibile il militare che – per necessità delle operazioni militari – fa uso della forza o ordina di far uso della

forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi, la disposizione prevede una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 1-*septies* disciplina invece l'ipotesi in cui il militare fa uso della forza o ordina di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti: dalla legge; dalle direttive; dalle regole di ingaggio; dagli ordini legittimamente impartiti. In tal caso, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Infine, il comma 1-*octies* interviene sull'articolo 260 del codice penale militare di pace, in tema di procedimento per l'incriminazione dei militari.

Il disegno di legge aggiunge al catalogo dei reati militari per i quali è necessaria la richiesta del Ministro le seguenti ulteriori fattispecie: *a*) movimento arbitrario di forze militari (articolo 115), che ricorre quando il comandante, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari; è punita con la reclusione militare da 1 a 7 anni; *b*) colposa intempestiva od omessa apertura di piego chiuso (articolo 116, secondo comma), che ricorre quando il comandante di una spedizione militare, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, colposamente lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre; è punita, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare fino a tre anni; *c*) omessa esecuzione di un incarico, dovuta a negligenza (articolo 117, terzo comma), che ricorre quando il comandante di una forza militare, senza giustificato motivo e per negligenza, non esegue l'incarico affidatogli; è punita con la reclusione militare fino ad un anno; *d*) colposa distruzione o sabotaggio di opere militari (articolo 167, terzo comma), che Ricorre quando il militare colposamente distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, de-

positi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato; è punita con la reclusione militare fino a 5 anni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto RAO (UdC) chiede che l'avvio dell'esame dei provvedimenti in materia di impossibilità a comparire in udienza sia rinviato al fine di consentire l'abbinamento della proposta di legge n. 3013 presentata dall'onorevole Vietti in corso di assegnazione. Ritiene che la circostanza che anche un gruppo di opposizione presenti un provvedimento sulla predetta materia abbia una valenza politica della quale non si può non tener conto sin dall'inizio dell'esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur comprendendo le ragioni politiche della richiesta dell'onorevole Rao, ritiene che questa non possa essere accolta, in quanto non ritiene opportuno condizionare l'avvio dell'esame dei provvedimenti alla data di assegnazione di determinate proposte di legge. A tale proposito fa presente che anche il gruppo dell'Italia dei valori ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge in materia di impossibilità a comparire in udienza.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia e C. 3005 Costa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva che i provvedimenti all'ordine del giorno sono diretti a modificare l'articolo 420-ter del codice di procedura penale, con la finalità di identificare normativamente le attività – esercitate da soggetti che rivestono cariche pubbliche di rilievo costituzionale – che costituiscono impedimento a comparire nelle udienze.

Prima di descrivere le caratteristiche dei testi in esame, ritiene necessario soffermarsi sulla *ratio* di tali interventi legislativi.

Le proposte in esame mirano a garantire un equilibrato esercizio sia della giurisdizione, sia delle competenze del Parlamento e del Governo, tutte funzioni costituzionalmente garantite.

È senz'altro compito del legislatore fissare normativamente i confini ed i relativi margini di azione affinché non si realizzino interferenze ed invasioni di campo e si concreti, invece, il puntuale bilanciamento tra poteri costituzionali, ponendo così le basi per un assetto organizzativo dell'esercizio delle rispettive funzioni effettivamente aderente al principio di leale collaborazione più volte richiamato sul punto dalla giurisprudenza della Consulta.

Il riservare alla libera interpretazione del Giudice la validità, la forza e la concretezza di un impegno istituzionale o politico di un componente di un organo costituzionale costituisce un serio squilibrio tra l'azione di chi esercita funzioni giurisdizionali – meritevoli certamente di puntuale assolvimento – e quella di altri organi costituzionali che finirebbero per vedersi imposta dall'esterno l'agenda delle proprie attività. Il che, oltre che creare un continuo stato di tensione e conflitto, andrebbe a realizzare una compenetrazione

ed una confusione tra attività che la Costituzione ha separato in modo netto, con ciò compromettendo altresì il buon funzionamento delle istituzioni. È pertanto essenziale, al fine di sottrarre ad un'interpretazione soggettiva il giudizio sul merito e sulla concretezza delle attività istituzionali e politiche correlate alla carica, un intervento del legislatore che definisca oggettivamente le situazioni di legittimo impedimento, non certo per prevederne ipotesi di presunzione assoluta di sussistenza, bensì per coglierne eventualmente i connotati di "puntuale continuità".

Passando all'esame dei testi, che nello specifico sono Consolo n. 889, Biancofiore n. 2964, La Loggia n. 2982, Costa n. 3005, (mentre il testo Vietti n. 3013 sarà oggetto di una integrazione di relazione che ne illustrerà le specificità) occorre ribadire che le proposte di legge riconoscono — ciascuna con caratteristiche diverse — la natura di impedimento a partecipare alle udienze ad una serie di attività svolte da soggetti che ricoprono determinate cariche pubbliche a rilevanza costituzionale.

L'effetto di tali proposte di legge è il rinvio dell'udienza penale, per la durata dell'impedimento, con la fissazione di una nuova udienza.

Tra le diverse proposte vi sono comunque differenze sia sulle modalità di applicazione sia sull'ambito soggettivo.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la proposta n. 889 (Consolo) riguarda soltanto i parlamentari; la proposta n. 2964 (Biancofiore) il Presidente del Consiglio e i Ministri; la proposta n. 3005 (Costa) il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Sottosegretari e i parlamentari; mentre, infine, la proposta n. 2982 (La Loggia) il Presidente della repubblica, il Presidente del Consiglio, i membri del Governo e i parlamentari. Tutte le proposte di legge si riferiscono al caso in cui tali soggetti siano imputati in un procedimento penale.

In merito, invece, all'ambito oggettivo delle attività da cui può derivare l'impedimento, la proposta n. 889 (Consolo) fa riferimento all'attività parlamentare; la proposta n. 2964 (Biancofiore) all'esercizio della funzione di governo; la proposta n. 2982

(La Loggia) agli atti propri delle funzioni attribuite ai soggetti indicati (per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario al compimento dell'atto); e la proposta n. 3005 (Costa) allo svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche dei soggetti indicati.

Tale ultima proposta di legge disciplina anche il caso di impedimento continuativo in relazione alle funzioni svolte, prevedendo un'attestazione da parte degli uffici di appartenenza e un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza per il periodo indicato (comunque non superiore a sei mesi). Si stabilisce anche che il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata dell'impedimento.

Pertanto, in relazione all'ambito oggettivo, le proposte di legge n. 889 e n.3005 individuano in termini più ampi le attività che danno luogo a impedimento: la proposta n. 889 fa riferimento all'« attività parlamentare », la proposta n. 3005 allo « svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche » dei soggetti indicati.

Sottolinea come il dibattito in Commissione su un tema tanto rilevante possa e debba costituire un'occasione per far ripartire il dialogo tra forze politiche responsabili, a partire da quelle che con approccio costruttivo alla materia si sono impegnate a predisporre una proposta. È fondamentale partire dalla consapevolezza che non ci sono testi blindati, ma una seria e concreta apertura al confronto, per giungere ad una legge che costituisca una tregua istituzionale solida, seria e giuridicamente consistente.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che prima di procedere agli interventi sui testi presentati sia opportuno effettuare una serie di audizioni di costituzionalisti e processualisti al fine di mettere in giusta evidenza tutte le diverse questioni che le proposte di legge in esame pongono, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è la sede più opportuna per organizzare i

lavori della Commissione anche in merito alle audizioni da svolgere, ritiene che i soggetti da sentire debbano essere indicati già nel corso di questa settimana, affinché nella prossima si possano poi effettuare le audizioni stabilite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato*). Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Angela NAPOLI (PdL) esprime parere favorevole sul subemendamento Vietti 0.1.100.1, invita al ritiro del subemendamento Sisto 0.1.100.2, esprime parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.3, parere favorevole sul subemendamento Lo Moro 0.1.100.40, identico al suo subemendamento 0.1.100.4, parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.5, parere favorevole sul subemendamento Lo Moro 0.1.100.6, identico al suo subemendamento 0.1.100.7, parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.1.100.50.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si rimette alla Commissione sul subemendamento Vietti 0.1.100.1, invita al ritiro del subemendamento Sisto 0.1.100.2, esprime parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.3, invita al ritiro degli identici subemendamento Lo Moro

0.1.100.40, 0.1.100.4 del relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Vietti 0.1.100.5, invita al ritiro degli identici subemendamenti Lo Moro 0.1.100.6 e 0.1.100.7 del relatore, esprime infine parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.1.100.50.

Doris LO MORO (PD) invita il rappresentante del Governo a modificare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.1.100.6, volto a sopprimere la rubrica dell'articolo 2, riferita erroneamente agli effetti penali della condanna.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene di non modificare il proprio parere per due ragioni: una di merito e l'altra di metodo. In base alla prima, ritiene corretta la rubrica, in quanto l'articolo 2 ha per oggetto proprio determinati effetti penali della condanna e non, come da alcuni ritenuto, delle pene accessorie; in base alla seconda, rileva che sono state emanate tre identiche circolari da parte delle Presidenze di Camera, Senato e Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di *drafting*, in base alle quali ogni articolo deve essere corredato da una rubrica.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, intervenendo sulla questione di metodo sollevata dal sottosegretario Caliendo, rileva che le richiamate circolari e, nel caso in esame, quella del Presidente della Camera costituiscono delle raccomandazioni che non hanno alcun contenuto vincolante. Ciò significa che nulla esclude che possa essere soppressa la rubrica di un articolo.

Enrico COSTA (PdL) esprime apprezzamento per l'ampia condivisione che sembra essersi raggiunta sul provvedimento in esame. Tuttavia, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a meglio valutare il subemendamento Sisto 0.1.100.2, volto a precisare che il provvedimento in esame si applica ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione a condizione che siano imputati in un processo penale. La *ratio* del subemendamento è quella di ridurre il rischio di una appli-

cazione della nuova normativa anche a quei casi in cui il candidato si avvalga del sostegno elettorale di soggetti che a sua insaputa siano sottoposti a misura di prevenzione. Il subemendamento in questione, quindi, prevede che la nuova disciplina trovi applicazione solo quando il soggetto sottoposto a misura di prevenzione sia anche imputato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la sua contrarietà al subemendamento Sisto 0.1.100.2, rilevando come esso sia contrario allo spirito delle proposte di legge abbinata, le quali sono volte a prevedere una vera e propria anticipazione della risposta dello Stato al caso in cui un soggetto sottoposto a misure di prevenzione intenda svolgere campagna elettorale a favore di un determinato candidato.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che l'emendamento 1.100 del relatore sia formulato in modo determinato e pienamente condivisibile.

Antonino LO PRESTI (PdL) esprime forti perplessità sul subemendamento Di Pietro 0.100.1.50 ritenendo che sia anche estraneo per materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, intervenendo in relazione al subemendamento Di Pietro 0.100.1.50, osserva che questo sarebbe in realtà irricevibile, in quanto non è volto a modificare l'emendamento 1.100 del relatore, non potendosi quindi qualificare in senso tecnico come un subemendamento. La proposta emendativa in esame presenta piuttosto il contenuto tipico di un articolo aggiuntivo, che tuttavia risulta presentato oltre la scadenza dei termini.

Federico PALOMBA (IdV), preso atto dell'intervento del Presidente, ritira il subemendamento Di Pietro 0.100.1.50, del quale è cofirmatario. Tuttavia, invita la Commissione a riflettere, anche in vista di un ulteriore intervento normativo, sullo

questione di tale proposta emendativa ed in particolare sui limiti che dovrebbero essere posti alla candidabilità in elezioni sia politiche che amministrative, nonché alle cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.

Rita BERNARDINI (PD) esprime forti perplessità sulle proposte di legge in esame, nonché sull'emendamento presentato dal relatore, ritenendo incongruo stabilire che a uno stesso soggetto possa essere vietato il compimento di attività di campagna elettorale ed essere invece consentito di candidarsi direttamente nella medesima competizione elettorale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replicando all'onorevole Bernardini, rileva che in realtà il divieto oggetto delle proposte di legge in esame viene applicato ad un soggetto per il quale la legge già prevede il divieto di candidarsi in elezioni sia politiche che amministrative.

Dopo avere ricordato che alle ore 14 è convocata presso la Commissione una audizione del Ministro della Giustizia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Ministro della giustizia Angelino Alfano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro della giustizia sulle annunciate riforme in materia di giustizia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rita BERNARDINI (PD), Federico PALOMBA (IdV), Matteo BRIGANDÌ (LNP), Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Angela NAPOLI (PdL), Cinzia CAPANO (PD) e Guido MELIS (PD).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi a Stoccolma l'11 e il 12 ottobre 2009.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

**C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio,
C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, le parole da: Le persone a: simboli sono sostituite dalle seguenti: Alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione personale, è fatto divieto di svolgere il complesso coordinato di attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.

0. 1. 100. 1. Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Le persone inserire la seguente: imputate.

0. 1. 100. 2. Sisto.

All'articolo 1, comma 1, secondo capoverso le parole da: Il contravventore fino a: attività sono sostituite dalle seguenti: Il soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

0. 1. 100. 3. Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

Sopprimere la rubrica.

*** 0. 1. 100. 4.** Il relatore.

Sopprimere la rubrica.

*** 0. 1. 100. 40.** Lo Moro.

All'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per cinque anni e, se eletto, l'organo di appartenenza ne dichiara la decadenza.

0. 1. 100. 5. Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

Sopprimere la rubrica.

*** 0. 1. 100. 6.** Lo Moro.

Sopprimere la rubrica.

*** 0. 1. 100. 7.** Il relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 3.

(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

ART. 6-ter. — 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

2. La rubrica del capo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: "Candidabilità ed eleggibilità" ».

ART. 4.

(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.

ART. 5.

(Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o tale dichiarazione risulti non veritiera ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

CAPO II.

INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI PARLAMENTARE EUROPEO

ART. 8.

(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-*bis.* — *1.* Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-*bis* della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente ».

CAPO III.

INCARICHI DI GOVERNO

ART. 10.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di Governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.

O. 1. 100. 50. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Effetti penali della condanna).

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 100. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010. Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3016, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 152 del 2009, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.

In particolare, i commi 1, 2, 3 e 5, rispettivamente, autorizzano ulteriori spese per interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, prorogano il termine per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano e prorogano le autorizzazioni di spesa per la partecipazione al fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan e per gli interventi di ricostruzione, di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici.

I commi 4, 6, 7 e 12 prorogano inoltre, rispettivamente, i termini relativi alla partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi; alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa sub-sahariana; alla partecipazione alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan; alla partecipazione di personale militare in Iraq ad attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Il comma 9 proroga altresì l'autorizzazione di spesa per l'invio di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane a Baghdad e Kabul e per l'invio di un funzionario diplomatico in Kurdistan.

In tale contesto il comma 11 consente al Ministero degli Affari esteri di conferire incarichi temporanei di consulenza ad enti e organismi specializzati ed a personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in possesso di specifiche professionalità, nonché di stipulare con persone di nazionalità locale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle vigenti disposizioni in ma-

teria. A tal fine si autorizza la spesa di euro 192.087, individuando conseguentemente la copertura finanziaria di tali oneri.

L'articolo 2 reca la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, nonché da personale appartenente alla magistratura ed alla Croce rossa.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 20 a 24 dell'articolo 2, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 20 autorizza la spesa di euro 1.246.246, fino al 31 dicembre 2009, al fine di prorogare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute al Governo libico in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Il comma 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di complessivi euro 581.311, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan.

Il comma 22 autorizza la partecipazione, fino al 31 dicembre 2009, di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni EULEX Kosovo e UNMIK. La spesa prevista è pari a 195.382 euro.

Il comma 23 autorizza la spesa di euro 42.597, fino al 31 dicembre 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza dell'Unione europea alle frontiere per il valico di Rafah denominata EUBAM Rafah.

Il comma 24 autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 70.301, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal*

Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

L'articolo 3 reca disposizioni relative alla disciplina applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto-legge.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 prevede che al personale il quale partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto – legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009.

In tale contesto, ricorda che il comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 108, disciplinando il trattamento delle indennità al personale partecipante alle missioni internazionali, fa rinvio all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Il comma 6 prevede inoltre che le previsioni dell'articolo 13 del decreto – legge n. 451 del 2001, ai sensi delle quali il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* » e al connesso intervento internazionale denominato ISAF, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, si applica anche al personale della Guardia di finanza impegnato nelle missioni internazionali indicate dal decreto – legge n. 152 che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Corpo.

Il comma 7 proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato dei componenti in carica

del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo prevede inoltre, al comma 2, che la tessera di riconoscimento del personale militare contenga anche i dati sanitari di emergenza, al fine di agevolare le operazioni di soccorso medico.

Il comma 3 estende anche ai genitori la platea dei beneficiari degli indennizzi in favore del personale italiano impiegato in missioni militari che abbia contratto infermità connesse all'esposizione all'uranio impoverito, il comma 3-*bis* attribuisce al personale militare iscritto nel ruolo d'onore in quanto decorato o per eventi traumatici verificatisi in servizio o per causa di servizio, di permanere o essere richiamato in servizio fino ai limiti d'età previsti, mentre il comma 4 dispone in materia di mantenimento in bilancio di somme iscritte nel conto residui stanziato per il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione di indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero che abbia contratto infermità connesse all'esposizione all'uranio impoverito.

Il comma 7-*bis* interviene sulla disciplina dei segreti, al fine di escludere dalla possibilità di rifiutare gli accertamenti necessari per il rilascio del nulla osta di sicurezza, e conseguentemente rinunciare al predetto NOS, il personale per il quale il rilascio del NOS costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale in Italia e all'estero.

Il comma 7-*ter* prevede la ripartizione tra i Ministeri interessati delle risorse stanziato da alcune disposizioni per l'erogazione di benefici in favore delle vittime del dovere e per le elargizioni in favore delle vittime del dovere, dei loro familiari superstiti, nonché in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il comma 7-*quater* estende anche al 2010 la non applicazione, al personale civile del Ministero della difesa, coman-

dato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio, della norma di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005, che ha soppresso l'indennità di trasferta.

L'articolo 4, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, indica le disposizioni in materia penale che si applicano alle missioni internazionali elencate nel decreto-legge.

La disposizione reca inoltre norme procedurali relative all'effettuazione di accertamenti e rilievi disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati all'estero e sottoposti a sequestro.

L'articolo 5, contiene disposizioni in materia contabile. In particolare, per quel che attiene agli aspetti d'interesse della Commissione Finanze, il comma 1 consente agli Stati maggiori di Forza armata, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa ed al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, di attivare le procedure d'urgenza previste per l'acquisizione di forniture e servizi, qualora sia accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché di acquisire in economia, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, lavori, servizi e forniture, per la revisione di mezzi da combattimento e trasporto, per l'esecuzione di opere infrastrutturali, per il trasporto o la spedizione di personale, materiale e mezzi, per l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati di difesa materiale d'armamento, informatici e sanitari.

Il comma 4 consente al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza di cedere gratuitamente mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività del personale del Corpo impiegato nelle missioni internazionali alle Forze armate e di polizia estere, nonché alle autorità locali, alle organizzazioni internazionali non governative, ovvero alle organizzazioni di volontariato, prioritariamente italiane, operanti in quei Paesi, quando risulti diseconomico rimpatriare tali mezzi e materiali. La disposizione specifica che è esclusa la

cessione di materiale d'armamento e che le relative modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'economia.

La disposizione prevede inoltre, al comma 2, che le spese relative ai compensi per lavoro straordinario reso nelle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego di personale nelle missioni internazionali, sono escluse dal limite delle spese per straordinarie stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007, mentre il comma 3 stabilisce il mantenimento in bilancio delle somme iscritte nelle missioni « Difesa e sicurezza del territorio », programmi « Missioni militari di pace », non impegnate nel 2009, al fine di consentirne l'utilizzazione nel corso del 2010.

L'articolo 6 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in circa 187 milioni di euro per il 2009, ai quali si fa fronte, in massima parte, ricorrendo alle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, nonché, per circa 5,5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse stanziare per la missione delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nel Darfur.

L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il

luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale.

Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale (Atto n. 154).

Per quanto riguarda il contenuto delle direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2008/8/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, intervenendo sulla disciplina delle prestazioni di servizi, allo scopo di rendere più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.

La disciplina introdotta dalla direttiva 2008/8/CE è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo.

Al fine di introdurre il principio dell'imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare: per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo

in cui è stabilito il soggetto committente; per i servizi resi nei confronti di privati, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.

L'articolo 1 della direttiva interviene sulla normativa comunitaria IVA in materia di radiodiffusione e di televisione, nonché di servizi prestati per via elettronica tra i quali rientrano alcune tipologie di servizi forniti in internet. In particolare, esso dispone che la relativa disciplina, ai sensi della quale il luogo della prestazione è determinato dal domicilio o residenza del committente, trova applicazione fino al 31 dicembre 2009, in luogo del precedente termine fissato al 31 dicembre 2008.

La normativa italiana vigente, contenuta principalmente nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce invece il criterio generale, fatte salve le numerose deroghe previste, in base al quale il luogo delle prestazioni di servizi è quello del soggetto prestatore. Con riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiodiffusione, televisione e di quelli resi tramite mezzi elettronici il quarto comma del richiamato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che, in deroga alla disciplina generale, il luogo della prestazione è determinato in base al luogo di residenza o domicilio del committente. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 273 del 2003, la predetta deroga si applica nei limiti temporali previsti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/38/CE. I predetti limiti temporali sono stati oggetto di interventi di proroga, l'ultimo dei quali, operato con l'articolo 31 del decreto-legge n. 185/2008, ha differito dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Al riguardo, segnala come la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto affermi che l'articolo 1 della direttiva

2008/8/CE è stato già recepito nell'ordinamento italiano, ad opera del citato articolo 31 del decreto – legge n. 185 del 2008, n. 185. Evidenzia, tuttavia, come la Commissione europea, il 29 marzo 2009, abbia inviato una lettera di messa in mora dell'Italia per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della medesima direttiva 2008/8. A tale proposito potrebbe essere opportuno acquisire dal Governo ulteriori informazioni circa il merito dei rilievi sollevati dalla Commissione europea.

L'articolo 2 della direttiva stabilisce il criterio generale per l'individuazione della territorialità nelle prestazioni di servizi, ai sensi del quale il luogo della prestazione di servizi è quello in cui è stabilito il committente, se quest'ultimo è soggetto passivo d'imposta, ovvero quello del prestatore se il servizio è reso ad un soggetto privato. A tal fine, viene ridefinito il concetto di soggetto passivo rendendo più ampio l'ambito di riferimento ai soli fini della determinazione della territorialità delle prestazioni dei servizi.

A fronte del predetto criterio generale, sono previste numerose deroghe, relativamente a ciascuna delle quali è disciplinato uno specifico criterio di territorialità, che dipendono sia dal tipo di prestazione che dalla qualifica del soggetto committente.

L'elenco delle varie tipologie e dei relativi criteri applicabili è contenuto negli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva, le cui disposizioni decorrono, rispettivamente, dal 1° gennaio 2010, dal 1° gennaio 2011, dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2015.

In dettaglio, l'articolo 2, sostituendo il capo 3 del titolo V della direttiva IVA relativo al luogo delle prestazioni di servizi, stabilisce i principi di determinazione del luogo della prestazione con decorrenza 1° gennaio 2010.

In primo luogo, viene fornita la definizione di soggetto passivo ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo di prestazione di servizi. In particolare, rientrano in tale definizione anche i soggetti che esercitano attività o che effettuano

operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi e tutte le persone giuridiche, anche se non sono soggetti passivi, ma che sono identificate ai fini IVA.

In secondo luogo, vengono stabiliti i seguenti principi generali: per i servizi resi ad un soggetto passivo, il luogo della prestazione è quello in cui questo svolge la propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione situata in un paese diverso da quello del soggetto passivo, il luogo della prestazione corrisponde a quello della stabile organizzazione; per i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi, il luogo della prestazione è quello in cui ha sede il prestatore, ovvero quello in cui opera la stabile organizzazione qualora il servizio sia reso da una stabile organizzazione situata in un paese diverso da quello del prestatore.

Accanto ai predetti principi generali, vengono introdotte una serie di deroghe in funzione della tipologia di servizio reso. In particolare è considerato luogo della prestazione: il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale, nei casi di servizi resi da un intermediario; il luogo in cui è situato il bene immobile, per i servizi accessorie quali, ad esempio, le prestazioni dei periti o degli agenti immobiliari; il luogo in cui si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse, nei casi di trasporto di passeggeri ovvero per i trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari resi a persone che non sono soggetti passivi; il luogo di partenza del trasporto per il trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi; il luogo in cui si svolgono materialmente le seguenti attività e i relativi servizi accessori: attività e servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi e affini nonché, se resi a persone che non sono soggetti passivi, le attività accessorie ai trasporti, quali le operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini e le perizie e i lavori relativi a beni mobili materiali; il luogo in cui sono materialmente eseguite le prestazioni di servizi di

ristorazione e di *catering* diversi da quelli effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno per i quali, invece, se effettuati all'interno della Comunità, si considera il luogo di partenza del trasporto dei passeggeri; il luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario, per i servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto; il luogo della residenza, anche abituale, ovvero del domicilio per i servizi elettronici resi a persone che non sono soggetti passivi. In proposito, si rinvia all'apposito elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 2006/112/CE e si segnala la presenza di numerose casistiche circa l'individuazione delle fattispecie da applicare.

L'articolo 3 della direttiva stabilisce nuovi criteri che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed in particolare: il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a un soggetto passivo, è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente; il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui le attività si svolgono effettivamente; il luogo delle prestazioni di servizi per attività accessorie ai trasporti, nonché di perizie e lavori relativi a beni mobili materiali rese a persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva, che novella, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui l'imbarcazione è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

L'articolo 5 prevede che il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è, a decorrere dal 2015, quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.

La direttiva 2008/9/CE modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di rimborsi d'imposta in favore dei soggetti passivi non residenti, con riguardo alle richieste di rimborso presentate successivamente al 31 dicembre 2009.

In particolare, si stabiliscono nuovi termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

Nel dettaglio, la direttiva prevede, all'articolo 3, l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni: *a)* nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale; *b)* nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione delle prestazioni di servizi di trasporto e servizi accessori, esenti ai sensi della direttiva 112, e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali la direttiva n. 112 individua un diverso debitore d'imposta.

La direttiva individua le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie

informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando allo Stato membro la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte.

L'articolo 14 precisa che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.

La direttiva 2008/117/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, in materia di contrasto alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.

In particolare, la direttiva intende rafforzare il potere anti-frode in materia di IVA, attraverso un più efficace utilizzo dello scambio di informazioni sulle cessioni di beni all'interno della Comunità. È necessario, pertanto, che lo Stato membro nel quale l'IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore ad un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie.

A tal fine, i contribuenti interessati (acquirente, fornitore e destinatario) presentano, entro un termine non superiore ad un mese, le dichiarazioni sulle operazioni intracomunitarie direttamente mediante procedure elettroniche semplici.

Gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi delle operazioni intracomunitarie siano presentati con cadenza trimestrale, in luogo della mensile, qualora il relativo importo sia non significativo. In particolare, l'articolo 1 individua in 50.000 euro l'ammontare massimo delle operazioni effettuate nel trimestre che consentono la presentazione della dichiarazione trimestrale in luogo di quella mensile.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare gli operatori a presentare, con

cadenza trimestrale, anche le dichiarazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.

Passando ad esaminare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), sostituisce il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserendovi un nuovo terzo periodo, in connessione al recepimento delle nuove disposizioni comunitarie introdotte con la direttiva 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie.

Il nuovo terzo periodo precisa che, ai fini IVA, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, e dunque comportano l'obbligo di assoggettamento alla medesima imposta, le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo. La disposizione si applica, sul piano soggettivo, ai servizi resi da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

In relazione a tale modifica, la lettera *g*) del comma 1 modifica la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di inserirvi un richiamo al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6 del medesimo decreto, introdotto dalla lettera *a*) appena descritta, prevedendo in tale ipotesi l'applicazione dell'IVA su una base imponibile costituita dall'ammontare delle spese sostenute dal soggetto passivo nella realizzazione dei servizi suddetti.

Le lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1 sono invece volte a recepire nell'ordina-

mento nazionale la direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità delle prestazioni di servizi.

Le modifiche riguardano la sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di territorialità dell'imposta, con gli articoli da 7 a 7-*septies* del medesimo decreto.

Tale intervento, oltre a recepire il contenuto della direttiva 2008/8/CE, consente anche di rendere più organica l'intera disciplina, in quanto, a fronte dell'individuazione di una regola generale per la determinazione della territorialità dell'imposta nelle prestazioni di servizi, la normativa prevede, di fatto, numerose deroghe e discipline specifiche per tipologie di prestazioni effettuate.

Si individuano l'ambito territoriale e la definizione di soggetto passivo (nuova formulazione dell'articolo 7), la territorialità per le cessioni di beni (nuovo articolo 7-*bis*), la territorialità per le prestazioni di servizi (nuovo articolo 7-*ter*), la territorialità per particolari tipologie di prestazioni di servizi (nuovo articolo 7-*quater*), la territorialità per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (nuovo articolo 7-*quinquies*), la territorialità di alcune prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi (nuovo articolo 7-*sexies*) e la territorialità delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabiliti fuori dalla Comunità (nuovo articolo 7-*septies*).

In dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recata dalla lettera *b*) del comma 1, ripropone, in primo luogo, la medesima definizione di territorio dello Stato contenuta nel testo vigente e aggiorna la definizione di territorio della Comunità includendo, tra i paesi esclusi a tal fine, anche le isole Anglo-Normanne (comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del nuovo articolo 7).

Le lettere da *d*) a *g*) della nuova formulazione dell'articolo 7 recano ulteriori definizioni previste nella direttiva

2008/8/CE ed in particolare: il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è il soggetto passivo ivi domiciliato o residente che non ha stabilito il domicilio all'estero nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all'estero (lettera *d*); la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità è la parte del trasporto che non prevede uno scalo esterno al territorio comunitario tra il luogo di partenza (primo punto di imbarco dei passeggeri) e il luogo di arrivo (ultimo punto di sbarco) (lettera *e*); il trasporto intracomunitario di beni è il trasporto di beni in cui il luogo di partenza (luogo dove inizia effettivamente il trasporto) e il luogo di arrivo (dove si conclude il trasporto) è situato in paesi membri (lettera *f*); la locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto è il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti.

Il nuovo articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1, disciplina la territorialità per le cessioni di beni riproponendo, con una lieve riformulazione, quanto attualmente contenuto nel secondo comma dell'articolo 7 del medesimo decreto.

Il nuovo articolo 7-*ter*, anch'esso introdotto dalla lettera *c*) del comma 1, introduce, con riguardo ai nuovi criteri indicati nella direttiva 2008/8/CE, il criterio generale per la determinazione del presupposto territoriale delle prestazioni di servizi. A tal fine, è necessario conoscere se il soggetto committente sia qualificato o meno come soggetto passivo.

In particolare, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo, nelle prestazioni di servizi, sono considerati soggetti passivi: tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Tuttavia, le persone fisiche sono considerate soggetti passivi solo se agiscono nell'esercizio di tali attività; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche se agiscono al di fuori

dell'esercizio di attività commerciali o agricole; tutti gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non sono soggetti passivi ma che si sono identificati in Italia ai fini IVA.

Ai sensi del comma 1 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia: quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia; quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia.

I nuovi articoli *7-quater* e *7-quinquies*, a loro volta introdotti dalla lettera *c)* del comma 1, introducono alcuni criteri specifici relativi a particolari prestazioni di servizi, in deroga a quanto indicato nell'articolo *7-ter*.

In particolare, ai sensi dell'articolo *7-quater* si considerano effettuate nello Stato le prestazioni: di servizi accessorie ad immobili situati in Italia; di trasporto passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa in Italia; di servizi di ristorazione e *catering* rese su nave, aereo o treno partiti dall'Italia per la parte di trasporto passeggeri interno alla Comunità; di servizi di locazione e simili di mezzi di trasporto per brevi periodi. Il presupposto opera se i mezzi sono messi a disposizione in Italia e utilizzati nella Comunità ovvero se messi a disposizione fuori dalla Comunità e utilizzati in Italia.

L'articolo *7-quinquies* considera effettuate in Italia le seguenti prestazioni: di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, nonché le attività connesse ed accessorie, qualora le medesime attività siano materialmente svolte in Italia; di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili nonché alle attività accessorie qualora tali attività siano svolte materialmente in Italia.

A tale riguardo, segnala come l'articolo 3 dello schema di decreto intervenga a sua volta sull'articolo *7-quinquies*, precisando che, a decorrere dal 2011, il criterio indicato continua ad operare per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, mentre se le medesime prestazioni sono fornite a soggetti passivi

la territorialità in Italia opera se nel territorio dello Stato si svolgono le manifestazioni stesse.

Il nuovo articolo *7-sexies*, parimenti introdotto dalla lettera *c)* del comma 1, reca una disciplina specifica per talune prestazioni di servizio (intermediazioni, trasporto beni, lavorazioni e servizi accessori relativi a beni mobili materiali, attività accessorie ai trasporti, locazione di mezzi di trasporto, servizi resi tramite mezzi elettronici e servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) rese a committenti non qualificati come soggetti passivi.

I criteri di determinazione della territorialità per le prestazioni indicate nell'articolo *7-sexies* sono modificati, con decorrenza 2013, dall'articolo 3 dello schema di decreto.

Il nuovo articolo *7-septies*, del pari introdotto dalla lettera *c)* del comma 1, disciplina ulteriori deroghe che interessano alcune prestazioni di servizi rese a persone stabilite fuori dalla Comunità e non qualificate come soggetti passivi.

Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto operano alcune correzioni di coordinamento rispettivamente all'articolo 8, primo comma, all'articolo *8-bis*, secondo comma, e all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *h)* interviene in materia di soggetti passivi d'imposta, sostituendo i commi secondo, terzo e quarto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, il nuovo secondo comma dell'articolo 17 innova profondamente la disciplina vigente, prevedendo che, in caso di operazione rilevante ai fini IVA effettuata in Italia da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario o dal committente. Competerà a tale soggetto, pertanto, l'autofatturazione delle operazioni

secondo il cosiddetto meccanismo del *reverse charge*, nonché adempiere agli obblighi conseguenti.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 17 stabilisce che, nell'ipotesi in cui gli obblighi in materia IVA sono previsti a carico — ovvero a favore — di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, questi sono adempiuti dagli stessi soggetti direttamente, se identificati, ovvero tramite un loro rappresentante residente in Italia (la cui nomina va comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione). Nel caso di obblighi derivanti solo da operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie, gli adempimenti si limitano agli obblighi di fatturazione.

In sostanza, ciò comporta che, nelle residuali ipotesi in cui il soggetto passivo non residente sia tenuto all'applicazione dell'IVA (caso di operazioni effettuate nei confronti di privati ovvero di soggetti non residenti), restano valide le modalità attualmente vigenti per l'adempimento degli obblighi, ossia l'identificazione diretta da parte del soggetto o la nomina di un rappresentante fiscale.

Il nuovo quarto comma dell'articolo 17 precisa la non applicabilità delle disposizioni dei commi precedenti per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, quando siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungendovi, al terzo comma, una nuova lettera *a-bis)*, la quale prevede che l'indetraibilità relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta non si applichi se le operazioni ivi indicate sono quelle di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.

A tale modifica si riconnette quella effettuata dalla precedente lettera *f)*, diretta ad abrogare il n. 12) del primo comma dell'articolo 9, in base al quale le stesse operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

La lettera *l)* modifica il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di volume d'affari, al fine di prevedere che non concorrono a formare il volume d'affari anche le prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell'articolo 7-ter rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

La lettera *m)* modifica l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di fatturazione delle operazioni, in primo luogo aggiungendo al comma 2 una nuova lettera *f-bis)*, ai sensi della quale tra le indicazioni da riportare nella fattura, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato.

Inoltre viene modificato il comma 6 del predetto articolo 21, al fine di prevedere che il soggetto prestatore di servizi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità è tenuto ad emettere una fattura con l'indicazione che trattasi di operazione non soggetta e della relativa norma.

Le lettere *n)*, *o)*, *p)* e *q)* recano una serie di modifiche di coordinamento rispettivamente agli articoli 23, 24, 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *r)* inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 un nuovo articolo 30-*bis)*, concernente la registrazione, la dichiarazione e il versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali.

In virtù di tale aggiunta, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti passivi non residenti da parte di enti

nello svolgimento di attività non commerciali sono previsti gli oneri di annotazione della relativa fattura nell'apposito registro istituito a norma dell'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, nonché di dichiarazione e versamento dell'imposta sulla base della disciplina di cui all'articolo 49 del medesimo decreto.

La lettera *s)* reca una modifica di coordinamento all'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, mentre la lettera *t)* inserisce nello stesso decreto i nuovi articoli 38-*bis*1 e 38-*bis*2, in materia dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi.

Tale intervento è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

In dettaglio, il nuovo articolo 38-*bis*1 fissa le principali modalità attraverso le quali i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato devono procedere per ottenere il rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità.

Costoro possono chiederne il rimborso presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico, che provvede ad inoltrare la richiesta allo Stato membro.

Tuttavia, in una serie di ipotesi (quando il richiedente non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione; ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione; si è avvalso del regime dei contribuenti minimi; si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli) la richiesta di rimborso non viene inoltrata dall'Agenzia allo Stato membro: in tal caso è comunque ammesso ricorso avverso il provvedimento di rifiuto dell'inoltro secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

La disposizione rimanda infine ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle relative norme applicative.

Il nuovo articolo 38-*bis*2 individua invece le procedure per l'esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità che hanno effettuato acquisti di beni e servizi per i quali l'imposta è detraibile a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ai sensi del comma 1, tali rimborsi spettano a tutti i soggetti domiciliati e residenti in altri Stati membri della Comunità, con esclusione dei soggetti: *a)* che dispongono nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione; *b)* che vi hanno effettuato operazioni diverse dalle operazioni per le quali il debitore dell'imposta è il cessionario o committente, cioè soggette al meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) e dalle operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

In base al comma 4 la richiesta di rimborso, da inoltrarsi per via elettronica tramite lo Stato membro dove è stabilito il richiedente, deve essere presentata nel rispetto di determinati limiti di importo e di tempo. In particolare il comma 2 stabilisce che la domanda deve riguardare un periodo temporale non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, salvo che, in quest'ultimo caso, il periodo interessato costituisca la parte residua di un anno solare. Inoltre si prevede un limite minimo di cinquanta euro per le richieste di rimborso relative a periodi annuali, limite innalzato a quattrocento euro relativamente alle richieste concernenti periodi infrannuali.

Il comma 3 precisa che il rimborso spetta soltanto ai soggetti che nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuano, seppur parzialmente, operazioni che danno diritto alla detrazione; in caso di effettuazione sia di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia di operazioni che non danno tale diritto, il rimborso spetta in base alla percentuale di detrazione dell'imposta applicata nello Stato membro di stabilimento del richiedente.

Ai sensi del comma 5 i rimborsi e il pagamento dei relativi interessi sono disposti dall'Agenzia delle entrate con fondi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione relativa al rimborso è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della domanda.

Il comma 6 prevede altresì che gli uffici richiedano informazioni aggiuntive rispetto a quelle già pervenute al soggetto richiedente o allo Stato membro ove è stabilito, ovvero ad un soggetto terzo; in tal caso la notificazione della decisione deve essere effettuata entro due mesi dal giorno in cui le informazioni pervengono all'ufficio o, nell'ipotesi di mancata risposta, dalla scadenza del periodo di un mese dal giorno in cui la richiesta di informazioni è pervenuta al destinatario. In ogni caso, nell'ipotesi in cui siano richieste informazioni aggiuntive ed i suddetti termini scadano prima di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta, la decisione relativa al rimborso va notificata entro quest'ultimo termine di sei mesi.

Analoga procedura deve essere osservata, ai sensi del comma 7, anche qualora l'ufficio richieda ulteriori informazioni aggiuntive, fermo restando che in quest'ultimo caso il termine massimo per la notifica della decisione è fissato in otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

In base ai commi 8 e 10, il rimborso è erogato nel territorio dello Stato ovvero, previa domanda del richiedente, in un altro Stato membro (previa deduzione delle spese di trasferimento), entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza prevista per la comunicazione della decisione di approvazione della richiesta di rimborso.

Secondo il comma 9, a partire dall'undicesimo giorno successivo a tale scadenza sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella stessa misura prevista per i rimborsi interni. Gli interessi non sono dovuti, tuttavia, allorché non vengano fornite dal richiedente le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive richieste dall'ufficio né qualora non

siano pervenuti a quest'ultimo tutti i documenti da allegare alla richiesta di rimborso.

Ai sensi del comma 11, nell'ipotesi di indebita richiesta di rimborso, le somme in questione vanno restituite entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio, fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Mentre il comma 12 prevede che, qualora le somme indebitamente erogate e le relative sanzioni non vengano versate, ogni ulteriore rimborso nei confronti del soggetto interessato viene sospeso sino a concorrenza della somma dovuta.

I commi 13 e 14 prevedono che, in caso di diniego, il richiedente possa presentare ricorso avverso il provvedimento motivato emesso dall'ufficio secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, rimandando ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione di ulteriori aspetti procedurali.

Le disposizioni recate dagli articoli 38-*bis*1 e 38-*bis*2 si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto.

La lettera *u*) sostituisce l'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diretto a disciplinare l'esecuzione dei rimborsi ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, al fine di rendere coerente il contenuto dell'articolo con quanto previsto dal nuovo articolo 38-*bis*2.

La nuova formulazione dell'articolo 38-*ter* dispone, al comma 1, che il rimborso secondo le procedure di cui al primo comma dell'articolo 38-*bis*2 si applica anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

La disposizione si applica pertanto ai suddetti soggetti che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia e che non hanno effettuato nel nostro Paese operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, eccetto: *a)* le operazioni soggette al meccanismo del *reverse charge* per le quali il debitore dell'imposta è il cessionario o committente; *b)* le operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

La norma si applica a condizione di reciprocità, vale a dire nei confronti degli operatori economici stabiliti in Paesi che riconoscono ai soggetti passivi stabiliti in Italia un analogo diritto al rimborso dell'imposta applicata localmente.

In virtù del rinvio al primo comma dell'articolo 38-*bis*2, anche per i rimborsi in esame sono previsti i limiti minimi di cinquanta euro per le richieste di rimborso relative a periodi annuali e di quattrocento euro per le richieste concernenti periodi infrannuali.

Anche in tal caso, analogamente a quanto previsto per i soggetti passivi comunitari, il comma 2 prevede che l'esecuzione del rimborso ai soggetti extracomunitari sia effettuata entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, ovvero, nel caso in cui l'ufficio richieda informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla stessa.

In base al comma 3, a partire dal giorno successivo a quello relativo a tali scadenze sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella stessa misura prevista per i rimborsi interni; gli interessi non sono dovuti, tuttavia, allorché il richiedente il rimborso non fornisca, anche attraverso mezzi elettronici, le informazioni aggiuntive richieste dall'ufficio né qualora non siano pervenuti a quest'ultimo tutti i documenti da allegare alla richiesta di rimborso.

I commi 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, l'ipotesi di rimborsi effettuati indebitamente e l'emaneazione di un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione di ulteriori aspetti procedurali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, spetta al suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individuare la data iniziale di applicazione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 38-*ter*.

La lettera *v)* del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di notificazione e motivazione degli accertamenti, al fine di estendere ai provvedimenti inerenti ai rimborsi di cui agli articoli 38-*bis*1, 38-*bis*2 e 38-*ter* la possibilità di notifica mediante mezzi elettronici, mentre le lettere *z)* ed *aa)* recano modifiche di coordinamento rispettivamente agli articoli 67 e 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 331 del 1993, molte delle quali sono finalizzate a coordinare il testo del suddetto decreto-legge con la nuova disciplina contenuta negli articoli 7 e seguenti del DSPR n. 633, come modificati o introdotti dall'articolo 1 dallo schema di decreto.

In questo senso le modifiche apportate dall'articolo riguardano una serie di articoli del capo II del decreto-legge n. 331 del 1993 recanti una disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie.

Più in dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 modifica la lettera *c-bis)* del comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 331, in materia di acquisti intracomunitari, al fine di coordinarlo con il nuovo articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

La lettera *b)* modifica l'articolo 40 del decreto-legge n. 331, in materia di territorialità delle operazioni intracomunitarie, a fini di coordinamento con il nuovo articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonché al fine di abrogare una serie di disposizioni (commi 4-*bis*, 5, 6, 7 e 9) alla luce della nuova normativa introdotta dallo schema.

La lettera *c)* modifica l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 331, in materia di cessioni intracomunitarie non

imponibili, al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto all'articolo 40, comma 9, del decreto, a sua volta soppresso dalla precedente lettera *b*).

La lettera *d*) apporta una serie di modifiche di coordinamento all'articolo 44 del decreto-legge n. 331, in materia di soggetti passivi.

In particolare: al comma 1 viene soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili; viene abrogata la lettera *b*) del comma 2 alla luce delle abrogazioni apportate all'articolo 40; sono modificati i commi 3 e 4, al fine di coordinarne le disposizioni con il nuovo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *e*) apporta una serie di modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 331, in materia di fatturazione di operazioni intracomunitarie, dirette, in sintesi, a specificare che spetta al solo cessionario (e non più anche al committente) effettuare una serie di operazioni di fatturazione relative ad acquisti intracomunitari, nonché ad eliminare i riferimenti ivi contenuti ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera *b*).

La lettera *f*) modifica l'articolo 47 del decreto-legge n. 331, in materia di registrazione delle operazioni intracomunitarie, sempre al fine di eliminare il rimando, ivi contenuto, ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera *b*).

La lettera *g*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 331, in materia di dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa, al fine di prevedere la presentazione, in via telematica (anziché in duplice esemplare come previsto dal testo vigente), della dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente; la competenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate (anziché del Ministro delle finanze) ad approvare il modello per effettuare la suddetta dichiarazione.

La lettera *h*) apporta una serie di modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 331, in materia di obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

In particolare, con la modifica effettuata al comma 1 si specifica che le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione di imposta nei confronti del solo cessionario (e non più anche al committente) che abbia comunicato il numero identificativo ad esso attribuito; viene altresì eliminato il riferimento ivi contenuto ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera *b*).

Analogamente, la modifica apportata al comma 3 elimina il riferimento ai commi soppressi dell'articolo 40.

Il comma 4 viene invece modificato al fine di prevedere la presentazione, in via telematica (anziché in duplice esemplare, come previsto dal testo vigente), della dichiarazione concernente l'effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta; la competenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate (anziché del Ministro delle finanze) ad approvare il modello per effettuare la suddetta dichiarazione.

Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 50 sono invece dirette a recepire nel nostro ordinamento alcune disposizioni introdotte con la direttiva 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie, al fine di: ampliare l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi anche in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità; prevedere la presentazione dei suddetti elenchi in via telematica.

Più in dettaglio, si prevede che i contribuenti presentino in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese e ricevute con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

Per quanto riguarda enti, associazioni e altre organizzazioni, queste presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

Viene infine specificato che negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non sono comprese le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Sempre all'articolo 50 sono inoltre aggiunti i nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Il nuovo comma 6-*bis* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione degli elenchi sopra menzionati.

Il nuovo comma 6-*ter* prevede invece un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT, per l'approvazione dei nuovi modelli e delle relative istruzioni applicative, delle caratteristiche tecniche per la relativa trasmissione telematica, nonché delle procedure ed i termini di invio dei dati allo stesso ISTAT.

La lettera *i*) apporta una modifica all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331, in materia di depositi fiscali ai fini IVA, a fini di coordinamento con il nuovo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *l*) abroga il comma 1 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 331, in materia di rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione, al fine di coordinarne il testo con il nuovo articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, al fine di precisare che il criterio di territorialità in Italia ivi indicato, concernente le pre-

stazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, continua ad operare per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, mentre se le medesime prestazioni sono fornite a soggetti passivi la territorialità in Italia esso opera se nel territorio dello Stato si svolgono le manifestazioni stesse.

Il comma 2 prevede che i criteri di determinazione della territorialità per le prestazioni indicate nel comma 1 del nuovo articolo 7-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono modificati con decorrenza 1° gennaio 2013.

In particolare, a decorrere da tale data, è sostituita la lettera *e*) del predetto comma 1, ai sensi della quale sono considerate effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi IVA, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziarie, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o vi è residente senza domicilio all'estero; tali prestazioni, qualora rese ad un soggetto domiciliato al di fuori della Comunità europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Rispetto alla formulazione della lettera *e*) che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2012, le principali modifiche riguardano il fatto che, ai fini della territorialità in Italia, i mezzi di trasporto devono essere diversi dalle imbarcazioni da diporto e che il committente (non più il prestatore) deve essere domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; inoltre si precisa che il principio della territorialità in Italia delle prestazioni ivi utilizzate si applica nel caso in cui le medesime prestazioni siano rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori della Comunità (non più da un prestatore soggetto passivo IVA residente al di fuori della Comunità).

Il comma 2 inserisce altresì, specularmente, nel comma 1 del nuovo articolo 7-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, una nuova lettera *e-bis*, ai sensi della quale le prestazioni di servizi di locazione e noleggio, non a breve termine, relativi ad imbarcazioni da diporto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora l'imbarcazione sia messa a disposizione nel medesimo territorio e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti ed utilizzata nel territorio della Comunità europea.

Qualora l'imbarcazione sia messa a disposizione in uno Stato extracomunitario ed il prestatore sia stabilito in tale Stato, le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo quando sono ivi utilizzate.

Nell'ulteriore caso in cui l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 7-*sexies*.

L'articolo 4, che si compone di un solo comma, dispone, con decorrenza 1° gennaio 2010, l'abrogazione di una serie di disposizioni, in quanto superate dalle nuove previsioni contenute nello schema di decreto legislativo.

Sono abrogati, in particolare: *a*) l'articolo 6 del decreto – legge n. 16 del 1993, il quale prevede per i soggetti passivi IVA l'obbligo di compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta degli altri Stati membri della Comunità o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti; *b*) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede la possibilità di presentare presso gli uffici abilitati gli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, anche a mezzo raccomandata; *c*) il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1999, che dispone in merito agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli

acquisti intracomunitarie previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, a sua volta soppresso dalla lettera *a*) dell'articolo; *d*) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002, il quale ha differito (da agosto 2002 al 6 settembre 2002) i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, a sua volta soppresso dalla lettera *a*) dell'articolo 4; *e*) il decreto del Presidente della Repubblica n. 190 del 2004, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1999, a sua volta soppresso dalla lettera *c*) dell'articolo.

L'articolo 5 indica la decorrenza delle norme contenute nello schema di decreto.

In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad esclusione di quelle di cui alle lettere *t*) ed *u*) (vale a dire i nuovi articoli 38-*bis*1 e 38-*bis*2 e la nuova formulazione dell'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

Le disposizioni di cui alla predetta lettera *t*) (vale a dire i nuovi articoli 38-*bis*1 e 38-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010, mentre le disposizioni di cui alla predetta lettera *u*) (vale a dire la nuova formulazione dell'articolo 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) si applicano a partire dalla data fissata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in materia di territorialità, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del nuovo articolo 7-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, come modificato dal-

l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda col relatore sull'opportunità di acquisire dal Governo ulteriori informazioni in merito alla lettera di messa in mora da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2008/8/CE.

Nel rilevare quindi come il provvedimento in esame rechi disposizioni volte a contrastare più efficacemente le frodi fiscali in materia di IVA, ritiene, in particolare, che meriti un esame più approfondito la disciplina relativa alle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziarie, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, la quale appare piuttosto complessa sotto il profilo tecnico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.

Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.

Ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali

da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate, ai sensi della disciplina vigente in materia, sulla base dei seguenti criteri: rilevanza nazionale o internazionale; collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, validità, finalità e continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; equilibrata ripartizione geografica; garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, per l'anno 2010, si sia ritenuto opportuno limitare ulteriormente il numero delle lotterie nazionali a 2, confermandosi pertanto la tendenza alla riduzione del numero delle lotterie, già evidenziatasi nel corso degli ultimi anni (per il 2008 ne erano state previste 4 e per il 2009 soltanto 3).

In particolare, lo schema di decreto prevede, per il prossimo anno, oltre alla tradizionale Lotteria Italia, una sola «lotteria minore», abbinata a tutti le manifestazioni carnascialesche proposte, le quali costituiscono eventi folkloristici di

significativo impatto, soprattutto a livello locale, nonché ad un progetto di solidarietà.

Tale seconda lotteria è stata abbinata alla manifestazione capofila « Festival della Canzone Italiana di Sanremo » ai carnevali di Viareggio, Acireale, Capua, Fano, Gallipoli e Putignano ed al Progetto « La casa viaggiante dei sogni », ideato dall'Associazione Sogni ONLUS.

Quanto alla prima lotteria, essa è stata individuata, come già l'anno scorso, nella Lotteria Italia, collegata a due trasmissioni televisive di notevole richiamo, per la quale l'interesse del pubblico rimane immutato, prospettando ottimi risultati di vendita che, si auspica, dovrebbero raggiungere e superare il livello delle passate edizioni, anche in ragione del fatto che la riduzione del numero delle altre lotterie dovrebbe assicurare alla predetta lotteria un periodo di vendita dei biglietti più lungo.

Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, la scelta di limitare a due le lotterie nazionali è legata, oltre che a ragioni di carattere economico, fondate sulla constatazione che le lotterie, ad esclusione della sola Lotteria Italia, ormai raramente producono un effettivo utile per l'Erario e che dunque anche lo svolgimento di due sole lotterie potrebbe avere un risultato non remunerativo per lo Stato, anche su motivazioni di carattere organizzativo.

Infatti, in forza del disposto dell'articolo 21 del decreto – legge n. 78 del 2009, allo scadere della concessione attualmente in essere con il Consorzio Lotterie nazionali, che si determinerà il 31 maggio 2010, la gestione delle lotterie dovrà essere espletata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oppure da una società a partecipazione pubblica, ancora non individuata. Pertanto, in considerazione dei tempi tecnici necessari per perfezionare il passaggio al nuovo sistema di gestione, si è ritenuto opportuno prevedere per il 2010 solo 2

lotterie, di cui una, quella abbinata al Festival di Sanremo, sarà gestita dall'attuale concessionario.

Sotto un altro profilo, la relazione allo schema di decreto conferma anche per l'anno 2009 il maggiore successo di vendita da parte delle lotterie « interattive », ossia di quelle che, oltre prevedere i premi connessi all'estrazione finale, consentono anche di realizzare vincite nel corso della manifestazione, con modalità analoghe alle lotterie istantanee oppure in sinergia con i programmi televisivi, e che pertanto tale formula dovrà essere mantenuta anche per il 2010.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, si evidenzia come, soprattutto in ragione della perdurante stagnazione nelle vendite dei biglietti delle « lotterie minori » e dei conseguenti bassi ricavi anche per gli organizzatori delle manifestazioni abbinata, anche per il 2010 il numero di domande di abbinamento pervenute, pari a 23 soltanto, risulti ancora sostanzialmente modesto, sebbene leggermente superiore all'anno precedente (per il 2009 le domande di abbinamento erano state 21), la maggior parte delle quali a carattere spiccatamente locale.

A tale proposito la relazione illustrativa rileva come la selezione tra le domande di abbinamento sia stata effettuata, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 722 del 1955, innanzitutto in base ai principi della rotazione negli abbinamenti, escludendo quindi tutte le manifestazioni che erano state abbinata nel 2009 per cui fosse stata riproposta la richiesta, e della equilibrata ripartizione geografica degli eventi.

Inoltre, si è tenuto conto dell'esigenza di assicurare la coerenza temporale delle date di svolgimento delle manifestazioni e l'omogeneità tra loro, privilegiando in tale contesto l'abbinamento con eventi che assicurino comunque un certo richiamo di pubblico e che abbiano rilevanza sociale.

Per tale motivo, atteso che la prima lotteria si svolgerà nel periodo febbraio – maggio, si è considerato opportuno abbinare eventi legati al Carnevale, nonché, come segnalato in precedenza, una mani-

festazione di carattere solidaristico, in favore dei bambini colpiti da gravi malattie oncologiche, i cui introiti saranno destinati all'acquisto di un camper attrezzato per facilitare gli spostamenti dei bambini e delle loro famiglie.

Alberto FLUVI (PD) chiede che il Governo fornisca alla Commissione i dati relativi all'andamento delle entrate delle lotterie nell'anno 2009, nonché alla ripartizione tra le manifestazioni abbinata delle quote di utili delle lotterie stesse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che interesserà il Governo affinché comunicati i dati richiesti dal deputato Fluvi, osservando come l'abbinamento di talune

lotterie a trasmissioni televisive abbia determinato un incremento della relativa vendita di biglietti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01723 Marco Carra: Contributi economici al Festival della letteratura di Mantova	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-01935 Garagnani: Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69
5-02025 Mosca: Convocazione delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-02039 Ghizzoni: Sull'erogazione dell'incentivo riconosciuto agli studenti meritevoli in base alla legge n. 1/2007	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (Atto n. 132) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	52
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. (Atto n. 134) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. (Atto n. 156) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	55

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). (Nomina n. 53)	64
Sull'ordine dei lavori	66
Sui lavori della Commissione	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	67
AVVERTENZA	67

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le

attività culturali, Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.45.

5-01723 Marco Carra: Contributi economici al Festival della letteratura di Mantova.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che ha fornito elementi dettagliati dell'esatto percorso procedurale che consentirà di accedere, per quello che riguarda il Festival delle Letteratura di Mantova, in maniera adeguata ai finanziamenti. Ricorda che il Festival della Letteratura di Mantova da più di un decennio ha avuto molto successo e gode del sostegno di tutte le istituzioni locali. Ritiene quindi opportuno che il Governo possa contribuire a finanziare questo evento, che è divenuto in breve tempo un'occasione di notevole spessore culturale di rilevanza internazionale. Ringrazia ancora una volta il rappresentante del Governo per la risposta dettagliata.

5-01935 Garagnani: Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina APREA, *presidente*, replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta delle risposta fornita dal Governo.

5-02025 Mosca: Convocazione delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessia Maria MOSCA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.

Ringrazia comunque il rappresentante del Governo dei dati forniti di cui era già a conoscenza, avendo seguito personalmente l'andamento della vicenda. Era quindi informata che le Commissioni si erano riunite dieci giorni dopo la presentazione dell'interrogazione stessa; stigmatizza comunque il ritardo clamoroso con cui questi organi hanno proceduto agli incontri istituzionali previsti. Rileva che alle compagnie che devono accedere alle risorse si richiede un termine perentorio che viene poi disatteso nelle deliberazioni finali, dilazionando a tempo indeterminabile decisioni importanti sull'erogazione dei fondi, sulla loro quantificazione e sui tempi. Evidenzia come questi ritardi incidano sulla vita delle compagnie che sono costrette a lavorare in grande disagio e a contrarre prestiti per poter svolgere la loro attività. Per quello che le risulta, dal 3 all'8 per cento dei finanziamenti ricevuti servono, infatti, a pagare i prestiti che le compagnie sono state costrette a chiedere. Ritiene si tratti di un grandissimo spreco di risorse pubbliche dovute ai ritardi dei competenti organi amministrativi. Chiede che il Governo si impegni per l'anno 2010 a far sì che le Commissioni si riuniscano alla prima data disponibile non appena concluso l'*iter* procedurale della presentazione dei progetti. Auspica in questo modo che le compagnie potranno, a partire dal 2010, sapere su quale *budget* potranno contare per l'espletamento della loro attività.

5-02039 Ghizzoni: Sull'erogazione dell'incentivo riconosciuto agli studenti meritevoli in base alla legge n. 1/2007.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, prendendo atto che si è proceduto ad emendare un errore. Ricorda come una delle questioni che sottoponeva nell'inter-

rogazione era quella legata ai contributi erogati, sulla base della legge n. 1 del 2007, agli studenti eccellenti in tutta Italia. Rammenta come in un primo momento tali contributi erano stati assimilati dall'Agenzia delle Entrate alle borse di studio e quindi tassabili nella stessa misura; successivamente l'Agenzia delle Entrate ha espresso a mezzo stampa il suo ripensamento su tale questione; rimane comunque il rammarico per la prima presa di posizione. Continua a ritenersi insoddisfatta peraltro per il mancato potenziamento del fondo stesso. Ritiene, essenziale, infine, il mantenimento del contributo a 1000 euro, e non a 600 euro come ora è stato previsto, per le eccellenze evidenziate della scuola italiana.

Valentina APREA, *presidente*, condivide quanto espresso dalla collega Ghizzoni.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (Atto n. 132).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Maria COSCIA (PD) ritiene condivisibile, nonché un fatto acclarato la necessità di procedere alla riforma dell'istruzione secondaria superiore. Questo assunto è

stato condiviso più volte dalle molteplici voci che si sono sollevate nel corso delle innumerevoli audizioni che si sono tenute sull'argomento in Commissione cultura. Quello che ritiene non condivisibili sono invece le decisioni finali e, nello specifico il procedimento metodologico che si è assunto prima di arrivare all'emanazione degli schemi di regolamento in esame: si sono infatti decisi prima i tagli, operati con la legge n. 133, e poi si è proceduto alla regolamentazione. Ricorda come le ultime indagini OCSE e PISA denuncino che gli studenti italiani sono più indietro rispetto ai loro colleghi europei nella padronanza di strumenti fondamentali quali l'uso della lingua italiana, obiettivo primario di una scuola di tradizione gentiliana, oltre all'annosa carenza nelle discipline matematiche e scientifiche. Ritiene che un nodo fondamentale sia quello, come già rilevato dalla collega Pes nel corso della discussione, della metodologia didattica. Osserva che la corrente metodologia didattica basata esclusivamente su lezioni frontali spesso non consente la comunicazione tra quello che si apprende a scuola e quello che c'è fuori di essa; ad esempio ricorda come la semplificazione del linguaggio giovanile tramite *sms* contribuisca ad abbassare un corretto uso del linguaggio. Ritiene che il problema di fondo sia una revisione profonda della metodologia didattica, che sappia integrare il sapere e il saper fare, con nuovi linguaggi, stimolando l'interesse e l'emozione dei ragazzi.

Ribadisce che la scuola italiana ha bisogno di un rinnovamento e che questo tentativo è stato fatto non tenendo conto, anzi ignorando « sperimentazioni assistite » che avevano avuto i loro meriti. Per quello che riguarda il liceo tecnologico, ritiene che rimanga una realtà astratta che lascia molto a desiderare. Ricorda come la natura intrinseca del liceo scientifico sia quella di creare le condizioni per concretizzare il sapere, tramite le osservazioni sul campo, le sperimentazioni, le attività laboratoriali concrete. Ritiene quindi che a questo non si giunga e che quindi non si possa creare una forte innovazione se si procede eliminando i docenti tecnico-pra-

tica, ma allargando e creando nuove tecnologie didattiche. Sottolinea ancora come il tema del biennio unico per tutti non possa essere all'ordine del giorno ma ritiene che le assi culturali fondamentali devono essere mantenuti ed essere patrimonio di tutti gli studenti, ovunque questi decidano di esercitare il biennio. Rileva inoltre come le scienze vengano eliminate sia nel liceo classico che nell'artistico, sono quindi pilastri fondamentali che vengono meno e che non consentono eventuali possibili « passerelle » da un indirizzo all'altro. Ricorda come il principio della flessibilità del triennio, in misura dal 20 al 30 per cento, non è accompagnato da risorse e quindi ritiene che possa ripresentarsi alto il rischio della frammentazione che i regolamenti volevano eliminare per ricondurre a unicità. Ritiene che lo stesso discorso possa essere fatto per il personale ove appare opportuno reintrodurre l'organico funzionale; tutto ciò deve essere accompagnato da sistemi certi di valutazione, senza i quali non si va nella giusta direzione. Concorde con quanto già proposto dalla presidente Aprea sull'attuazione dei regolamenti che non può che partire dopo il biennio, ma ritiene che in questo modo non vi sia una soluzione in quanto le ore di didattica vengono eliminate già nel triennio. Come ultima annotazione, ritiene utile infine sottolineare che uno dei problemi fondamentali è la forte interconnessione tra la questione del merito e quello delle pari opportunità. A questo proposito ricorda che il fenomeno della dispersione scolastica ha nel Paese l'indice più alto; occorre continuare a ragionare sui progetti e arrivare a eliminare, non solo ridurre, gli sprechi.

Paola FRASSINETTI (PdL) osserva come il provvedimento sul riordino delle scuole superiori tocchi molteplici aspetti del sistema scolastico nazionale. Ritiene che alcune modifiche apporteranno cambiamenti di essenziale importanza e giudica positivo l'intero impianto, pur con qualche perplessità che esporrà con spirito costruttivo. Sottolinea come vada lodato il coraggio di aver messo finalmente mano al

riordino della scuola superiore. Ricorda come le audizioni svolte presso la Commissione sono state esaustive e esprime la propria soddisfazione nel prendere atto che la Confindustria ha espresso un parere positivo, per esempio, sulla riqualificazione degli Istituti Tecnici. La scommessa sarà riuscire a conciliare la flessibilità con l'autonomia in relazione anche all'accorpamento delle classi di concorso. Trova quindi giusto ridurre i quadri orari, soprattutto nei Licei, altrimenti non sarebbe possibile effettuare l'approfondimento che è un connotato imprescindibile di queste scuole. Giudica positiva anche la riduzione delle sperimentazioni che erano troppe ed appesantivano il sistema senza migliorare la qualità dell'offerta formativa. Per quanto riguarda i licei, il punto di partenza sta nel considerarli Scuole di Alta Cultura. È positivo il mantenimento del latino negli scientifici, ma andrebbe inserito anche negli artistici; ritiene non positivo invece che chi verrà a contatto con il patrimonio storico nazionale non conosca almeno i dati essenziali della lingua latina. Sottolinea che esiste altresì il problema del Liceo Tecnologico che ha riscosso molto successo nell'utenza ma che senza laboratori e docenti tecnico-pratici rischia di diventare un inganno per le famiglie; la soluzione potrebbe essere uno scientifico con due indirizzi, uno delle scienze naturali ed uno matematico-informatico.

Osserva quindi che i Licei musicali non devono sostituire i conservatori, altrimenti diventano ibridi se non si caratterizzano; pertanto i Conservatori devono mantenere la loro configurazione in seno all'Alta Formazione Artistica e Musicale mentre i Licei Musicali devono essere previsti come percorsi liceali di nuova istituzione del tutto autonomi. Per quanto riguarda gli Artistici, ricorda che se le tre tipologie di istituti d'arte confluiscono nei licei bisognerà prevedere idonei laboratori per le arti figurative. Desidera, inoltre brevemente porre all'attenzione della Commissione il problema della valorizzazione della Storia dell'Arte nella scuola italiana. Ritiene che la ma-

teria sia sottovalutata in quanto nel contesto storico attuale appare invece fondamentale, anche per la globalizzazione della società e per il rischio di perdere la memoria – identità e soprattutto perché insieme alla lingua italiana è la materia più importante per l'integrazione degli studenti stranieri. Inoltre, rileva che gli alunni che si iscrivono a Facoltà ad indirizzo storico-artistico sono in aumento. Aggiunge quindi che nei licei Classici andrebbero previste al ginnasio almeno due ore settimanali di Storia dell'Arte e al liceo aumentata da una a due ore nei primi due anni e mantenute le tre ore in terza. Nella cultura classica occorre valorizzare e potenziare lo studio critico della dimensione artistica e culturale del territorio; ma non solo, visto che anche nei tecnici ritiene assurdo che i geometri non studino storia dell'arte. Infatti, ricorda che nell'istruzione tecnica e professionale la storia dell'arte rischia di essere ridotta drasticamente se non eliminata, con una situazione grave perché nel tipo di scuole indicato la popolazione studentesca degli stranieri è più numerosa. Rileva che «L'Italia a chi la ama» è un detto nel quale personalmente si ritrova, ma che non può essere uno slogan vuoto. Per arrivare a far amare l'Italia a chi viene da lontano, rileva che è necessario farne scoprire le opere più belle, quelle del territorio dove si vive e per fortuna da Aosta a Siracusa le opere artistiche sono ovunque presenti.

Ringrazia quindi la presidente relatrice per il lavoro svolto e auspica che la Commissione, come ha sempre fatto, esprima un parere positivo alla riforma in corso di esame con delle condizioni e delle osservazioni che siano frutto di un dibattito e della intenzione comune di migliorare la scuola italiana, condizione essenziale per migliorare l'Italia.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che proprio gli studenti del liceo classico risultano di fatto quelli più meritevoli alle prove PISA.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

(Atto n. 133).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Maria COSCIA (PD) rileva che per quello che riguarda gli istituti tecnici a suo giudizio vi è stato un approccio e un'elaborazione consistente e importante, in particolare nel cercare di accorpate i vari indirizzi, ma anche in questo settore, ritiene che i tagli abbiano palesemente, e in contraddizione con l'impostazione di fondo, nuociuto all'impulso innovativo che era all'origine della riflessione. Ricorda come per gli istituti tecnici siano fondamentali le ore di laboratorio e che invece le stesse vengano tagliate, soprattutto nel biennio, in accordo con l'impostazione generale dell'eliminazione delle ore di compresenza. Ritiene quindi che, sia in via generale e sia per quel che riguarda gli istituti tecnici, in particolare, si è improntata la necessità di rinnovamento, avendo però rovesciato i termini della questione. Prima l'attuazione dei tagli e poi il progetto, provocherà infatti danni notevoli nel tempo al nuovo impianto scolastico. Ribadisce comunque che per gli istituti tecnici emerge, rispetto ai licei, un maggiore sforzo di identità, che non riflette solo i tagli effettuati. Nell'ambito dell'intera riforma, sottolinea ancora una volta, come sia emblematica la questione degli istituti tecnici, dove il progetto innovativo viene meno con il taglio alle attività laboratoriali.

Paola FRASSINETTI (Pdl) ritiene essenziale l'opera di semplificazione dei tecnici in due indirizzi, ed utile ed atteso il ripristino del progetto Erika. Rileva che uno su due studenti diplomati al tecnico si iscrive all'università; 22 su cento sono assunti dalle aziende, nel 92 erano solo 12.

Aggiunge che fortunatamente ora le imprese hanno iniziato ad assumere i giovani appena diplomati mentre prima erano orientati ad assumere tecnici già formati: è da due anni che c'è stata un'inversione di tendenza a favore dei tecnici e questo dovrebbe favorire l'attuazione del piano scuola-lavoro. Per alcuni indirizzi, rileva che l'orario delle attività non appare adeguato per discipline che richiedono prevalenti esercitazioni tecnico-pratiche; inoltre, in alcuni casi va conservata la professionalità acquisita in alcuni istituti, facendo riferimento agli « aeronautici », scuole fondamentali nel settore aereo, in continuo rinnovamento. Oltre alla richiesta di mantenere la denominazione ritiene sarebbe utile inserire tra le materie che potranno essere insegnate dai docenti della nuova classe di concorso A 32 Scienze tecnologiche e aeronautiche anche la possibilità di insegnare logistica.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, si riserva di replicare agli aspetti evidenziati nel seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

(Atto n. 134).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Paola FRASSINETTI (Pdl) ricorda che l'istruzione professionale appare la più problematica in quanto rischia di rimanere su un pericoloso crinale di indeterminatezza, che poi la spingerebbe verso la marginalità: Questo avverrà se non si riesce a rimodulare il sistema armonizzandolo con la formazione professionale regionale. Ricorda come ora la scuola è

quinquennale, senza il tre più due e senza qualifica al terzo anno. Tra gli indirizzi soppressi, rileva che destano perplessità quelli di grafica, di moda, gli ottici e gli odontotecnici. In alcune regioni, tra le quali la Lombardia, c'è stato poi un provvidenziale accordo con il Governo per dare qualifica ai professionali. Infine, sottolinea che i corsi triennali potrebbero essere inseriti negli istituti quinquennali.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.

(Atto n. 156).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente*, dà lettura di una lettera del Presidente della Camera dei deputati, dalla quale si evince che non occorre attendere il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in oggetto e che il termine per l'espressione del parere rimane quindi fissato al 31 dicembre 2009, data di scadenza prevista dalla legge per l'esercizio della delega.

Intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 165 del 2007 che ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla medesima disposizione legislativa, nonché dall'articolo 18 della legge n. 59 del 1997. La delega è stata conferita allo scopo di promuovere, rilanciare e razionalizzare le

attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca (articolo 1, comma 1). Sottolinea che il termine per l'esercizio della delega – originariamente fissato in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge – è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge di delega. Con il comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge di delega il Governo è stato anche autorizzato, attraverso i citati decreti legislativi: a procedere all'accorpamento o alla separazione di enti o loro strutture, attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale (lettera *a*)); a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia (lettera *b*). Prima di entrare nello specifico del provvedimento, rammento come nella XIV legislatura il Governo, su delega del Parlamento, abbia già effettuato un profondo riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca. In particolare, sono stati riformati il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; l'Agenzia spaziale italiana (ASI), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), con decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138; l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38; l'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), con decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. I predetti decreti legislativi, hanno definito per ciascuno degli enti riformati la missione, le aree di attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, le articolazioni principali della struttura, il piano triennale di attività. Si tratta peraltro degli stessi elementi fondamentali che, in base alle disposizioni del decreto legislativo in esame, andranno definiti di nuovo negli statuti. Non va tuttavia dimenticato che il profondo riordino ope-

rato nella XIV legislatura ha ovviamente richiesto per la sua piena entrata in funzione un periodo transitorio lungo e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato. Si evidenzia la scelta del Governo di operare a breve distanza con un importante e ulteriore riordino.

Precisa che gli enti coinvolti dal riordino operano in segmenti di ricerca e tipologia di attività assai diverse e hanno dimensioni estremamente disomogenee: Il CNR ad esempio ha 8236 dipendenti e l'INDAM 8. Entrando nel merito dei contenuti del riordino, osserva che la caratteristica più rilevante è la concessione agli enti di una forte autonomia. Tale autonomia si esplica in particolare in: autonomia nella formulazione e nella deliberazione degli statuti e quindi, tra l'altro, autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente; autonomia nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza. Inoltre, viene resa assai meno discrezionale la nomina da parte del Governo dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione di propria competenza, atteso che l'Esecutivo dovrà ora scegliere le nomine in ristrette « rose » di candidati proposte da comitati di selezione in cui vi dovrà essere una congrua rappresentanza delle comunità di ricercatori di riferimento. Rileva che l'autonomia concessa agli enti di ricerca appare superiore a quella di cui fruiscono le università, i cui statuti dovranno in breve tempo essere modificati in modo da uniformarsi alle fondamentali caratteristiche prefigurate dal disegno di legge governativo n. 1905 in materia di governance, recentemente presentato al Senato. Per gli statuti degli enti di ricerca è previsto invece solo un controllo da parte ministeriale. A differenza delle università, che operano in un regime di una certa concorrenza, nel caso degli enti di ricerca, tuttavia, il servizio che essi offrono non è in molti casi – per la parte finanziata dal Ministero – effettuato in competizione, data la diversità dei settori di competenza. È evidente dunque il loro carattere esclusivo in particolari ambiti.

Inoltre, il soggetto che richiede il servizio di ricerca è poco definito, configurandosi in sostanza quale l'intera società italiana che, ad esempio, richiede all'INAF o all'INFN di sviluppare un adeguato contributo alle ricerche fondamentali svolte nei loro settori in tutto il mondo. Peraltro, la società italiana non può che essere rappresentata, in questa delicata funzione di soggetto esprimente la domanda di ricerca, dal Governo e dal Parlamento, i quali soli possono assicurare che vi sia una adeguata azione sugli enti di ricerca affinché la produttività del servizio da loro svolto sia adeguata. Concedere tale elevato livello di autonomia a enti di ricerca che utilizzano grosse risorse di capitale pubblico e che costano annualmente allo Stato cifre rilevanti, significa dunque affidarsi in via prioritaria alla capacità di autogestione dei ricercatori, unita alla valutazione dei risultati della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e alla vigilanza del Ministero e nello stesso tempo minimizzando il rischio di patologie quali le derive corporative, la frammentazione e dispersione in troppe attività, l'eccessivo protrarsi di sforzi di ricerca in direzioni ormai prive di reali prospettive.

Ricorda che il provvedimento in esame è costituito da 18 articoli, i primi 16 sono compresi nel Capo I (intitolato « Riordino degli Enti di ricerca »), mentre il Capo II (intitolato « Enti di ricerca del settore istruzione ») risulta composto dell'articolo 17 sull'INVALSI, anche se questo ente rientra nel settore Istruzione, e dall'articolo 18 recante le abrogazioni complessive.

L'articolo 1, comma 1, riepiloga le finalità del riordino indicate dalla legge n. 165 del 2007 e richiama il rispetto dei principi e dei criteri direttivi individuati dalla medesima legge n. 165 del 2007 e dall'articolo 18 della legge n. 59 del 1997 (per le finalità, i principi e i criteri direttivi, si veda ante, nella sezione « Il quadro normativo relativo al Capo I »). L'articolo 2 – in attuazione del principio stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge delega – riconosce l'autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto

dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori. Si dispone che gli enti adottino o adeguino i propri statuti prevedendo forme di sinergia tra di essi, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi che tendano alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento (comma 1). Al riguardo, si sottolinea, come i principi fissati dalla legge delega prevedano l'adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare professionalità e autonomia dei ricercatori e a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca. Il comma 2 demanda al Governo – che vi provvede con atti di indirizzo e direttive adottati con decreto del Ministro – l'individuazione della missione e degli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in accordo con il Programma nazionale della ricerca e con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 3, spetta agli statuti il compito di specificare e articolare la missione e gli obiettivi di ricerca del singolo ente, tenuto conto – oltre che degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea e di quanto stabilito dal PNR – dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività (comma 1). In proposito, la relazione illustrativa osserva come uno degli scopi della delega sia la realizzazione di economie di spesa attraverso una più razionale organizzazione amministrativa e gestionale degli enti. Rileva, inoltre, come la disposizione in commento pone le basi per attuare i principi di efficienza, efficacia ed economicità già realizzati nella p.a., tenendo comunque conto delle peculiarità oggetto degli enti di ricerca rispetto al resto del settore pubblico. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge delega, la formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione è attribuita ai consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti, dotati di specifiche competenze in relazione

alle finalità dell'ente e nominati dal Ministro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ad essi non è riconosciuto alcun compenso o indennità. Gli statuti sono deliberati, previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Con riferimento ai cinque esperti, la relazione illustrativa evidenzia che essi « operano stabilmente nell'ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell'ente medesimo mediante modalità elettive ». Si tratta di un meccanismo che non trova riscontro nel testo dello schema di decreto.

Aggiunge che l'articolo 4 stabilisce che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, esplicitata nel successivo articolo 5, e – in attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge delega – della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR (comma 1). Inoltre, come già stabilito per le università dall'articolo 2 del decreto-legge 180 del 2008, si prevede che una parte delle risorse sarà distribuita sulla base di criteri meritocratici. Nello specifico, a decorrere dal 2011, una quota del medesimo Fondo – non inferiore al 7 per cento, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi –, è diretta al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti. La finalità è quella di promuovere e sostenere la qualità dell'attività scientifica degli enti e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. I criteri e le motivazioni di assegnazione della quota sono disciplinate con decreto del Ministro, avente natura non regolamentare (comma 2). L'articolo 5 prevede l'elaborazione del Piano triennale di attività (PTA) e del Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca (DVS) quali strumenti di pianificazione operativa adottati dai consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, in conformità con le linee guida

del PNR (comma 1). La norma dispone, in particolare, che il Piano triennale di attività venga sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero per finalità di coordinamento ed armonizzazione (identificazione e sviluppo degli obiettivi generali di sistema; coordinamento dei Piani di enti differenti; riparto del Fondo ordinario). Non è dettata, invece, una disciplina relativa al DVS. Segnala che il Ministero svolge la specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico, già citata all'articolo 4, – tenendo conto degli obiettivi del PNR ed in funzione dell'elaborazione di nuovi indirizzi – avvalendosi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza (commi 2 e 3). Le disposizioni dettate dai primi tre commi dell'articolo 5 sembrano riferibili ai principi fissati dall'articolo 18, lettera a), della legge n. 59 del 1997. Il comma 4 prevede che gli enti di ricerca, nell'ambito della propria autonomia e coerentemente al PTA, determinano la consistenza e le variazioni dell'organico, nonché il piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.

Evidenzia ancora che il Ministero approva il piano di fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell'innovazione. In materia di personale, i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 autorizzano il riordino, secondo criteri di programmazione, delle procedure di assunzione. Ricorda che l'articolo 66 del già citato decreto-legge 112/2008, come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, ha stabilito che per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate e delle risorse complessive derivanti dai pensionamenti. Inoltre, l'articolo 74 dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto

che anche gli enti di ricerca debbano procedere alla ridefinizione della propria organizzazione ed alla riduzione degli organici per tutti i livelli, nelle percentuali indicate per ciascuno, vietando, in caso di inadempienza, nuove assunzioni di personale. In seguito l'articolo 1 del già citato decreto-legge 180/2008, ha escluso i medesimi enti dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale. Aggiunge che l'articolo 6 disciplina l'adozione dei regolamenti del personale, di amministrazione, finanza e contabilità degli enti, ai quali si applicano, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione, le vigenti norme in materia di amministrazione e contabilità pubblica, le norme generali sull'ordinamento del lavoro pubblico (di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001) e, per quanto compatibili, le disposizioni del codice civile (comma 1). Il comma 2 stabilisce che i regolamenti del personale devono prevedere modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, prevedendo di fatto una limitazione del potere del Consiglio stesso che non ha riscontro nella prassi più comune, di un parere non vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti preposti, la cui individuazione e nomina resta prerogativa dei dirigenti apicali, in base alla normativa vigente in materia. Segnala che l'articolo 7 prevede – nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge delega – che gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti di ricerca, previo controllo ministeriale. Il Ministero esercita il controllo sui predetti regolamenti sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Il controllo sui regolamenti del personale è esercitato sentito anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni

di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche. Conferma che la relazione amministrativa conferma comunque l'applicabilità delle norme e dei principi di autotutela previsti dalla legge n. 241 del 1990, i quali consentono in qualunque momento la rimozione di atti illegittimi.

Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi, evidenzia che il già citato articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 165 del 2007 non contempla specificatamente l'approvazione di statuti e regolamenti da parte del Ministro. Quanto alle modalità del controllo, ricorda che la legge delega rimanda espressamente alle forme già individuate dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989 (controllo ministeriale su statuti e regolamenti di ateneo). Ricorda che l'articolo 8 reca disposizioni circa la composizione dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca (ad eccezione di quelli del CNR, dell'ASI e dell'INFN, disciplinati dal successivo articolo 9). In particolare, il comma 1 dell'articolo 8 – in conformità alla riduzione dei componenti degli organi statutari indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della legge delega – limita il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, a cinque unità per gli enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, o che impiegano oltre cinquecento unità di personale, e a tre unità negli altri casi. Sottolinea che l'articolo 9 prevede che il presidente e i componenti e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta (comma 2). Il comma 1 riduce a 5 – rispetto agli attuali 7, più il Presidente – i componenti del consiglio di amministrazione del CNR, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. Il comma in esame lascia invariato l'ambito oggettivo di provenienza dei soggetti che possono essere chiamati a far parte

del consiglio di amministrazione, e affida la designazione di tre di essi al Ministro (l'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge delega prevede che la metà dei membri sia di nomina governativa) e di uno alla CRUI. Il quinto membro è espressione della comunità scientifica di riferimento. Il comma 2 prevede che lo statuto del CNR può affidare ai dipartimenti interni lo svolgimento di un ruolo di riferimento e di valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale. Ciò, al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca. La disposizione sembra riferibile al criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge delega. Il comma 2 prevede, infine, che lo statuto del CNR può prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari. Il comma 3 riduce a 4 – rispetto agli attuali 7, più il Presidente – i componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI, con conseguente modifica dei soggetti cui è affidata la designazione. La ridefinizione numerica avviene nelle more di una riforma organica dell'Agenzia. Il comma 4 stabilisce che la composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Sembrerebbe che con l'espressione utilizzata si intenda fare riferimento ai rappresentanti del CNR e dell'Enea (ora, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). La relazione illustrativa precisa, inoltre, che l'individuazione dei componenti di nomina governativa avverrà in base alla procedura di cui all'articolo 11.

Aggiunge che il comma 1 dell'articolo 10 stabilisce che gli statuti degli enti prevedono la costituzione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, precisandone anche la composizione e le modalità di esercizio delle funzioni consultive loro attribuite in materia di documenti di pianificazione e di visione strategica. Gli statuti valorizzano il ruolo dei consigli incentivando la cooperazione scientifica e tecnica

con istituzioni ed enti di altri Paesi – anche nell'ottica di favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca – e favorendo la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica, nonché di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Il comma 1 dà, così, attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettere i), l) ed m), della legge di delega. I componenti dei consigli scientifici sono limitati nel numero a non più di sette (generale riduzione indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega) e vengono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti (comma 2). Evidenzia in merito che il numero dei componenti fissato è da riferirsi ad Enti molto diversi per funzioni e grandezza. Non si dispone nulla in ordine alla durata di tali organi e alla eventuale possibilità di riconferma dei loro componenti. Ricorda che l'articolo 11 modifica la procedura di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca la cui designazione spetta al Governo (articolo 1, comma 1, lettera f), della legge delega). Per le modalità indicate, esso non riguarda il CNR (salvo, forse per le modalità di individuazione del rappresentante della comunità scientifica di riferimento) e l'ASI, per i quali l'articolo 9 individua differenti modalità di designazione. In base alla relazione illustrativa, esso dovrebbe, invece, riguardare l'INFN (per una necessità di chiarimento, si veda ante). In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini sopra indicati, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministro stesso ed è supportato, per le attività amministrative, dalle Direzioni generali competenti del Ministero. Il comitato è composto al massimo da 5 persone, scelte fra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti di alta amministrazione, dei quali uno con funzioni di coordinatore: di esso non può far parte personale del Ministero. Ricorda che

la legge delega opera un riferimento particolare agli esponenti della comunità scientifica eletti dai ricercatori in organismi degli enti di ricerca. Ai sensi del comma 2, il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro tre nominativi per la carica di presidente e due nominativi per la carica di consigliere. I commi 3 e 4 stabiliscono le modalità di individuazione dei consiglieri, con riferimento alle due ipotesi previste dall'articolo 8. In particolare, il Ministro individua due componenti per i consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, e tre componenti per i consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri. In entrambe le ipotesi, nel numero indicato è incluso il Presidente. Gli altri componenti (uno nella prima ipotesi, due nella seconda ipotesi) sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. Dalla lettura del testo si evince che nella seconda ipotesi, ossia i consigli di amministrazione composti da 5 consiglieri, il Ministro, mentre conserva la possibilità di scelta, rispetto alle indicazioni del comitato di selezione, per quanto concerne il presidente (3 nominativi per 1 individuazione), non sembrerebbe avere alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda i consiglieri, poiché il numero delle proposte (2) corrisponde al numero delle individuazioni da effettuare. Il comma 5, infine, prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento. Sulla base della nuova disposizione, quindi, il Parlamento non sarà più chiamato ad esprimere un parere sulla nomina dei Presidenti degli enti di ricerca.

Evidenzia ancora che l'articolo 12 al comma 1 prevede che gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi generali sul pubblico impiego (articolo 4 e Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165/

2001) e sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). Conseguentemente, il comma 2 dispone che gli statuti e i regolamenti interni sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo. Il comma 3 prevede che gli statuti ridefiniscono (limitando) le attribuzioni dei consigli di amministrazione, al fine di ricondurre le competenze alla approvazione di atti di carattere generale, consentendo semplificazione delle procedure e valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti. Il comma 4 prevede che gli statuti e i regolamenti introducono procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme antidiscriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi e disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra enti di ricerca, istituzioni internazionali e imprese, al fine dello scambio di esperienze fra pubblico e privato. L'articolo 12, quindi, si riferisce ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *h*), *i*), *n*), della legge delega. Segnala che l'articolo 13 disciplina la chiamata diretta di ricercatori e tecnologi. Si prevede, in particolare, che gli enti di ricerca, nei limiti del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi e delle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti a tempo indeterminato con studiosi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica che si siano distinti per merito eccezionale o abbiano conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. Tali contratti sono subordinati ad un nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). Essi sono inquadrati al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione. L'articolo 13 sembra, quindi, fare riferimento ai principi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*) (per la parte riferita alle procedure di assunzione) e *g*), della legge 59/1997. L'ar-

articolo 14 estende agli enti di ricerca vigilati dal Ministero l'applicabilità delle misure di razionalizzazione delle sedi previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 149 del 1999, con le modalità ivi previste. Entro il 31 dicembre 2010 gli enti sono tenuti a predisporre un piano volto alla riorganizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra enti diversi, ed alla realizzazione di economie di spesa.

Segnala che l'articolo 15 reca disposizioni in merito alle infrastrutture della ricerca, con la finalità di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse. Per tale profilo sembra, quindi, riferirsi all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge n. 59 del 1997. In particolare, il comma 1 prevede che gli statuti degli enti di ricerca individuano misure e soluzioni organizzative finalizzate alla gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca da parte degli enti e delle imprese, allo scopo di produrre economie di scala e di accrescere la loro efficienza e internazionalizzazione. Il comma 2 dispone che, per la realizzazione di infrastrutture di ricerca dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, si applica la specifica disciplina recata dagli articoli 161-194 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 3 prevede che, per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca, si possono utilizzare le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in esito alla soppressione della Fondazione IRI e destinate, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del già citato decreto-legge 112/2008, alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Il comma 1 dell'articolo 16 stabilisce che il Ministro e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte

pubblica. A tal fine, viene richiamato l'articolo 4 del più volte citato decreto-legge 112/2008. Il comma 2 destina i fondi di investimento all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca. A tal fine, si dovranno coinvolgere con appositi apporti i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e valorizzare le risorse finanziarie destinate allo scopo, che derivino anche da cofinanziamenti europei ed internazionali. Il comma 3 stabilisce che gli enti, nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere, debbano tener conto di quanto previsto dal già citato articolo 4, nonché dagli articoli 6 e 17, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Sottolinea che l'articolo 17 disciplina la natura giuridica e le competenze dell'INVALSI e dispone in ordine alla durata in carica di uno dei suoi organi. Prende atto che su tale articolo non occorre più acquisire il parere della Conferenza unificata, come inizialmente previsto. Il comma 1 conferma, anzitutto, natura giuridica e competenze già attribuite all'INVALSI dal decreto legislativo n. 286 del 2004, legge n. 296 del 2006, decreto-legge 147/2007. Con riferimento alle competenze, peraltro, il comma 2 indica (utilizzando il termine « pertanto ») i compiti affidati all'INVALSI ai fini della costruzione del Sistema nazionale di valutazione. Per converso, il successivo articolo 18, comma 1, prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, che è una delle norme richiamate dal comma 1 dello schema di decreto in esame. Le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004 coincidono, in linea di massima, con le attribuzioni elencate nello schema di decreto legislativo in commento: si esplicita maggiormente le caratteristiche di ente di ricerca spettanti all'istituto, facendo riferimento allo studio di modelli, strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti e delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione, non-

ché dei fattori che influenzano gli apprendimenti (articolo 17, comma 2, lettere *a* e *c*)); si assegna all'istituto anche lo studio di iniziative per la valorizzazione del merito. Lo schema in esame, invece, non menziona esplicitamente « lo studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa », di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 286/2004. Ricorda, inoltre, che all'INVALSI è stata recentemente affidata la predisposizione di indicazioni per la certificazione delle competenze relative ai diversi gradi e ordini di istruzione (articolo 8, comma 5, del già citato decreto del Presidente della Repubblica 122/2009), competenza che non viene richiamata nel testo in esame. Il comma 1 del testo in esame dispone, inoltre, che gli attuali membri del Comitato di indirizzo dell'INVALSI restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. L'articolo 18 al comma 1 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si tratta di un elenco non esaustivo (infatti, si usa l'espressione « in particolare ») che, però, potrebbe essere integrato almeno con le disposizioni palesemente innovate dal nuovo schema di decreto. La prima disposizione da abrogare esplicitamente citata è l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 204 del 1998 che, come si è visto nella scheda di commento dell'articolo 11, dispone in merito alla nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora, Ente italiano Montagna), dell'ASI e dell'ENEA. Inoltre, vengono previste le seguenti, ulteriori, abrogazioni: le disposizioni che regolamentano la chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato di soggetti italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica da parte del CNR (articolo 20, comma 2, decreto legislativo n. 127 del 2003), dell'ASI (articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 128 del 2003), dell'INAF (articolo 19, comma 4, decreto legislativo n. 138 del 2003); dell'INRIM (articolo 19, comma 2, decreto

legislativo n. 28 del 2004). Queste abrogazioni sono disposte in relazione alla disciplina recata dall'articolo 13 dello schema in esame. Per completezza, evidenzia che permangono in vigore le disposizioni relative alla chiamata diretta con contratto a tempo determinato (articolo 20, comma 3, decreto legislativo n. 127 del 2003 per il CNR; articolo 19, comma 3, decreto legislativo n. 128 del 2003 per l'ASI; articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 138 del 2003 per l'INAF; articolo 19, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2004 per l'INRIM) e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2004, che indica le competenze dell'INVALSI. Per tale profilo, rinvia alla scheda di commento dell'articolo 17 predisposta dagli uffici. Il comma 2 reca una disposizione transitoria in attesa della definizione del nuovo assetto degli enti di ricerca; prevede, infatti, che gli organi di gestione attualmente in carica o il cui mandato sia esaurito all'entrata in vigore del decreto legislativo permangono nelle loro funzioni fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti o, comunque, fino al completamento delle procedure di nomina. Ricorda, peraltro, che per l'INVALSI lo schema di decreto legislativo in commento dispone (articolo 17, comma 2) che i membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato (che viene a scadenza il 24 gennaio 2011). Il comma 3 conferma le disposizioni recate dalla legge delega in merito alle circostanze ed alle modalità di commissariamento degli enti (articolo 1, comma 5, legge n. 165 del 2007). Per tale profilo, si rinvia alla sezione del presente dossier dedicata al quadro normativo relativo al Capo I. Il comma 4 dispone infine, come di consueto, in ordine all'inserimento del provvedimento nella raccolta delle leggi dello Stato ed all'obbligo di osservazione.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione deve concludere l'esame del provvedimento entro il 31 dicembre 2009, termine di scadenza della delega per il Governo. Rileva al riguardo che rispetto al termine di 45 giorni previsti per l'espressione del parere, previsto per il 10 gennaio 2010, si renderà necessario concludere l'esame del provvedimento prima della scadenza della delega.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva innanzitutto che nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame sono state evidenziate, anche da parte del relatore sul provvedimento presso quel ramo del Parlamento una serie di criticità relative sia alla relazione tecnica, sia all'ASI che al problema dell'esatta delimitazione degli enti a cui ci si riferisce con il provvedimento in esame. A tal proposito, riterrebbe opportuno che il Governo fornisca chiarimenti relativamente a tutte le questioni segnalate. Sottolinea inoltre che andrebbe chiarito se il termine del 31 dicembre abbia carattere di perentorietà con riferimento al fatto che entro quel termine il Governo deve iniziare il procedimento per l'attuazione della delega.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che entro il 31 dicembre il Governo deve approvare in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della delega; tale termine si pone anche quale termine ultimo per l'espressione del parere da parte della Commissione. Segnala altresì che il termine per l'esercizio della delega originariamente fissato in 18 mesi dalla delega è stato poi fissato a data fissa, cioè al 31 dicembre 2009. Sulle questioni di merito poste dal collega Bachelet, osserva che indubbiamente vi sono delle criticità, ma saranno affrontate nel corso della discussione.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, rilevando altresì che non si può proprio in ragione di tale importanza, procedere con tempi troppo affrettati. Dichiarando quindi la disponibilità del proprio gruppo ad approfondi-

dire adeguatamente le questioni poste dal provvedimento, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). (Nomina n. 53).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata autorizzata dal Presidente della Camera una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere al Governo, che risulta quindi fissato al 17 dicembre 2009.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda che l'assemblea della SIAE abbia già proceduto alla nomina a presidente dell'avvocato Giorgio Assumma, che quindi per quello che riguarda gli organi societari è già presidente. Naturalmente, la nomina è sottoposta all'approvazione del Governo e alla firma del Presidente della Repubblica e al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Aggiunge che nella scorsa seduta, a nome del proprio gruppo parlamentare, aveva anticipato, in via generale, un apprezzamento positivo circa la nomina dell'avvocato Assumma, chiedendone però l'audizione in Commissione prima del voto sulla proposta di nomina che lo riguarda.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che la prassi parlamentare consolidata non prevede la possibilità di svolgere audizioni di soggetti per i quali il Governo propone la nomina al Parlamento.

Ricardo Franco LEVI (PD) sottolinea come la prassi procedurale che non prevede la possibilità dell'audizione del nominato se non dopo la nomina, sia poco ragionevole. Il compito della Commissione è quello di capire nel merito quali siano gli intendimenti e le linee direttive che il nominato a presidente intende assumere.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda al collega Levi che l'interlocutore della Commissione in questo caso è solo il Governo che propone la nomina e non certo il nominato. Come ormai affermato in via consolidata, ricorda infatti che il parere parlamentare ha ad oggetto una valutazione della professionalità del designato ma non autorizza una verifica dei propositi di gestione del medesimo, non spettando in questa fase alla Camera la formulazione, anche solo diretta e implicita, di un indirizzo di gestione che impegni direttamente il designato, cosa che rientra nella piena competenza e responsabilità politica dell'esecutivo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda come il termine temporale ultimo per esprimere il parere circa la nomina sia quello del 17 dicembre; in assenza del parere della Commissione il Governo può procedere comunque alla nomina. Si dichiara quindi favorevole a rinviare il seguito della discussione alla settimana prossima. Ricorda inoltre che in sede di prima nomina dell'avvocato Assumma furono dalla Commissione precedentemente respinti due candidati che erano stati proposti. Anche nelle passate legislature, come ha ricordato correttamente la presidente Aprea, non si è mai acconsentito allo svolgimento di audizione di nominandi, non vorrebbe che si cominciasse ora, cambiando decisione a seconda del Governo. Nel caso della nomina del professore Maiani, per esempio, nella passata

legislatura non fu possibile svolgere un adeguato esame al riguardo.

Paola GOISIS (LNP) concorda con l'onorevole Barbieri, ritenendo opportuna una breve pausa di approfondimento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alla richiesta di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire e capire meglio la questione, al di là della persona dell'avvocato Giorgio Assumma. Ricorda infatti che la sua proposta di nomina non è stata fatta all'unanimità dall'Assemblea della SIAE e che organi di stampa hanno riportato malumori in vari ambiti ad esempio nel mondo dello spettacolo sulla figura proposta a presidente della SIAE. Avrebbe ritenuto opportuno operare una deroga in merito alla possibilità di audizione del presidente Assumma ma, in mancanza, ritiene possibile procedere all'audizione di altri soggetti interessati alla questione SIAE.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce ancora una volta che quanto viene richiesto alla Commissione parlamentare, in questo caso alla Commissione cultura, si sostanzia nel sostenere o respingere una proposta di nomina avanzata dal Governo. L'interlocutore della Commissione è il Governo al quale potranno essere richiesti tutti i chiarimenti necessari.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda come la necessità di approfondimento sulla nomina dell'avvocato Giorgio Assumma dipende anche dalla totale insufficienza del materiale di documentazione trasmesso dal Governo. Ricorda come già precedentemente la Commissione abbia votato nomi discussi, senza l'assenso del gruppo parlamentare al quale appartiene; se si chiede di riconfermare alla presidenza della SIAE un presidente che, a quanto si dice, ha contribuito a un « bilancio in rosso » della società stessa, è necessario un ulteriore approfondimento. Ritiene importante quindi rinviare la seduta, sottolineando come sia l'opposizione sia la maggioranza presenti in questa

Commissione non possono fungere, o essere ridotti, a « passacarte » del Governo. Sottolinea che la Commissione deve essere in grado di scegliere con cognizione di causa e ritiene che questa sia una prerogativa del parlamentare. Il Governo, almeno in queste materie, non ha una supremazia sul Parlamento che non può essere ridotto al ruolo di mero esecutore delle sue decisioni. Ribadisce l'esigenza di un rinvio dell'esame per un ulteriore approfondimento.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea come il caso Maiani e il caso Assumma siano differenti in quanto per Maiani si trattava di una prima nomina e non di una riconferma, mentre per l'avvocato Assumma è una riconferma a ruolo di presidente della SIAE e per questo a buon conto, si può chiedere conto di quanto già fatto.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ritiene che le procedure siano e debbano rimanere sempre le stesse. Ricorda come in legislature passate pur con il parere contrario della Commissione, le nomine siano comunque passate. Aggiunge che il parlamentare ha diritto di votare contro e, se lo ritiene opportuno, di lasciare a verbale valutazioni politiche, naturalmente chiedendo tempi congrui per approfondimenti, se i tempi lo consentono. Preannuncia comunque anche a nome del proprio gruppo parlamentare, il voto favorevole sulla proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della SIAE.

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo per una precisazione, ritiene di dover tranquillizzare il collega Barbieri, ben sapendo che le procedure non variano a seconda dei colori dei Governi. Ribadisce le sue perplessità circa le prassi instaurate, in base alle quali la Commissione può solo dire sì o no sul nominato senza poter intervenire nel merito. Si riserva quindi, nel rispetto delle sue prerogative parlamentari, di esprimere una sua articolata motivazione di voto nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritiene che i resoconti della Commissione, che sono sempre puntuali e precisi, siano fatti per essere letti. Ricorda infatti che dal resoconto della Commissione cultura del 2 dicembre 2009 risulta chiaramente che l'onorevole Levi, intervenendo a nome del suo gruppo, si è espresso favorevolmente sulla nomina di Assumma. Rammenta che, nonostante vi siano state precedenti votazioni relativamente ad altri mandati, dal 2005 al 2009, solo oggi sia sentita la necessità di audire l'avvocato Giorgio Assumma, proprio al momento del rinnovo della sua nomina. Ribadisce quindi che la Commissione è nelle condizioni per procedere all'espressione del competente parere, che propone sia favorevole alla nomina dell'avvocato Assumma a presidente della SIAE. Invita i colleghi che lo desiderano a compiere tutti gli approfondimenti necessari ed anche a votare contro la nomina di Assumma se non sono d'accordo, assumendosene la responsabilità.

Chiede quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con la proposta del relatore, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno rinviare l'avvio della discussione della sede legislativa sull'atto n. 2131, al fine di completare alcuni importanti approfondimenti.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con la proposta della collega Ghiz-

zioni, propone di rinviare il seguito della discussione dell'atto indicato ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Manuela DI CENTA (PdL) sottolinea con soddisfazione l'avvenuta stipulazione di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, che prevede il finanziamento, con risorse in parte statali e in parte del CONI, di un progetto sperimentale che darà la possibilità di svolgere attività motoria a 250.000 studenti di scuole elementari. Rimarca l'importanza del progetto, siglato il 2 dicembre scorso, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che prevede che l'attività motoria contribuisca alla formazione degli alunni delle scuole elementari.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ritiene importante che sul tema sia svolta un'audizione con i soggetti competenti, al fine di comprendere esattamente come si articolerà il progetto.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) segnala l'importanza del progetto, che può contribuire anche a dare un'occupazione ai laureati in scienze motorie.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che si tratta di un progetto « molto controverso », del quale si discute da tempo.

Manuela DI CENTA (PdL) ribadisce che l'importanza del progetto è principalmente quella di rivolgersi ad alunni e insegnanti.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) non disconosce le finalità principali del provvedimento, rilevando peraltro che se vi è la

possibilità di trovare posti di lavoro, si tratta comunque di qualcosa di positivo.

La seduta termina alla 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.10 alle 18.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE LEGISLATIVA

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. C. 2131, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

ALLEGATO 1

5-01723 Marco Carra: Contributi economici al Festival della letteratura di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Carra con la quale chiede informazioni circa il riconoscimento di un contributo economico al Festival della letteratura di Mantova che si è svolto dal 9 al 13 settembre 2009, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Generale per i Beni librari, articolazione del Ministero per i Beni e le attività culturali competente nella materia *de qua*, cura gli adempimenti connessi alle istanze concernenti le richieste di contributi:

a favore di istituzioni culturali sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 534 del 1996;

per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro ad eccezione di enti statali, enti locali ed università, sulla base di quanto previsto dalla circolare del 4 febbraio 2002, n. 17.

La predetta legge 534 del 1996 prevede, all'articolo 1, che le istituzioni possano essere ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale e, all'articolo 8, di poter concedere alle istituzioni non inserite in tabella contributi annuali; per ognuna delle due opportunità i citati articoli fissano una serie di necessari requisiti che debbono essere posseduti dagli istituti che richiedono i suddetti contributi.

Ciò premesso, rappresento che il decreto interministeriale relativo alla tabella di cui al predetto articolo 1 valida per il triennio 2009-2011 è stato firmato in data 17 novembre 2009 e che le istanze per il successivo triennio potranno essere presentate entro il mese di maggio dell'ultimo anno di vigenza della tabella suddetta.

Per quanto riguarda, invece, i contributi annuali ex articolo 8, il termine di presentazione delle domande è fissato nell'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio di ciascun anno.

Per completezza di informazione faccio inoltre presente che le specifiche modalità di presentazione delle istanze, successivamente vagliate da apposite Commissioni, sono indicate nella circolare del 4 febbraio 2002, n. 16.

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di concessione di contributi per convegni e pubblicazioni prevista dalla citata circolare n. 17 del 4 febbraio 2002, rappresento che le relative istanze debbono essere presentate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio di ogni anno.

In relazione a quanto esposto, evidenzio che la possibilità di apporti economici al predetto Festival non può prescindere, per quanto di esclusiva competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, da una richiesta da parte di un organismo culturale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa ovvero da specifica richiesta di patrocinio che, nel caso del Festival di Mantova, non risulta essere stata presentata.

ALLEGATO 2

5-01935 Garagnani: Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione, l'onorevole interrogante chiede iniziative volte a chiarire che l'insegnamento della religione nelle scuole deve essere considerato come insegnamento della religione cattolica, apostolica, romana e a chiarire, inoltre, che i dirigenti scolastici sono tenuti ad applicare la normativa in materia evitando interferenze nelle scelte delle famiglie o degli studenti nonché penalizzazioni orarie per gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica.

Al riguardo, faccio presente quanto segue.

In primo luogo, è condivisibile l'affermazione secondo cui è necessario tenere presente, nel rispetto della Costituzione e dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini, che la tradizione culturale giudaico-cristiana è parte essenziale della nostra identità.

Trattasi di un'affermazione che trova pieno fondamento nel nostro ordinamento e, in particolare, nell'articolo 7 della Costituzione e nella legge n. 121 del 25 marzo 1985, concernente la « Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale », del 18 febbraio 1984, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. La stessa legge n. 121, infatti, richiamata dagli articoli 309 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994 – Testo unico delle leggi vigenti in materia di istruzione – all'articolo 9 dispone testualmente che « La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del

patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ».

Quanto ai contenuti di detto insegnamento, il protocollo addizionale annesso alla citata legge n. 121 del 1985, al punto 5, lettera *b*), stabilisce che con intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana sono determinati i programmi di insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi di scuola. Nell'intesa firmata il 14 dicembre 1985 è stato poi precisato che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. I programmi di insegnamento della religione cattolica sono stati poi adottati, come è noto, in relazione ai vari ordini e gradi di scuole, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la C.E.I.

Secondo quanto previsto dalle relative intese va dunque impartito tale insegnamento. Sul tema il Governo ha già riferito in questa stessa sede il 29 luglio 2008 rispondendo all'atto n. 5-00207 del medesimo interrogante. Confermo quindi la risposta fornita in tale occasione, ribadendo che l'ordinario diocesano – qualora ravvisi situazioni di non conformità dell'insegnamento della religione cattolica rispetto a quanto previsto dalle stesse intese – ha propri poteri d'intervento che possono eventualmente condurre alla revoca

dell'idoneità. Così pure, qualora gli uffici che operano nel territorio ritengano necessario segnalare eventuali situazioni particolari, non riconducibili a espressioni della libertà di insegnamento nell'ambito degli ordinamenti vigenti, sarà loro cura di fornire, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, le occorrenti precisazioni.

Detto questo in merito alla prima questione segnalata, passo all'altra questione posta, concernente la collocazione dell'insegnamento in parola nel quadro degli orari di lezione.

A questo proposito, ricordo che il protocollo addizionale firmato il 18 febbraio 1984 ha demandato ad una intesa tra le competenti autorità scolastiche italiane e la Conferenza episcopale italiana la determinazione, fra l'altro, delle modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni.

La menzionata intesa del 14 dicembre 1985 prevede in particolare che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado – a queste sembra volersi riferire l'onorevole interrogante facendo menzione del Liceo scientifico « Fermi » – l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici in vigore; prevede, inoltre, che la collocazione oraria delle lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

È noto che sulla legittimità costituzionale dell'articolo 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5, lettera *b*, numero 2, del protocollo addizionale si è pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991, dichiarando non fondate le questioni sollevate.

In relazione all'argomento ora in discussione, la Consulta ha stabilito che l'insegnamento di religione cattolica, com-

preso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia non è causa di discriminazione e non contrasta – essendone anzi una manifestazione – col principio supremo di laicità dello Stato; ha inoltre affermato che « Quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni nessuna violazione dell'articolo 2 della Costituzione è ravvisabile » ed ha sottolineato che « l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito ... nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche ». Nella sentenza n. 13 del 1991, la Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica si determina « uno stato di non obbligo », da qui l'ulteriore possibilità di scegliere, eventualmente, anche di allontanarsi dall'edificio scolastico.

A seguito della citata sentenza della Consulta n. 13 del 1991, il Ministero ha diramato la circolare n. 9 del 18 gennaio 1991, nella quale sono state riportate le considerazioni e le conclusioni cui è pervenuta la Corte e sono state contestualmente fornite le consequenziali indicazioni. In particolare, sempre in relazione al tema oggi in discussione, si è rilevato che – sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale – resta ferma la piena legittimità della « collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni », con la conseguenza che nella formazione del quadro-orario l'insegnamento stesso va collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5, lettera *b*, numero 2, del protocollo addizionale è stata poi nuovamente portata all'esame della Corte Costituzionale, con ordinanza

del Pretore di Trani del 13 maggio 1991, nella parte in cui non prevedono la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore intercalari. La Consulta, con sentenza n. 290 del 4 giugno 1992, ha nuovamente confermato l'avviso precedentemente espresso ed ha dichiarato inammissibile la questione sottoposta.

Questo è, dunque, il quadro normativo di riferimento, come chiarito dalla Corte Costituzionale.

I dirigenti scolastici sono tenuti alla stretta osservanza del descritto quadro normativo, evitando qualsivoglia forma di discriminazione sia per gli alunni avvalentisi che per gli alunni non avvalentisi.

Per l'attuazione del diritto di avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, nonché per l'attuazione del diritto di scelte alternative da parte dei non avvalentisi, si provvede organizzando il quadro orario in modo che non si abbiano per gli uni e per gli altri effetti comunque discriminanti. A tal proposito, va anche considerato che l'insegnamento della religione cattolica viene impartito per due ore settimanali nella scuola primaria e per un'ora settimanale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e che il docente specialista di religione cattolica presta il proprio

servizio su più classi (mediamente 11 per la scuola primaria, 18 per la scuola secondaria); è pertanto assai difficoltoso evitare che per alcune classi l'orario di insegnamento della religione cattolica sia collocato alla prima ovvero all'ultima ora di lezione, alla stregua di tutte le altre discipline.

Detto questo in linea generale, per quanto riguarda specificamente l'Emilia-Romagna la competente direzione scolastica regionale ha riferito che nell'anno scolastico in corso qualche problema è sorto in seguito all'introduzione della normativa che ha modificato il sistema delle compresenze, riducendo la disponibilità di docenti da destinare all'insegnamento delle materie alternative e determinando in tal modo delle difficoltà organizzative in alcune scuole.

Proprio al fine di evitare possibili discriminazioni e penalizzazioni derivanti da tali difficoltà organizzative, l'Ufficio scolastico provinciale di Bologna ha autorizzato le richieste dei dirigenti scolastici di poter conferire ore eccedenti ai docenti disponibili, garantendo in tal modo con pari dignità il corretto svolgimento dell'insegnamento della religione cattolica e contestualmente l'insegnamento delle materie alternative.

ALLEGATO 3

5-02025 Mosca: Convocazione delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Mosca ed altri con la quale si sollecita la convocazione delle Commissioni dello spettacolo dal vivo al fine di dare certezza ad associazioni ed enti che hanno presentato richiesta di contributi nell'anno 2008.

A tal proposito voglio anzitutto premettere che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, in sede di riordino degli organi collegiali operanti presso questo Ministero, ha confermato le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante operanti presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo che, come noto, svolgono una funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento delle predette commissioni consultive sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto n. 89 del 2007, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed esse durano in carica due anni, periodo scaduto in data 25 luglio 2009.

Ciò premesso, voglio evidenziare che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto n. 89 del 2007, questo Ministero tre mesi prima della scadenza del 25 luglio 2009, ricevute le relazioni predisposte da ciascuno dei predetti organismi per il Ministro per i beni e le attività culturali, le ha

trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione sulla perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata per ulteriori due anni.

Nel contempo questo Dicastero rilevata, per quanto di sua competenza, la perdurante utilità degli organismi consultivi in argomento, ha predisposto e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la citata proroga biennale, da adottarsi su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 133 del 2008.

Successivamente, in data 9 novembre 2009 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga biennale degli organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali e, in pari data, sono stati firmati dal Ministro i decreti di nomina dei componenti delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

A tal ultimo proposito voglio peraltro rappresentare che tutte le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo si sono riunite tra il 17 ed il 23 novembre 2009 ed hanno concluso rapidamente i lavori in agenda permettendo così di provvedere immediatamente, nei settori ove è stato possibile, al pagamento dell'integrazione dell'acconto dei contributi in argomento.

ALLEGATO 4

5-02039 Ghizzoni: Sull'erogazione dell'incentivo riconosciuto agli studenti meritevoli in base alla legge n. 1/2007.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è già noto all'onorevole interrogante la legge n. 1 del 2007 recante « Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università » ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati tra l'altro ad incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo, sulla base dei percorsi di istruzione e prevedendo incentivi anche di natura economica.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, che reca « Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studi nei percorsi d'istruzione », emanato in attuazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 2, comma 1, lettera *d*), ha previsto, all'articolo 5, che prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca, il programma nazionale delle eccellenze che intende valorizzare riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore.

L'articolo 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce una procedura alla quale sono ammessi soggetti interni ed esterni all'Amministrazione per l'individuazione delle eccellenze relative a gare e competizioni nazionali ed internazionali, nonché Olimpiadi e certamina, per dare riconoscimento ai risultati più elevati conseguiti dagli studenti che vi partecipano.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, il Ministro, ai fini della valorizzazione delle eccellenze,

può tener conto della votazione conseguita dagli studenti all'esame di Stato conclusivo del corso di studi superiore.

Il programma annuale sopra descritto, comprendente le varie tipologie di eccellenze da valorizzare, deve, per altro, stabilire le risorse finanziarie dedicate e la quota *pro-capite* da assegnare agli studenti eccellenti sulla base delle disponibilità di bilancio annualmente destinate al predetto fine.

Il Ministro, in data 17 giugno 2009, ha adottato il provvedimento con il quale è stato definito il programma di individuazione delle eccellenze, per l'anno scolastico 2008-2009, comprendente i risultati delle gare e competizioni, indicate nella tabella A, e la votazione di 100, con l'attribuzione della lode, conseguita dagli studenti all'esame di Stato dello stesso anno scolastico.

Sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate al capitolo 1512 del bilancio del Ministero, pari a euro 3.862.401,00, è stata poi indicata la misura di un terzo dello stanziamento totale da destinare alla tipologia di eccellenze riguardanti gare e competizioni e di due terzi dello stanziamento totale da destinare alla tipologia relativa alla votazione degli esami di maturità.

L'importo di euro 650,00 è stato quindi determinato dalla ripartizione della quota dei 2/3 dell'intero stanziamento per il numero degli studenti, circa 4.000, che hanno conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di Stato dell'anno scolastico 2008-2009.

Tale quota *pro-capite* quindi non è stabilita per legge, ma dipende dalla di-

sponibilità annuale prevista nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero e dal numero degli studenti interessati.

Pertanto, per l'anno scolastico 2008-2009 è stato erogato per ciascun allievo l'importo di euro 650,00; ove dovessero essere stati corrisposti importi maggiori trattasi di decisioni assunte autonomamente dalle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda poi la questione relativa alla tassazione del predetto premio corrisposto sotto forma di beneficio economico la medesima è ora superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti in un primo tempo l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, aveva ritenuto che gli incentivi economici di cui trattasi fossero riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dall'articolo 50, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. e, per-

tanto, assoggettati a ritenuta di acconto, in quanto equiparati alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ha avuto particolare risalto nelle testate giornalistiche della stampa del 28 ottobre scorso.

Successivamente su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di riesaminare la questione, come si rileva dal comunicato stampa dell'Agenzia stessa del 28 ottobre 2009, ed a seguito di una più approfondita analisi della materia ha rivisto l'interpretazione data ritenendo detti incentivi economici non assimilabili alle borse di studio e, quindi, non più tassabili, in quanto non finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione, bensì a perseguire il fine di stimolare ed accrescere l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01283 Delfino: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.	
5-01297 Capitanio Santolini: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-01601 Caparini: Regolamentazione del settore della distribuzione pubblicitaria <i>door to door</i>	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-01598 Fava: Problematiche connesse alla produzione di energia elettrica in Sicilia	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della rete di distribuzione del carburante	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	84
5-01889 Viola: Autorizzazione per la realizzazione di una centrale elettrica a turbogas nell'area di Cona in provincia di Verona	76
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	86
5-02022 Fava: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda OEM di Bozzolo ..	76
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	87
5-02038 Marco Carra: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda « Carla Carini » a Moglia, in provincia di Mantova	77
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	88

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A – Rel. Raisi	77
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Raffaele VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro, salute e politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 16.10.

5-01283 Delfino: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.

5-01297 Capitanio Santolini: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che giunge a distanza di circa sei mesi dalla presentazione degli atti ispettivi in titolo. Pur apprezzando l'impegno del Governo ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, sottolinea che la situazione della società Magna Charta srl, in questo periodo di tempo è ulteriormente peggiorata e che, entro il prossimo 31 dicembre, la produzione sarà trasferita in provincia di Potenza. Sottolinea, infine che, dei 138 lavoratori, solo cinque hanno accettato di trasferirsi a lavorare presso il nuovo impianto.

5-01601 Caparini: Regolamentazione del settore della distribuzione pubblicitaria door to door.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, giudicando, da un lato, non applicabili ai lavoratori che svolgono attività di distribuzione di volantini le modalità di pagamento indicate quali i buoni cartacei ovvero telematici e, dall'altro, ribadendo l'utilità di introdurre misure finalizzate a limitare il fenomeno del lavoro sommerso come il cartellino con fotografia per ciascun distributore.

5-01598 Fava: Problematiche connesse alla produzione di energia elettrica in Sicilia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni FAVA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della rete di distribuzione del carburante.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-01889 Viola: Autorizzazione per la realizzazione di una centrale elettrica a turbogas nell'area di Cona in provincia di Verona.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e stigmatizza, in particolare, la mancanza di coordinamento tra i pareri, in alcuni casi contrastanti, espressi dai diversi livelli territoriali e la Commissione nazionale VIA. Preannuncia inoltre che seguirà con grande attenzione le notizie riguardanti la possibile localizzazione di una centrale nucleare nella regione Veneto.

5-02022 Fava: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda OEM di Bozzolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni FAVA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, esprimendo tuttavia meraviglia per il fatto che né la proprietà né le organizzazioni sindacali abbiano inteso coinvolgere il Ministero dello sviluppo economico per l'aper-

tura di un tavolo di confronto. Auspica pertanto che l'interesse manifestato dal Governo per la positiva conclusione della vertenza possa contribuire a risolvere le difficoltà in cui versa attualmente la cosiddetta industria del freddo particolarmente diffusa sul territorio mantovano.

5-02038 Marco Carra: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda «Carla Carini» a Moglia, in provincia di Mantova.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto e lamenta il totale disinteresse del comune di Moglia nei confronti della vicenda che coinvolge 58 lavoratori. Ritiene utile l'apertura di un tavolo di confronto al fine di garantire la

continuità produttiva di un importante stabilimento del territorio mantovano.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.55.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A – Rel. Raisi.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 18.45 alle 19.10.

ALLEGATO 1

5-01283 Delfino: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.**5-01297 Capitanio Santolini: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare congiuntamente, in quanto inerenti ad analogo argomento, le interrogazioni degli Onorevoli Delfino e Capitanio Santolini relative alla situazione occupazionale dell'azienda SCA Hygiene Products spa, sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici della Amministrazione che rappresento e della Regione Toscana.

La SCA Hygiene Products spa, facente parte della multinazionale svedese SCA, opera nel settore dei prodotti per l'igiene, con 2.002 dipendenti in Italia, di cui 1.060 in Toscana.

Con lettera del 27 marzo 2009, l'azienda in parola ha avviato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 223/1991, la procedura di licenziamento collettivo, per cessazione di attività, nei confronti dei 128 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Pratovecchio (Arezzo).

L'azienda ha posto a base di tale decisione l'aggravamento della situazione economica e finanziaria, che ha coinvolto tutti i settori produttivi a livello mondiale, e la necessità di garantire i livelli occupazionali degli altri sette siti produttivi sparsi sul territorio italiano.

Conseguentemente, il 15 giugno 2009, presso la sede della Provincia di Arezzo, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della società in parola e delle organizzazioni sindacali, della Provincia, del Comune di Pratovecchio e della competente Direzione del lavoro, volto ad individuare

le soluzioni più idonee a garantire continuità produttiva ed occupazionale nello stabilimento di Pratovecchio.

All'esito di tale incontro è stato sottoscritto dalle parti un verbale di accordo con il quale la SCA ha assicurato il proseguimento dell'attività produttiva dello stabilimento di Pratovecchio fino al 31 dicembre 2009, impegnandosi, nel contempo, ad individuare ogni strumento utile a ridurre l'impatto sui lavoratori derivante dalla chiusura dello stabilimento nonché a richiedere l'intervento della CIGS in favore dei medesimi.

In conformità a quanto convenuto nella predetta sede, l'azienda ha, quindi, posto in essere le seguenti iniziative.

Con atto notarile del 7 agosto 2009, l'azienda in parola ha ceduto ad un'azienda del Gruppo, MAGNA CARTA s.r.l, la cartiera (ad esclusione delle linee di trasformazione della carta), i fabbricati, i terreni e gli impianti di cogenerazione esistenti in Pratovecchio, con contestuale passaggio di ventiquattro dei venticinque lavoratori ai medesimi addetti.

La SCA sta, inoltre, procedendo al graduale smontaggio di tutte le linee di trasformazione della carta ed al trasferimento delle stesse presso altri siti ubicati nella Regione Toscana; al momento, sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio del lavoro, informo che solo cinque, dei cento lavoratori addetti a tali reparti, hanno manifestato la loro disponibilità al trasferimento presso i siti ubicati nelle province di Pistoia e Lucca.

Per completezza espositiva tengo a precisare che, entro la fine dell'anno corrente, la proprietà della MAGNA CARTA srl sarà trasferita alla cartiera C.A.MA. di Pietrabuona (Pistoia).

Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle Parti Sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in

Governo e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 2

5-01601 Caparini: Regolamentazione del settore della distribuzione pubblicitaria door to door.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Caparini, che pone all'attenzione l'esigenza di regolamentare l'attività di volantinaggio, sulla base delle notizie acquisite presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, passo ad illustrare quanto segue.

L'attività di distribuzione di volantini si connota, peculiarmente, per la discontinuità e per l'assoggettabilità a diverse varianti, quali quelle atmosferiche ed ambientali; tale attività, quindi, svolta, come detto, in maniera discontinua e saltuaria ed avente natura meramente occasionale, può essere ricondotta, secondo la vigente normativa, dettata dal decreto legislativo n. 276/2003, e tenuto conto delle concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa medesima, nell'ambito del lavoro intermittente o di quello accessorio.

In particolare, il contratto di lavoro intermittente, attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione lavorativa (articolo 33 e ss. decreto legislativo n. 276/2003), può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Con il decreto ministeriale 23 ottobre 2004, il Ministero che rappresento ha individuato i casi in cui può farsi ricorso al contratto di lavoro intermittente, am-

mettendone la stipulazione in relazione alle attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Con riferimento, invece, al lavoro accessorio, premettendo che il legislatore ha introdotto tale tipologia contrattuale con l'intento di ricondurre in uno specifico ambito prestazioni di lavoro che rischierebbero, altrimenti, di rimanere totalmente sommerse, faccio presente che l'attività di volantinaggio può farsi rientrare tra quelle menzionate all'articolo 70, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 276 del 2003, laddove, nell'ambito della definizione delle prestazioni in parola e del loro campo di applicazione, si fa riferimento alla consegna « porta a porta » nonché alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

In proposito, l'Amministrazione che rappresento, in sede di risposta ad un interpello in materia (17/2009), ha chiarito che, oltre alle attività legate alla distribuzione e alla vendita di giornali, si possono considerare prestazione di lavoro accessorio anche le attività svolte dai distributori ambulanti di volantini pubblicitari o di fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana e periodica anche gratuita.

Il pagamento del corrispettivo, per prestazioni di tipo accessorio, può avvenire attraverso buoni cartacei ovvero mediante la fruizione di « buoni telematici »; entrambe le procedure hanno analoga efficacia e sono indifferentemente utilizzabili dalle parti. In proposito preciso che per le

attività occasionali retribuiti attraverso i buoni lavoro è prevista l'esenzione da imposizione fiscale.

Per quanto concerne, infine, la difficoltà, evidenziata nell'atto parlamentare di individuare i lavoratori e le ditte che operano in tale settore, sia al fine di contrastare il lavoro cosiddetto « sommerso » che a fini antielusivi sotto il profilo fiscale, mi sembra opportuno evidenziare che il datore di lavoro, prima di consegnare al lavoratore i buoni deve

intestarli scrivendo, su ciascuno di essi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del lavoratore destinatario, la data della relativa prestazione e infine convalidarli con la propria firma.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, si può concludere che, a legislazione vigente, è possibile fare riferimento, per la disciplina delle attività di che trattasi, alle tipologie contrattuali sopra descritte, quando ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

ALLEGATO 3

5-01598 Fava: Problematiche connesse alla produzione di energia elettrica in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che i dati statistici sul sistema elettrico della Regione Sicilia, riportati nell'atto in esame, si discostano dagli analoghi dati regionali, elaborati dalla società TERNA per l'anno 2008, reperibili, tra l'altro, sul sito *internet* della società. Da tali dati emerge, infatti, che il saldo tra la produzione ed il fabbisogno di energia elettrica in Sicilia è inferiore ad 1 terawattore (TWh).

Si evidenzia, inoltre, che il sistema elettrico della Sicilia opera in condizioni di sicurezza, seppur con ridotti margini di riserva, in quanto il limitato sviluppo della rete elettrica a 380 KV costituisce un ostacolo alla piena funzionalità delle centrali presenti sull'isola.

In considerazione di tali criticità, la società TERNA S.p.A. ha individuato, nell'ambito del proprio Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, degli interventi, sulla rete a 380 KV, ritenuti essenziali ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico dell'isola. Tali interventi riguardano:

1) la realizzazione di un nuovo collegamento tra la Sicilia e la penisola Italiana « Sorgente (ME) – Rizziconi (RC) ». A tal riguardo, si evidenzia che per tale collegamento si è concluso l'*iter* istruttorio sia per la parte in cavo che per la parte in linea aerea. Il relativo decreto di autorizzazione, predisposto dal MiSE, è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la controfirma. La società TERNA prevede di completare i lavori e mettere in servizio la linea entro il 2013;

2) la realizzazione delle linee interne di trasmissione « Chiaramonte Gulfi (RG) – Ciminna (PA) » e « Paternò (CT) – Pantano (CT) – Priolo (SR) ». Al riguardo si segnala che nel settembre 2008 è stato formalizzato l'accordo tra la Regione Sicilia e la società TERNA per l'identificazione dei rispettivi corridoi ed è, attualmente, in corso, presso la Regione, la concertazione con gli altri Enti territoriali al fine di individuare le fasce di fattibilità. Nell'ipotesi di rilascio delle relative autorizzazioni, da parte della Regione, entro il 2010, TERNA prevede di completare i lavori e mettere in servizio le predette linee entro il 2013.

Per quanto riguarda la richiesta di energia da parte della Regione Sicilia, si segnala che la recente contrazione dei consumi elettrici, registrata a livello nazionale, non ha interessato l'isola, il cui fabbisogno risulta stabile e, scarsamente dipendente dai fattori economici in quanto correlato principalmente agli usi civili ed alle condizioni meteorologiche.

Per quanto concerne la produzione interna di energia elettrica, si evidenzia che, ad eccezione dell'entrata in esercizio dell'impianto di ERG « Nuce Nord », non è previsto, nei prossimi tre anni, alcun collegamento alla rete dell'isola di nuove centrali termoelettriche di grossa taglia.

Si ritiene, quindi, necessario mantenere costante la capacità di produzione di energia elettrica nell'isola fino al 2013, in attesa del completamento dei predetti interventi sulla rete previsti da TERNA. Eventuali limitazioni della suddetta capacità di generazione potrebbero, infatti, comportare una gestione non in sicurezza

del sistema elettrico della Regione. Ciò potrebbe comportare distacchi dell'energia elettrica, in ampie aree dell'isola, in caso di avarie agli impianti di generazione o agli elementi di rete, ovvero distacchi a rotazione del carico alimentato, in caso di periodi di maggior carico elettrico.

Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di limitare il rischio che si verificano tali eventi, si è attivato per valutare attentamente tutti i procedimenti finalizzati al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attualmente in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi sia alle centrali esistenti in Sicilia sia a quelle ubicate sul territorio nazionale.

Al riguardo, si osserva che, nell'ambito di tali procedimenti, le prescrizioni autorizzative, formulate dai vari gruppi istruttori della Commissione IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*), potrebbero, talvolta, prevedere prestazioni ambientali talmente restrittive per gli impianti da comportare limitazioni all'attuale capacità di generazione.

In considerazione di tali aspetti, il MiSE ha, quindi, ritenuto, nell'ambito del complesso *iter* istruttorio della centrale Edipower nel Comune di San Filippo del Mela (ME), di dover coinvolgere, nelle specifiche valutazioni tecniche relative alla gestione in sicurezza del sistema elettrico, la società TERNÀ, in qualità di concessionario della rete di trasmissione nazionale.

A seguito delle valutazioni e delle osservazioni presentate dal gestore, il gruppo

istruttore della Commissione IPPC ha ritenuto opportuno riconsiderare alcuni aspetti del proprio parere istruttorio.

In sede di IV riunione della Conferenza di servizi, tenutasi il 23 luglio 2009, è stata, infatti, raggiunta, a conclusione del lungo dibattito, una sostanziale convergenza tra le prescrizioni imposte dal gruppo istruttore e le istanze del gestore. Attualmente, si è in attesa del rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'opera di concertazione, messa in atto dal MiSE nel caso della centrale di San Filippo del Mela, sarà, sicuramente, attuata anche per i procedimenti relativi alle altre centrali siciliane al fine di preservare la capacità di generazione del parco termoelettrico esistente, garantendo, in tal modo, livelli adeguati di sicurezza nella gestione della rete elettrica dell'isola.

Per quanto attiene, infine, l'eventuale impatto sui prezzi dell'energia elettrica che potrebbero determinarsi in caso di una riduzione della potenza installata nella Regione Sicilia, si ritiene che l'applicazione delle misure, previste dalla legge n. 2/09 (relative al miglioramento dell'efficienza dei mercati di scambio dell'energia elettrica) e dalla legge n. 99/09 (relative allo snellimento delle procedure di autorizzazione alla costruzione di infrastrutture energetiche), possa condurre ad un più efficiente funzionamento delle infrastrutture e del mercato, contrastando in tal modo l'eventuale aumento dei prezzi.

ALLEGATO 4

5-01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della rete di distribuzione del carburante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si evidenzia, in primo luogo, che in Italia la gestione degli impianti di distribuzione carburanti viene effettuata, per gli impianti di proprietà delle compagnie petrolifere, tramite la gestione diretta o con affidamento a terzi.

Nell'affidamento a terzi, la compagnia petrolifera affida la gestione degli impianti di proprietà mediante un contratto di comodato in uso gratuito, collegato/vincolato ad un contratto di fornitura in esclusiva, con l'obbligo per il gestore di rifornirsi esclusivamente dalla società proprietaria dell'impianto o dalla ditta da essa designata.

Il rapporto contrattuale in essere prevede perciò, per legge, la cessione in comodato dell'impianto associata alla fornitura in esclusiva dei carburanti. Tale rapporto contrattuale risulta inoltre conforme alla normativa nazionale e comunitaria e non inserisce elementi che possano limitare la concorrenza.

Infatti, sulla legittimità della clausola di fornitura in esclusiva dei carburanti, da parte delle compagnie petrolifere ai gestori, si è più volte espressa la Corte di giustizia europea e, recentemente, anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

In particolare l'Autorità, nel corso del mese di ottobre 2009, si è espressa rilevando che, nella pratica della fornitura in esclusiva dei carburanti, non sussistano elementi di fatto o di diritto sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine conoscitiva. Inoltre ha osservato che, relativamente alle pratiche di diversificazione dei prezzi all'ingrosso operate dalle società

petrolifere, sebbene si riconoscano possibili ricadute negative per singoli operatori, allo stato attuale non sembra che derivino effetti restrittivi sui mercati della distribuzione in rete dei carburanti per auto-trazione, tali da rendere necessario un intervento dell'Autorità.

Nei riguardi della richiesta dell'interrogante su quali siano gli intendimenti del Governo in materia di rapporti contrattuali tra le compagnie petrolifere ed i gestori della rete di distribuzione, si osserva che le condizioni economiche connesse con la fornitura attengono ad un rapporto di tipo privatistico tra gestore ed azienda fornitrice e, peraltro, riflettono accordi economici di tipo sindacale definiti tra le rappresentanze a livello nazionale di categoria e le singole aziende conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente (decreto legislativo 32/1998 e legge n. 57/2001 recante « Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati »).

Infine, in merito alla richiesta dell'interrogante relativa alle iniziative che il Governo intenda assumere, « al fine di favorire, nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, un sistema più equilibrato di relazioni contrattuali tra le compagnie petrolifere ed i gestori della rete distributiva, volto a garantire un'efficiente organizzazione della distribuzione, sia in termini di prezzo di carburanti, sia di qualità del servizio », si evidenzia, in primo luogo, che al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della sopraccitata normativa, è assegnata una funzione di mediazione delle vertenze collettive, che viene attivata a richiesta di una delle parti.

Al riguardo, si fa presente che un'attenta funzione di mediazione, su richiesta delle Organizzazioni di categoria dei gestori (FaibConfesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio), è stata svolta, nel corso del 2008-2009, tra le stesse Organizzazioni ed ENI, nell'ambito del rinnovo del contratto di categoria.

Si aggiunge, inoltre, che le problematiche di settore di più ampio respiro sono trattate attraverso un altro strumento, istituito nel giugno 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico. Ci si riferisce al Tavolo permanente sul mercato dei prodotti petroliferi, istituito per trovare soluzioni in grado di incidere sui problemi strutturali del settore e ridurre la differenza del costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri Paesi europei.

Si evidenzia che le ultime riunioni del Tavolo si sono tenute a luglio ed agosto del corrente anno e sono state finalizzate ad approfondire il confronto con gli operatori e le categorie interessate per rendere il settore più moderno, efficiente e concorrenziale.

Si fa presente, infine, che, anche con il Protocollo d'intesa, stipulato in data 20 giugno 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti, è stata avviata, ed è tuttora in corso, una ricerca di concertazione, finalizzata allo studio di possibili soluzioni sui molteplici temi di interesse della categoria, volta a migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione dei carburanti e la diversificazione dei servizi offerti.

Si ritiene, infatti, che una efficiente organizzazione della distribuzione dei carburanti possa comportare anche una riduzione del prezzo della benzina a vantaggio dei clienti finali.

La Società Elettra GLL (ora Idroelettrica Lombarda S.r.l.), in data 21 marzo 2003, ha presentato istanza, ai sensi della legge n. 55/2002, per la costruzione e

l'esercizio di un impianto a ciclo combinato della potenza di 800 MW da realizzarsi nel Comune di Cona, in località Cantarana.

In data 28 marzo 2003, il MiSE ha dato avvio al procedimento istruttorio, convocando la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale la Società Elettra è stata invitata a fornire delle integrazioni.

In data 25 agosto 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Si precisa, inoltre, che del decreto di V.I.A è parte integrante la deliberazione regionale n. 1505/2008, nella quale la Regione Veneto, nell'esprimere il proprio parere ai sensi della legge n. 349/86, stabilisce di «subordinare l'autorizzazione della centrale di Cona all'eventuale esito negativo della procedura relativa alle centrali di Loreo e di Porto Tolle».

Per quanto concerne la posizione della Provincia di Venezia, tenuto conto che tale Ente non rientra tra quelli che devono esprimersi ai fini del rilascio del parere previsto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si evidenzia che nel parere della Commissione VIA, allegato al citato decreto, si prendeva atto del parere negativo della Giunta Provinciale di Venezia del luglio 2007.

Si fa presente, comunque, che la stessa Commissione VIA della Provincia di Venezia, nell'esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, alla lottizzazione dell'area PIP Cantarana, interessata dal sito dell'impianto di Cona, aveva ritenuto che non vi fossero vincoli alla realizzazione della centrale.

Considerato, infine, che i procedimenti istruttori relativi alle centrali di Loreo e di Porto Tolle non sono ancora conclusi, il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di Cona sarà subordinato alla posizione definitiva che la Regione Veneto esprimerà in sede di Conferenza dei Servizi.

ALLEGATO 5

5-01889 Viola: Realizzazione di una centrale elettrica a turbogas nell'area di Cona in provincia di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Società Elettra GLL (ora Idroelettrica Lombarda S.r.l.), in data 21 marzo 2003, ha presentato istanza, ai sensi della legge n. 55/2002, per la costruzione e l'esercizio di un impianto a ciclo combinato della potenza di 800 MW da realizzarsi nel Comune di Cona, in località Cantarana.

In data 28 marzo 2003, il MiSE ha dato avvio al procedimento istruttorio, convocando la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale la Società Elettra è stata invitata a fornire delle integrazioni.

In data 25 agosto 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Si precisa, inoltre, che del decreto di V.I.A è parte integrante la deliberazione regionale n. 1505/2008, nella quale la Regione Veneto, nell'esprimere il proprio parere ai sensi della legge n. 349/86, stabilisce di « subordinare l'autorizzazione della centrale di Cona all'eventuale esito negativo della procedura relativa alle centrali di Loreo e di Porto Tolle ».

Per quanto concerne la posizione della Provincia di Venezia, tenuto conto che tale Ente non rientra tra quelli che devono esprimersi ai fini del rilascio del parere previsto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si evidenzia che nel parere della Commissione VIA, allegato al citato decreto, si prendeva atto del parere negativo della Giunta Provinciale di Venezia del luglio 2007.

Si fa presente, comunque, che la stessa Commissione VIA della Provincia di Venezia, nell'esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, alla lottizzazione dell'area PIP Cantarana, interessata dal sito dell'impianto di Cona, aveva ritenuto che non vi fossero vincoli alla realizzazione della centrale.

Considerato, infine, che i procedimenti istruttori relativi alle centrali di Loreo e di Porto Tolle non sono ancora conclusi, il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di Cona sarà subordinato alla posizione definitiva che la Regione Veneto esprimerà in sede di Conferenza dei Servizi.

ALLEGATO 6

5-02022 Fava: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda OEM di Bozzolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Oem nasce nel 1973 a Bozzolo (Mantova) e nel 1996 entra a far parte del Gruppo ALI, *leader* europeo nella produzione e vendita di attrezzature per l'industria alimentare, con principale mercato di riferimento il settore della ristorazione.

L'azienda ha denunciato una drastica riduzione dei volumi produttivi conseguente a una costante flessione degli ordinativi e dei fatturati, nella misura del -35 per cento (circa), che ha portato il *management* a ridurre il personale occupato.

Tale misura interessa 17 lavoratori operativi nel segmento dell'assemblaggio.

In particolare l'azienda ha dichiarato la chiusura completa del reparto Lavorazioni Meccaniche in quanto lo stesso risulta tecnologicamente inadeguato e fortemente non economico, comparato con le necessità aziendali.

Ulteriori motivazioni addotte dall'azienda sono state, oltre alla perdita di fatturato e alla mancanza di ordinativi, l'orientamento dei mercati verso prodotti a basso costo dominati, peraltro, dai paesi orientali.

Attualmente la vertenza è monitorata dal Ministero dello sviluppo economico in coordinamento con gli enti locali, che hanno attivato dei confronti specifici tra azienda e Organizzazioni Sindacali.

In tale sede si ritiene, che possa essere verificato il rispetto delle specifiche norme sulla procedura di riduzione del personale e la possibilità di accertare l'esistenza dei requisiti, per usufruire degli ammortizzatori sociali.

Si precisa comunque che nessuna richiesta di « apertura di un tavolo di confronto » è pervenuta al MiSE né da parte della proprietà né da parte delle Organizzazioni Sindacali.

Il Ministero dello sviluppo economico ha affermato in più occasioni che presterà la massima attenzione, per quanto di propria competenza, al fine di favorire la positiva soluzione di tale vertenza impegnandosi, fin da ora, a fornire agli interroganti, ove richiesti, aggiornamenti al riguardo.

ALLEGATO 7

5-02038 Marco Carra: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda « Carla Carini » di Moglia, in provincia di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La società Carla Carini S.p.a. è situata a Moglia (Mantova), produce abiti da donna di alta gamma e, dal settembre dello scorso anno era diventata parte del Gruppo Marcovaldo S.r.l di Bergamo. Lo stabilimento si estende per mq 10.000, di cui 2.200 dedicati ad uffici e occupa 58 addetti. Il sito ha una capacità produttiva di 120.000 capi prodotti a stagione ed altresì 800 campioni realizzati per stagione stessa. Da quanto emerso nell'ambito delle verifiche effettuate dal MiSE presso la Regione Lombardia, la ditta Carla Carini di Moglia (Mantova) è stata coinvolta da una grave situazione finanziaria che ha compromesso la dimensione produttiva ed occupazionale dell'Azienda.

La Regione Lombardia ha attivato un tavolo di confronto tra le parti per la verifica della situazione aziendale. La proprietà, dopo aver illustrato l'andamento delle commesse e la situazione economica complessiva della società, ha deciso di richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria per tutto il personale dipendente per cessazione di attività.

La scelta del predetto strumento, come convenuto dalle parti, ha l'obiettivo di diminuire l'impatto sociale della crisi e favorire nel contempo eventuali iniziative, utili alla salvaguardia dell'unità produttiva.

La richiesta di CIGS, ove accolta, dovrebbe decorrere dal 2 novembre. Le Parti si sono impegnate, per quanto di loro competenza, per il buon fine della procedura di CIGS ed hanno stabilito di incontrarsi con cadenza trimestrale, per monitorare la situazione complessiva dell'azienda, con particolare riferimento al problema occupazionale.

Si precisa che nessuna richiesta di « apertura di un tavolo di confronto » è pervenuta a questo Ministero, né da parte della proprietà, né da parte delle Organizzazioni Sindacali.

Infine, si segnala che il MiSE è venuto a conoscenza che la società in questione è stata posta in liquidazione e, in data 24 novembre 2009, è stato nominato il liquidatore.

È stato, inoltre, deliberato dall'assemblea dei soci di presentare alla Autorità Giudiziaria, la proposta di ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti (L.F. 128-*bis*) o di concordato preventivo.

Alla luce dei fatti sopraesposti il MiSE farà, comunque, il possibile nell'ambito delle proprie competenze, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze e professionalità che il marchio « Carla Carini » sottende.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione di studio in Francia e Germania (29 novembre-2 dicembre 2009)	89
<i>ALLEGATO (Relazione del Presidente)</i>	104
Sull'ordine dei lavori	90

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	90
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	103
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino	103
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla missione di studio in Francia e Germania (29 novembre-2 dicembre 2009).

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che una delegazione della XI Commissione

ha effettuato, nelle giornate dal 29 novembre al 2 dicembre 2009, una missione di studio in Francia e Germania, al fine di acquisire utili elementi informativi sulle materie di competenza. Al riguardo, fa presente di avere predisposto una apposita relazione (*vedi allegato*), con la quale ha inteso dare conto alla Commissione degli esiti della missione stessa e dei contenuti degli incontri svolti.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare tutti i componenti della delegazione

per il contributo fornito nel corso della missione, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

Sull'ordine dei lavori.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che il rappresentante del Governo – il quale è presente per l'inizio dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica – sarà impegnato, a breve, presso un'altra sede parlamentare, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la prevista seduta in sede referente, prima della seduta in sede consultiva. Avverte, inoltre, che la prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo – se non vi sono obiezioni – al termine delle restanti sedute previste per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, avverte anzitutto che l'esame del disegno di legge ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per cui la Camera potrà esaminare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato e gli emendamenti ad esse conseguenti. Segnala, inoltre, che – essendo il provvedimento in esame collegato alla manovra finanziaria – esso è sottoposto a specifiche regole di emendabilità. In particolare, ricorda che per tale disegno di legge sussiste, anzitutto, un preciso regime che stabilisce le modalità di presentazione delle proposte emendative in Commissione e in Assemblea. Inoltre, rammenta che la presidenza è tenuta ad assicurare il rispetto della prescritta disciplina in tema di ammissibilità delle proposte emendative, fissata dal Regolamento della Camera (in particolare ai sensi dell'articolo 123-*bis*, oltre che – nelle linee generali – dell'articolo 89, del Regolamento) e dalle norme legislative vigenti.

Comunica, infine, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 dicembre scorso, ha affrontato la questione delle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione in ordine al provvedimento in titolo, convenendo che l'esame preliminare si concluda entro la prossima settimana (o al più tardi, se effettivamente necessario, entro martedì 22 dicembre) e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per la giornata di martedì 12 gennaio 2010, in un orario che la presidenza si riserva di stabilire nel seguito dell'esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo per una richiesta di chiarimenti in relazione all'organizzazione dei lavori della Commissione per la giornata di oggi, fa presente che il suo gruppo gradirebbe poter partecipare all'inizio dei lavori dell'Assemblea dedicati alla discussione della

manovra finanziaria per il 2010, in occasione della quale è stata peraltro preannunciata la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal senso, chiede alla presidenza se sia possibile prevedere che i lavori odierni della Commissione si concludano entro le ore 16.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricordato che, per prassi consolidata, i lavori delle Commissioni possono svolgersi anche nel corso dei lavori dell'Assemblea, quando questa sia impegnata per la sola discussione sulle linee generali di determinati provvedimenti, prende comunque atto della richiesta testé formulata, assicurando che – prima che abbia inizio l'esame della manovra finanziaria in Aula – le sedute della Commissione saranno concluse, fatta salva la possibilità di prevedere una breve prosecuzione per lo svolgimento delle previste riunioni dei comitati ristretti e dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge n. 1441-*quater*-B, osservando che esso, già approvato dalla Camera, in prima lettura, il 28 ottobre 2008, è stato ampiamente modificato e integrato dal Senato, che ne ha concluso l'esame, più di un anno dopo, lo scorso 26 novembre. Per tali ragioni, ricorda che l'esame del provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica anche per il 2010, avrà ad oggetto unicamente le parti del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati che sono state modificate dal Senato, nonché le nuove parti inserite dall'altro ramo del Parlamento.

In tal senso, fa notare preliminarmente che sono stati approvati dal Senato, nell'identico testo della Camera, e non possono costituire, pertanto, oggetto di ulteriore esame parlamentare, i seguenti articoli: articolo 16, recante una modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia; l'articolo 17, che contiene disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale; l'articolo 18, che inter-

viene in tema di applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito; l'articolo 19 in materia di aspettativa; l'articolo 20, che reca norme sulla specificità delle Forze armate, della Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 28, che interviene sull'aspettativa per conferimento di incarichi; l'articolo 32, recante misure in materia di clausole generali e certificazione del contratto del lavoro.

Osserva, inoltre, che il Senato ha anche soppresso alcuni degli articoli approvati dalla Camera: poiché, dunque, sulle materie oggetto di tali articoli non è stata raggiunta una deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento, dette materie sono da considerarsi suscettibili di un nuovo esame parlamentare in terza lettura da parte della Camera. Nell'elenicare tali articoli e le relative rubriche, segnala che essi vengono richiamati nella numerazione che avevano con riferimento al testo del disegno di legge approvato dalla Camera (A.S. 1167): si tratta dell'articolo 3 (Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori), dell'articolo 6 (Territorializzazione delle procedure concorsuali), dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazioni), dell'articolo 10 (Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali), dell'articolo 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione) dell'articolo 16 (Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico), dell'articolo 20 (Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), dell'articolo 26 (Spese di giustizia nel processo del lavoro) e dell'articolo 27 (Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro). In proposito, fa presente che la maggior parte degli articoli citati – come risulta evidente anche da talune delle materie trattate – è

stata soppressa in quanto ormai divenuta legge a seguito dell'approvazione di analoghe disposizioni in differenti testi normativi (in particolare, a seguito dell'approvazione della legge n. 15 del 2009 e del relativo decreto legislativo di attuazione).

Passando, quindi, alle disposizioni del provvedimento che sono state modificate o integralmente introdotte dal Senato, avverte preliminarmente che esse saranno individuate, nella odierna relazione introduttiva, facendo riferimento all'intero articolo, dunque anche segnalando – ove necessario – le eventuali parti non modificate dall'altro ramo del Parlamento, al fine di rendere maggiormente comprensibile l'illustrazione di carattere generale. Fa presente, inoltre, che l'illustrazione dei citati articoli – anche al fine di rendere più agevole l'inquadramento complessivo del provvedimento – avverrà in modo sintetico, riservandosi una eventuale più approfondita trattazione degli stessi nella successiva sede di esame degli emendamenti.

In questo ambito, sottolinea in primo luogo che l'articolo 1 – recante una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, che rinvia alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita dalla legge n. 247 del 2007 – prevede ora anche una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, nel caso in cui ci siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. Fa notare che tale clausola era stata inserita – per motivi attinenti alla copertura finanziaria – nello schema di decreto legislativo applicativo predisposto nella XV Legislatura, il cui iter procedurale non venne concluso.

Segnala che l'articolo 2, anch'esso già previsto dal testo approvato dalla Camera, ha subito modifiche di dettaglio: esso reca, infatti, una delega al Governo volta all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata

in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi; in questo ambito, l'unica variazione di rilievo prevede che l'INAIL possa emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPEL in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPEL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale (il che risulta coerente con il progetto di un costituendo « polo della sicurezza », come più volte auspicato in sede di XI Commissione).

Fa notare che gli articoli 3 e 4, introdotti dal Senato, rispettivamente innovano la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e disciplinano la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Sottolinea che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare; la modifica più significativa introdotta dal Senato dispone una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risul-

tino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Illustra, quindi, l'articolo 6, introdotto dal Senato, che reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, configurando, in sostanza, una nuova disciplina in materia applicabile alle amministrazioni pubbliche, attraverso la modifica della normativa vigente che attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati. Al contempo, fa notare che l'articolo 7, anch'esso introdotto dal Senato, novella l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione; i professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

Rileva che limitate modifiche sono state apportate anche all'articolo 8, che interviene sul regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro; in particolare, vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina: sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero. Inoltre, viene riformulato il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

Osserva, quindi, che l'articolo 9, inserito dal Senato, estende ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni; l'articolo 10, a sua volta introdotto dal Senato, stabilisce che nel-

l'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.

Segnala, poi, l'articolo 11, che prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni in base alle quali la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Passando all'articolo 12, di contenuto integralmente nuovo, rileva che esso prevede l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 210 del 1998 concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Inoltre, evidenzia l'articolo 13, che stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle Università statali, la Scuola trasferisce all'Università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

Osserva, altresì, che non vi sono modifiche di rilievo riferite all'articolo 14, che reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il personale adibito a specifiche funzioni, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi.

Fa presente, poi, che un nuovo articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il co-

siddetto « Codice della *privacy* », sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici: tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla *privacy* sui dati cosiddetti « sensibili ». Inoltre, l'articolo 21, introdotto dal Senato, esclude dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro gli aeromobili del naviglio di Stato.

Segnala, quindi, che con il nuovo articolo 22 il Senato ha inserito una modifica al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul « *mobbing* ».

Riferisce, poi, che sempre un nuovo articolo introdotto dal Senato (articolo 23) prevede la possibilità, per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo; in ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti. Al riguardo, ricorda che tale disposizione interviene, per l'ennesima

volta, sulla materia del pensionamento dei dirigenti medici, già oggetto di diversi interventi normativi sin dall'inizio della corrente legislatura, l'ultimo dei quali è il progetto di legge — all'esame in sede consultiva presso la XI Commissione — in materia di governo delle attività cliniche.

Osserva, poi, che l'articolo 24, che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ha subito solo una lieve modifica alla lettera *d*) del comma 1, mentre l'articolo 25, introdotto dal Senato, ha previsto che le norme concernenti (ai fini pensionistici) il beneficio dell'accredito figurativo, o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro; sono fatti salvi, peraltro, i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data in cui sarà prevista l'entrata in vigore della legge, nonché i periodi per i quali, alla predetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.

Rileva, inoltre, che l'articolo 26, che interviene in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di *handicap*, è stato sostanzialmente mantenuto inalterato nel suo impianto, ad eccezione dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, mentre la previsione dell'articolo 27, che ha esteso al settore privato le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia già previste per i dipendenti pubblici, ha differito la decorrenza di tali norme al 1° gennaio 2010; sono stati, peraltro, soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo approvato dalla Camera.

Osserva che il Senato ha, altresì, notevolmente ampliato la portata dell'articolo 29, che reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della Difesa: in particolare, si estendono al personale delle forze armate le disposizioni in materia di comando già previste per Forze di polizia e Vigili del fuoco, in base alle quali al trattamento stipendiale del per-

sonale comandato deve provvedere l'amministrazione utilizzatrice; si limita, poi, la possibilità di ricorso all'aspettativa per riduzione quadri, escludendo, ai fini del computo del personale da porre in aspettativa, un contingente numerico pari a quello delle posizioni ricoperte presso enti e comandi internazionali, nonché, in via generale, dall'applicazione dell'istituto, gli ufficiali che ricoprono incarichi non inferiori a capi di stato maggiore di forza armata presso enti e comandi internazionali; viene anche definito, con norma di interpretazione autentica, il trattamento spettante al personale collocato in tale tipo di aspettativa; infine si sopprime, per l'Arma dei carabinieri, la possibilità di avanzamento per scelta al grado di maggiore.

Sottolinea, poi, ulteriori nuove disposizioni inserite a seguito dell'esame del testo al Senato, che dispongono l'estensione dei limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativamente a particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso (articolo 30), e che disciplinano le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre (articolo 31).

Rileva, inoltre, che uno degli interventi più significativi realizzati dall'altro ramo del Parlamento riguarda l'articolo 33, il quale — già dopo l'iter alla Camera — aveva ridisegnato la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Ricorda, in sintesi, che la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una

pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Al contempo, segnala che l'articolo 34, profondamente modificato dal Senato, reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Fa presente, quindi, che le restanti parti del provvedimento — concernenti gli articoli da 35 a 52 — sono tutte relative a nuove disposizioni introdotte dal Senato in aggiunta a quelle presenti all'interno del testo già approvato dalla Camera.

Quanto all'articolo 35, osserva che esso modifica la disciplina procedurale recata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 36 trasferisce dall'Agenzia delle entrate all'INPS il compito di determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed include i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa, nonché altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell'ISEE.

Segnala che l'articolo 37 interviene, ampliandone la portata, sull'indennizzo di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, pari al trattamento pensionistico minimo, riconosciuto a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato determinati limiti di età, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, mentre l'articolo 38 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio

di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

Quanto all'articolo 39, fa notare che esso estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute. Al contempo, osserva che l'articolo 40 integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

Fa rilevare che gli articoli 41 e 42 intervengono su specifici profili di natura previdenziale: con il primo, si estende l'applicazione di una serie di disposizioni, di carattere essenzialmente sanzionatorio, inerenti l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore, alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS; con il secondo, si modificano i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004.

Osserva, quindi, che l'articolo 43 prevede che, per i casi di invalidità civile derivante da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate in favore dell'invalido civile sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, secondo modalità definite con successivo decreto ministeriale; l'articolo 44 reca disposizioni volte a garantire il recupero da parte dell'INPS delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sul-

l'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia, ovvero sull'impresa di assicurazione; l'articolo 45 dispone che a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) non siano opponibili all'INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

Rileva, inoltre, che l'articolo 46 estende la disciplina del procedimento di pignoramento di crediti del debitore, promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli articoli 513 e seguenti del Codice di procedura civile, mentre l'articolo 47 esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.

Fa presente, poi, che l'articolo 48 – solo formalmente già presente nel testo approvato dalla Camera, ma, di fatto, completamente riscritto dal Senato – riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

Si sofferma, dunque, sull'articolo 49, che incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante disposizioni sull'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, disponendo sulla copertura del relativo onere, nonché sui commi da 1 a 6 dell'articolo 50, che recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, osserva che: si modifica la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli intermediari; si integrano i

requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro; si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro; si introduce l'obbligo di comunicazione all'INPS e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti dei casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro; si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro; si modificano alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro.

In relazione al comma 4 del citato articolo 50, peraltro, giudica opportuno precisare che esso apporta alcune modifiche all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo l'obbligo di comunicazione all'INPS e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti i casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Segnala, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – sul primo dei quali interviene, per l'appunto, la norma richiamata – risultano tuttavia abrogati per effetto dell'articolo 1, comma 4-*quaterdecies*, lettera *a*), del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009.

Sempre con riferimento all'articolo 50, segnala anche: il comma 7, che prevede che la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, possa stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; il comma 8, che modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale

le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona; il comma 9, che abroga l'articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007, al fine di reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Richiama, infine, il contenuto degli ultimi due articoli aggiunti dal Senato, che mirano rispettivamente a sopprimere il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (articolo 51), ed a mantenere l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008 (articolo 52).

In conclusione, auspica che la Commissione sia in grado di approfondire – in modo adeguato ed in tempi rapidi – i profili di interesse del testo in esame, nella consapevolezza della validità di un provvedimento che appare ad oggi significativamente consolidato nelle sue parti più rilevanti, risultando, peraltro, quanto mai opportuno per dare attuazione a quelle misure, collegate alla manovra di finanza pubblica, ormai da tempo all'esame del Parlamento.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, preso atto dell'articolata relazione introduttiva svolta, si riserva di intervenire in sede di replica.

Cesare DAMIANO (PD) intende preliminarmente far notare che la complessità

e la delicatezza del provvedimento — emerse in modo evidente dopo la relazione introduttiva, che ha portato alla luce significativi elementi di novità rispetto a quanto era noto nell'imminenza del voto del Senato — richiederebbero una discussione meditata e approfondita in Commissione: auspica, pertanto, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possano rivedere le modalità di organizzazione dei lavori, già definite la scorsa settimana, proprio al fine di assicurare una maggiore riflessione sui contenuti della proposta normativa in esame.

Pur riservandosi, peraltro, di entrare nel merito più specifico degli argomenti in discussione nel prosieguo dell'esame, ritiene utile soffermarsi sin d'ora su taluni punti del provvedimento che ritiene meritino una particolare attenzione. Segnala, innanzitutto, la necessità di raggiungere una sostanziale condivisione sull'articolo 1, recante una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, e sull'articolo 48, che riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile. Prende atto che la maggioranza, su tali materie, ha ritenuto di dare piena attuazione a deleghe legislative già conferite al precedente Governo, in modo da fornire una definitiva risposta a questioni nodali del mercato del lavoro, che coinvolgono categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate.

Si sofferma, poi, su taluni aspetti del provvedimento in esame che giudica suscettibili di rilievi critici, esprimendo profonde perplessità soprattutto sull'articolo 8, comma 2, che, a suo avviso, introduce nell'ordinamento un precedente molto pericoloso, atteso che sembra ritenere ammissibili specifiche deroghe alla contrattazione nazionale da parte dei contratti decentrati a livello territoriale, in materie

delicate quali l'orario di lavoro e il riposo, che potrebbero portare alla stipula di veri e propri « contratti-pirata », potenzialmente lesivi dei diritti dei lavoratori.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, si riferisce in realtà ad una categoria specifica e limitata del mercato del lavoro, rappresentata dai lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

Cesare DAMIANO (PD), dopo avere ribadito la gravità della disposizione in questione, che rischia di rappresentare un pericoloso precedente che si potrebbe anche tentare di inserire in altri settori lavorativi, ritiene suscettibile di rilievi critici l'articolo 24, recante una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dal momento che sottrae alle parti sociali la regolamentazione di materie che rientrano nella loro competenza, nonché gli articoli 32 e 33, recanti disposizioni in materia di certificazione del contratto di lavoro e di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, atteso che intervengono a limitare i poteri dell'organo giurisdizionale e a circoscrivere l'azione delle parti ricorrenti rendendo solo facoltativa la procedura di conciliazione.

Auspica, in conclusione, che nel prosieguo dell'esame si possa instaurare un clima di sostanziale collaborazione tra i gruppi, che possa favorire anche la ricerca di una posizione comune sulle rilevanti questioni poste dal provvedimento in titolo.

Luigi BOBBA, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo dovrà a breve allontanarsi per partecipare ai lavori di un'altra Commissione permanente: ritiene, pertanto, utile prevedere che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sia rinviato alla prossima settimana, nella quale potranno anche essere opportunamente verificate le modalità di prosecu-

zione dell'iter e la relativa tempistica, in modo da valutare possibili modifiche a quanto già stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritenendo utile fornire una precisazione in merito all'intervento svolto dal deputato Damiano, intende ricordare che la delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativa ai lavori usuranti, che deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, era già stata prevista — con il medesimo termine — in sede di esame del testo da parte della Camera.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore se sia in grado di chiarire la portata dell'articolo 38 del disegno di legge approvato dal Senato e, in particolare, se le risorse finanziarie che potranno essere utilizzate, a valere sul Fondo per la formazione professionale, per l'adozione di misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati, o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, debbano considerarsi come potenzialmente autorizzative anche di un uso dei FAS regionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, pur giudicando necessario rivolgere al Governo una puntuale richiesta di chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'articolo 38, osserva che la disposizione in questione sembrerebbe, a prima vista, autorizzare l'utilizzo dei FAS regionali anche per le finalità richiamate dal deputato Fedriga.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che anche le questioni testé sollevate dal deputato Fedriga, al pari di quelle prima espresse dal deputato Damiano, dimostrino la necessità di poter disporre di un congruo tempo per le riflessioni di competenza della Commissione.

Antonino FOTI (PdL) riconosce che la complessità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e l'arricchimento numerico degli articoli del disegno

di legge possano richiedere un adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Luigi BOBBA, *presidente*, preso atto delle considerazioni sinora svolte dai diversi rappresentanti dei gruppi, ritiene che l'aleatorietà del calendario dei lavori parlamentari sino al periodo delle festività natalizie e la complessità degli argomenti trattati dal provvedimento in titolo possano comportare una valutazione più approfondita delle modalità di organizzazione dell'esame del disegno di legge in occasione di una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà fissata per la prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge n. 3016, di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2009, reca talune disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da

eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso: si tratta, in sostanza, di disposizioni che prorogano dal 31 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 diversi termini previsti dalla legge n. 108 del 2009, intervenuta sulla medesima materia della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Ritenendo utile svolgere alcune considerazioni preliminari di natura più politica, evidenzia, quindi, che l'Italia sostiene con convinzione la scelta multilateralista come la risposta più adatta di fronte a sfide internazionali sempre più complesse e interdipendenti, osservando che lo stesso Presidente della Repubblica ha sottolineato che l'impegno italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione, pacificazione e ricostruzione, come quelle che operano in Afghanistan, nel Libano, nei Balcani, serve a fronteggiare la minaccia devastante del fanatismo e di un terrorismo che non conosce frontiere. Osserva, pertanto, che le attività di cooperazione costituiscono una componente essenziale di tale impegno nei processi di ricostruzione e *peace-building*, grazie ai quali il ruolo dell'Italia in aree chiave del Pianeta è cresciuto con positive ricadute sul suo prestigio internazionale e, quindi, sulla capacità di partecipare alle decisioni strategiche. Fa notare che l'Italia è per un approccio integrato delle missioni internazionali, che vede affiancarsi alla tradizionale componente militare, la sempre più importante dimensione civile. Al riguardo, ritiene che le attività umanitarie, il rafforzamento dello stato di diritto, il sostegno alle amministrazioni locali siano « tasselli » fondamentali per costruire e consolidare la pace, giudicando poi ugualmente fondamentale l'approccio regionale, ossia la necessità di responsabilizzare tutti gli attori che hanno voce in capitolo e interessi nel contesto geopolitico in cui la crisi si sviluppa.

Fa presente che il provvedimento in esame si inquadra all'interno di questa strategia, prevedendo, oltre al finanziamento dei contributi per la realizzazione

di iniziative di cooperazione allo sviluppo, destinate al sostegno dei processi di pace, anche disposizioni relative al personale civile e militare che in queste aree si trova ad operare, nonché la partecipazione dei funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione della crisi e la partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia.

Sotto il profilo di più diretta competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale, che prevede, al comma 1, nei confronti del personale che partecipa alle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9 della citata legge n. 108 del 2009 concernenti tra l'altro l'attribuzione di alcune tipologie di indennità; il comma 2 dell'articolo 3 consente, inoltre, di inserire nella tessera magnetica di riconoscimento del personale militare i relativi dati sanitari di emergenza, nell'ottica di agevolare le prime operazioni di soccorso medico nell'ambito delle missioni internazionali o in situazioni di esposizione a pericolo. Osserva che, in base ad una modifica apportata dal Senato, le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati, sono individuate con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Segnala, poi, il comma 3 dell'articolo 3, che estende la platea dei beneficiari degli indennizzi previsti all'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, ai genitori del personale militare e civile vittime di infermità permanenti o di patologie tumorali connesse all'esposizione all'uranio impoverito e ad altri materiali bellici. Fa presente che per tali indennizzi la disposizione richiamata ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2008-2010; inoltre, rileva che il comma 4 dell'articolo 3 intende assicurare che le ri-

sorse finanziarie destinate agli indennizzi di cui al precedente comma non impegnate entro il 31 dicembre 2009 siano mantenute in bilancio nel conto dei residui al fine di consentirne l'utilizzo nell'esercizio finanziario 2010.

Evidenzia, quindi, una disposizione introdotta dal Senato, durante l'esame del disegno di legge di conversione, che introduce un comma 3-*bis* all'articolo 3 – recante una modifica all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 – che prevede che al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Osserva poi che dall'applicazione di detto comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sottolinea il comma 5 del medesimo articolo 3, che reca una interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2004 concernente «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». In particolare, osserva che esso chiarisce che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori superstiti delle vittime del terrorismo, di cui alla legge n. 206 del 2004, come per gli altri familiari delle vittime, dipende esclusivamente dalla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio con le vittime stesse.

Osserva che il comma 6 dell'articolo 3 estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni relative alla partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni

internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

Segnala, infine, che al Senato sono stati introdotti i seguenti commi, che potrebbero rientrare nell'ambito di interesse della XI Commissione: 7-*ter*, in materia di ripartizione di spese relative all'estensione dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere, alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti; 7-*quater*, recante disposizioni di spesa per l'anno 2009, in relazione al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio.

Preso atto, pertanto, del contenuto del disegno di legge in esame, atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, e considerata altresì la necessità di prevedere un riconoscimento, anche dal punto di vista economico, al personale in questione, chiamato a svolgere, con senso di responsabilità e sacrificio, rilevanti funzioni di *peace-keeping* in territori stranieri particolarmente rischiosi, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione sul provvedimento in esame. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo già approvato dal Senato.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per il suo intervento introduttivo, sottolinea l'importanza di assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici, mantenendo alto l'impegno dell'Italia, da sempre protagonista in tale campo.

Ritiene necessario che a tali missioni internazionali sia assicurato, oltre che il sostegno politico, quello finanziario, osservando che la messa in sicurezza del personale militare e civile impegnato in tali

territori non può essere subordinata a mere questioni di natura finanziaria. Al riguardo, stigmatizza la frammentarietà degli interventi con cui il Governo sta provvedendo, nella corrente legislatura, al rifinanziamento di tali missioni, sottolineando la necessità di individuare un intervento più organico, eventualmente attraverso il ripristino del fondo speciale per le missioni, istituito dal precedente Governo Prodi e abrogato dall'Esecutivo in carica.

Pur condividendo l'impostazione del provvedimento fondata su un approccio teso ad integrare la componente militare delle missioni con quella civilistica, lamenta, poi, la mancanza di una preventiva forma di comunicazione al Parlamento da parte del Governo sulle tematiche in oggetto, che avrebbe potuto mettere i parlamentari nelle condizioni di discuterne con maggiore consapevolezza. Nel ritenere che la questione del trattamento economico e giuridico delle forze armate e di polizia debba assumere una posizione centrale nell'ambito del dibattito politico, rileva, al contrario, che l'impegno del Governo su tale tematica è stato scarso, dal momento che nell'ultima legge finanziaria e in altri provvedimenti legislativi precedenti sono state assunte decisioni suscettibili di ridimensionare le risorse di tale settore e di pregiudicare il ruolo delle stesse organizzazioni di rappresentanza in sede di contrattazione sindacale.

In conclusione, pur nella consapevolezza della necessità di adottare misure idonee a superare gli aspetti problematici testé evidenziati, fa presente che il suo gruppo non può, tuttavia, che continuare nella responsabile linea di sostegno alle attività di affiancamento ai processi di pace e di stabilizzazione a livello mondiale, sinora seguita, assicurando un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, dichiara di accogliere come un positivo stimolo le condivisibili considerazioni testé espresse, ricordando di avere, a sua volta, svolto una premessa di natura politica

prima delle indispensabili riflessioni di natura tecnica sulle parti di competenza della XI Commissione. Per tali ragioni e considerata l'urgenza di convertire definitivamente in legge il decreto-legge in titolo, invita i gruppi a concluderne l'esame in sede consultiva sin dalla seduta odierna.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur esprimendo perplessità sulle modalità con cui il Governo provvede a prorogare la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alla missioni internazionali in corso, che denotano un'assenza di programmazione e la mancanza di una visione integrata sulla materia (non attribuibile, invece, al precedente Governo, che aveva proprio a tal fine istituito un fondo triennale), ritiene fondamentale che l'Italia dia seguito agli impegni assunti in campo internazionale ed assicuri il dovuto sostegno al personale militare e civile impegnato in territori coinvolti da eventi bellici. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), sebbene dichiara di condividere talune riserve, espresse dai deputati sinora intervenuti, in ordine alle modalità segmentate con cui si provvede alla proroga delle missioni internazionali in corso, giudica necessario approvare sollecitamente tale provvedimento, per dare il doveroso sostegno alle iniziative internazionali intraprese in favore dei processi di pace e di stabilizzazione dei Paesi coinvolti in conflitti di guerra. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 dicembre 2009.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

ALLEGATO

**Sulla missione di studio in Francia e Germania
(29 novembre-2 dicembre 2009).**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Una delegazione della XI Commissione, guidata dal Presidente Moffa e composta dai deputati Fedriga, Antonino Foti, Miglioli e Paladini, ha svolto – nelle giornate dal 29 novembre a 2 dicembre 2009 – una missione di studio a Parigi e Monaco di Baviera, finalizzata ad acquisire utili elementi informativi in ordine ad alcune rilevanti problematiche di propria competenza, con particolare riguardo alle dinamiche contrattuali nelle relazioni industriali, al tema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, nonché al rafforzamento delle misure per fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale a livello globale. La missione di studio si è inserita nell'ambito dell'attività istruttoria e conoscitiva posta in essere dalla Commissione, al fine di confrontare le soluzioni contenute negli atti e nei provvedimenti al suo esame con la legislazione vigente presso due Paesi che, per ragioni differenti, costituiscono alcuni tra gli esempi più innovativi nel settore. Essa ha consentito di effettuare una serie di incontri, sulle materie sopra richiamate, a livello istituzionale e amministrativo, oltre che con le parti sociali (organizzazioni datoriali e sindacali), nonché di realizzare anche uno specifico confronto con i responsabili dell'OCSE competenti su detti argomenti.

La missione di studio è partita da Parigi (dove la delegazione è giunta nella tarda serata del 29 novembre), con un incontro preliminare – svolto nella prima mattinata di lunedì 30 novembre – con l'Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica francese, che ha consentito uno scambio di opinioni sul quadro dei rap-

porti bilaterali tra la Francia e il nostro Paese, nonché su taluni aspetti di politica generale.

A seguito di tale incontro preliminare, la delegazione ha quindi realizzato un confronto, di estremo interesse, con i rappresentanti di diversi patronati e sindacati italiani presenti in Francia, con i quali si è potuto fare il punto sulla situazione della comunità italiana presente in Francia, con specifico riferimento all'ambito del lavoro e della previdenza sociale. Da tale confronto sono emersi, in primo luogo, i seri problemi esistenti in ordine alla gestione e all'erogazione di numerosi trattamenti pensionistici (spesso derivanti da problematiche burocratiche connesse ai rapporti con i competenti enti previdenziali), nonché le questioni relative alla difficoltà di riconoscimento di una adeguata integrazione delle pensioni al minimo per numerosi concittadini italiani, spesso in età particolarmente avanzata, residenti sul territorio francese. Al contempo, gli esponenti della comunità italiana hanno illustrato un rilevante problema legato ai controlli reddituali sugli italiani residenti in Francia, che hanno di recente determinato una difficile situazione per taluni cittadini, alla quale, peraltro, può idealmente essere collegata anche una ulteriore questione, relativa all'esistenza di una particolare disciplina in materia di imposizione dei redditi da pensione, contemplata nella Convenzione sulle doppie imposizioni che regola i rapporti tra Italia e Francia, la quale contiene una specifica disposizione in difformità rispetto analoghe convenzioni bilaterali siglate dal nostro Paese. Sono state, infine, esposte da

taluni rappresentanti sindacali anche le problematiche del personale del MAE a contratto regolato dalla legge locale, solo in parte risolte con la proposta di legge n. 717, approvata in sede legislativa dalla XI Commissione e attualmente all'esame del Senato: in tal senso, è stato richiesto con forza alla delegazione un impegno per la completa revisione del decreto legislativo n. 103 del 2000.

Sempre nella mattina del 30 novembre, la delegazione ha poi incontrato taluni esponenti del MEDEF (l'associazione rappresentativa delle imprese francesi), i quali hanno fornito un quadro complessivo della vigente situazione nelle relazioni industriali, anche alla luce della recente riforma (2007-2008) che ha innovato radicalmente le regole in materia di rappresentatività sindacale. In particolare, è stata illustrata la nuova disciplina introdotta, che — prendendo anche atto del basso tasso di « sindacalizzazione » esistente nel Paese (pari all'incirca al 6 per cento della « forza-lavoro ») — ha instaurato un meccanismo di consultazioni ed « udienze » elettorali periodiche tra tutti i lavoratori (anche i « non sindacalizzati »), basato su due turni di votazione, al fine di individuare i sindacati effettivamente rappresentativi sia nelle singole imprese sia nei rispettivi settori professionali. In particolare, all'interno delle imprese un sindacato sarà considerato rappresentativo se, nel primo turno di votazione, raccoglie almeno il 10 per cento dei suffragi espressi nelle consultazioni elettorali; gli accordi conclusi saranno considerati validi solo se sottoscritti da uno o più sindacati che abbiano raccolto almeno il 30 per cento dei voti validi alle elezioni e se, al contempo, non vi sia opposizione all'accordo da parte dei sindacati che abbiano raccolto oltre la metà dei suffragi. Tale riforma, che punta direttamente sulla consultazione dei lavoratori presso le singole aziende, mira a rafforzare il coinvolgimento degli stessi e — per entrare definitivamente a regime — dovrà attendere il 2013 (anno in cui si concluderanno tutti i turni di elezione). Nell'incontro sono stati quindi illustrati i principali elementi del

sistema di partecipazione dei lavoratori all'impresa, non particolarmente sviluppati nell'ordinamento francese, ed è stata fatta una rassegna dei problemi registrati a livello industriale a seguito della crisi economica in atto, per i quali vi è il costante tentativo, anche da parte imprenditoriale, di individuare soluzioni condivise tra aziende e sindacati. I rappresentanti del MEDEF hanno inoltre fatto presente che, nel corso degli ultimi mesi, sono diminuiti i più allarmanti episodi di tensione sociale, nel cui ambito avevano destato serie preoccupazioni i fenomeni di sequestro dei dirigenti di aziende in crisi. Sono stati inoltre forniti dati sui principali strumenti di sostegno al reddito, tra cui si segnalano gli ammortizzatori sociali, le misure di « flessicurezza » introdotte dal Governo francese e le recenti riforme delle strutture di intermediazione per l'impiego. I rappresentanti imprenditoriali hanno infine fornito un quadro della legislazione adottata per favorire l'occupazione femminile, per la quale, tuttavia, ritengono che esista ancora un lungo percorso da compiere.

Nel pomeriggio del 30 novembre — dopo una interessante colazione di lavoro con diversi rappresentanti italiani che operano presso l'OCSE, anche a titolo di rappresentanza diplomatica — si è quindi svolto un incontro con i responsabili della Direzione lavoro, occupazione e affari sociali dell'OCSE medesima, competente nella redazione del recente documento « Employment outlook 2009 », nel quale sono stati forniti dati ed elementi sull'attuale fase di crisi economica a livello mondiale, unitamente alle misure che la stessa OCSE suggerisce per monitorare e fronteggiare il corrente periodo di difficoltà nelle economie globalizzate. Nell'incontro — nel cui ambito è stato dedicato anche uno specifico « focus » alla situazione italiana — è stato spiegato come la difficile situazione occupazionale a livello mondiale interessi ormai più di 15 milioni di disoccupati dalla fine del 2007, con rischi di un ulteriore, sensibile, aumento. I responsabili dell'OCSE, nell'illustrare le modalità con le quali i diversi Paesi mem-

bri hanno risposto alla crisi, hanno spiegato che la grande maggioranza di tali Paesi ha introdotto sussidi per la disoccupazione e misure per la riduzione degli orari di lavoro, mentre solo una limitata parte di essi ha adottato iniziative per la riduzione dei costi dei contributi sociali ovvero incentivi alle assunzioni da parte delle imprese. In questo contesto, l'OCSE giudica, pertanto, importante rafforzare i collegamenti tra gli interventi a supporto dei disoccupati e l'adozione di politiche attive, invitando gli Stati membri a lavorare su quelli che la stessa organizzazione definisce « *activation programs* ». In tale ambito, peraltro, è stato approfondito l'aspetto del ruolo strategico dei sistemi di formazione professionale, con una riflessione specifica sul tasso di disoccupazione giovanile, che ha registrato un sensibile aumento a seguito della crisi mondiale. L'incontro, nel suo complesso, è risultato particolarmente interessante, anche perché ha consentito uno scambio di opinioni molto franco ed informale con gli autori del rapporto OCSE, la cui capacità di analisi è stata ampiamente riconosciuta da tutti i componenti della delegazione italiana.

Nello stesso pomeriggio del 30 novembre, la delegazione ha poi incontrato anche il Segretario Generale del TUAC, l'associazione sindacale internazionale rappresentativa dei sindacati dell'area OCSE, che ha lo *status* di organo consultivo all'interno dell'Organizzazione. L'esponente del TUAC ha fornito una spiegazione della struttura e del funzionamento di tale associazione sindacale (la cui attenzione è concentrata sulle politiche economiche degli Stati membri dell'OCSE), che si esplicita nella preparazione di posizioni comuni delle organizzazioni sindacali in occasione dei grandi vertici mondiali. È stato, quindi, evidenziato come, in occasione delle recenti riunioni del G8 e del G20, siano state segnalate dal TUAC tre principali priorità: come orientare le politiche per ridurre la perdita di posti di lavoro; come individuare un efficace modello di mercato del lavoro che uscirà dalla crisi: come stabilizzare il livello della

domanda e della offerta di lavoro in ambito mondiale. L'incontro si è, poi, concluso con una rapida rassegna delle principali questioni sindacali sul tappeto in Francia e in ambito europeo.

Nella giornata di martedì 1° dicembre, la delegazione ha successivamente potuto realizzare un interessante incontro con i responsabili del Gabinetto del Ministro del lavoro della Repubblica francese, che hanno illustrato la politica di riforme adottata dalla Francia in materia di lavoro nel biennio 2007-2008, la quale ha interessato i settori degli orari di lavoro, del rapporto individuale di lavoro e delle relazioni sindacali. In materia di orari di lavoro, il Governo francese ha introdotto una riforma degli « straordinari », che prevede premi supplementari per il lavoro volontario oltre i normali orari di servizio, nonché l'esonero dai contributi previdenziali e fiscali per le ore di lavoro straordinario. Tali interventi sono stati accompagnati da un rafforzamento del ruolo della contrattazione sindacale a livello aziendale e da una forte semplificazione normativa del settore, che dovrebbero consentire – nell'intento dei proponenti – un miglioramento delle condizioni di lavoro, oltre che della produttività aziendale. Sul versante del rapporto individuale di lavoro, è stato illustrato il nuovo meccanismo ideato per la composizione dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, che ha visto l'introduzione di un nuovo istituto, definito « rottura del contratto di lavoro », che favorisce liberi accordi tra le parti per interrompere il rapporto di lavoro e beneficiare dell'applicazione di specifici incentivi contributivi. Al contempo, è stata introdotta una regolamentazione più flessibile del lavoro domenicale, è stata resa più elastica la mobilità del lavoro (con la creazione di contratti di « transizione professionale ») ed è stato istituito il principio della « portabilità dei diritti », che consentirà al lavoratore di non perdere determinate prerogative, già maturate in precedenti esperienze lavorative, nel momento in cui si appresta a cambiare lavoro. Con riferimento, infine, ai nuovi meccanismi di relazioni sindacali, è stata

confermata la riforma delle regole di rappresentatività sindacale già illustrata dai rappresentanti del MEDEF, con l'indicazione delle specifiche misure che disciplinano le elezioni finalizzate a determinare la rappresentanza sindacale medesima. Dalla definitiva attuazione delle elezioni disciplinate in detta riforma, prevista — come già detto in precedenza — entro l'anno 2013, i rappresentanti del Governo francese si augurano di poter acquisire un miglioramento dei rapporti sindacali e un sensibile incremento delle garanzie in favore degli stessi lavoratori.

Sempre nella giornata del 1° dicembre, la delegazione ha poi svolto un incontro istituzionale con il Presidente della omologa Commissione dell'Assemblea nazionale (Commissione Affari sociali), che ha consentito di realizzare uno scambio di vedute politiche all'interno degli ambiti di competenza dei rispettivi organismi parlamentari, con particolare riferimento alle politiche previdenziali e formative. Il Presidente della Commissione ospitante ha spiegato come il principale problema che la Francia si trova ad affrontare, oggi, in materia di lavoro è quello di gestire con efficacia la spesa sociale, soprattutto migliorando l'efficienza della spesa stessa ed il controllo dei suoi effetti sui soggetti più svantaggiati, in un'ottica di rafforzamento dei principi di giustizia sociale. Si sono, poi, affrontati i temi del miglioramento della formazione professionale, finalizzata — nell'intenzione dei parlamentari francesi — a dare nuovo valore anche ai lavori non intellettuali, nonché la questione della messa in sicurezza dei percorsi professionali. In questo contesto, è stato evidenziato come la riforma del sistema di formazione professionale sia partita da un coinvolgimento preventivo delle parti sociali e si trovi, al momento, nella fase di esame parlamentare, dove si sta cercando di mettere a sistema un meccanismo di coesistenza tra formazione pubblica e formazione privata. Le due delegazioni hanno, infine, sviluppato un confronto sul problema del decentramento amministrativo, convenendo sull'esigenza di affrontare con

attenzione i temi della complessità istituzionale del sistema e dell'efficace allocazione della spesa pubblica.

Al termine degli incontri a Parigi, la delegazione si è quindi trasferita, nel tardo pomeriggio di martedì 1° dicembre, a Monaco di Baviera, dove — nella mattina del 2 dicembre — ha anzitutto incontrato il Segretario Generale del Ministero del lavoro e degli Affari sociali della Baviera. In tale incontro, è stato in primo luogo affrontato il tema delle relazioni sindacali: l'interlocutore bavarese ha evidenziato come, in questo ambito, la parte pubblica miri sempre ad una forte ricerca di consenso con le parti sociali, tanto che lo sciopero viene ormai indicato, dalle stesse organizzazioni sindacali, come l'ultima scelta possibile nelle trattative negoziali. In questo ambito, è stato poi spiegato come il ruolo del sistema regionale nelle politiche occupazionali sia basato su un'azione di stimolo e di lavoro negoziale, che punta al rafforzamento della stabilità sociale e alla salvaguardia dei posti di lavoro. Per tali ragioni, la Baviera ha deciso di adottare proprie specifiche misure per fronteggiare la crisi, intervenendo ad integrazione del programma congiunturale adottato a livello federale, ma mantenendo al contempo una elevata attenzione nei confronti del pericolo di innalzamento del debito pubblico. Con queste misure, la regione è riuscita a mantenere il tasso di disoccupazione al 4,5 per cento, con risultati invidiabili sotto il profilo della tenuta sociale. Dopo aver sinteticamente tratteggiato le principali caratteristiche del sistema di partecipazione dei lavoratori all'impresa — che risulta più utilizzato nelle aziende di grandi dimensioni, che non in quelle medio-piccole — il Segretario Generale ha quindi illustrato le singole politiche attive adottate in ambito regionale, evidenziando le misure in tema di formazione, di sussidio economico e di sostegno al reddito, anche mediante l'utilizzo di specifici ammortizzatori sociali.

La missione della delegazione della XI Commissione si è, dunque, conclusa con un incontro con il responsabile delle relazioni sindacali e del personale di BMW

group, e con il Presidente del Consiglio aziendale del medesimo gruppo industriale, i quali – dopo avere ricostruito la storia della partecipazione dei lavoratori all'impresa nel sistema federale – hanno illustrato le peculiarità del meccanismo di relazioni sindacali esistente in BMW, basato su una forte condivisione delle scelte a livello aziendale e dal rifiuto di logiche di « divisione » tra proprietà e lavoratori. In particolare, è emerso come l'organizzazione del Consiglio aziendale sia basata sull'elezione democratica dei suoi rappresentanti e come le funzioni e i compiti dei sindacati siano ben distinti da quelli dello stesso Consiglio. In questo meccanismo, peraltro, esiste un sistema di riparto degli utili dell'azienda, in parte attribuiti agli azionisti e in parte ai lavoratori, che consente di motivare i dipendenti e di raggiungere un elevato livello di consenso con le organizzazioni sindacali. Elemento del tutto peculiare è apparso che la formula del riparto degli utili non è determinata né da una negoziazione sindacale né da una decisione del Consiglio aziendale, ma è una formula matematica predeterminata, che consente di riconoscere *a priori* un beneficio a tutti i dipendenti, siano essi dirigenti o operai. È stato, inoltre, ricordato che il gruppo BMW ha di recente concluso un importante accordo sindacale per fronteggiare l'attuale fase di crisi, con il quale è stata garantita – anche a fronte di un sensibile calo degli ordinativi – la salvaguardia di tutti i posti di lavoro: tale obiettivo è stato possibile grazie ad una intesa definita dal Consiglio aziendale, che ha previsto, in luogo degli ordinari interventi di cassa integrazione, specifiche misure sugli orari di lavoro. In particolare, è stato introdotto un sistema

di « conteggio delle ore », che non incide sul salario bensì sulla produttività del lavoratore, mediante un meccanismo per cui il lavoratore non presta servizio nei periodi di abbassamento del livello di produzione, pur mantenendo inalterato il livello del salario, ma presta un maggior numero di ore lavorative nelle fasi successive, nelle quali la produzione torna a crescere. In sostanza, il meccanismo consente una grande flessibilità anche alla azienda, che si impegna a garantire lo stipendio al lavoratore in cambio di un forte recupero di ore di straordinario nei periodi di necessità. L'incontro, che è risultato di estremo interesse per l'intera delegazione, si è quindi concluso con un sopralluogo nelle aree espositive dell'azienda, con l'illustrazione delle metodologie adottate per la promozione del lavoro e del prodotto del gruppo BMW.

In conclusione, la presidenza della Commissione ritiene che la missione di studio sia stata straordinariamente utile, soprattutto per verificare gli elementi di vicinanza e quelli di differenza rispetto alle esperienze di due importanti Stati membri dell'Unione europea, in varia misura legati all'Italia da rapporti antichi e consolidati. In tal senso, è auspicio della stessa presidenza l'implementazione di tali iniziative, unitamente all'eventuale organizzazione, presso il Parlamento italiano, di una apposita sessione di approfondimento su tali tematiche (alla quale potrebbero anche essere invitati taluni dei soggetti incontrati nel corso della missione), da realizzare con carattere seminariale, in modo da consentire all'intera Commissione di poter avviare un confronto approfondito e più informale sui diversi aspetti in gioco.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) (*Svolgimento e conclusione*) 109

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'avvocato Anna Maria MARTUCELLI, *direttore generale dell'ANBI*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giuseppe RUVOLO (UdC), Angelo ZUCCHI (PD) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica l'avvocato Anna Maria MARTUCELLI, *direttore generale dell'ANBI*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	110
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Mantovani	110

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Mantovani, accompagnato dalla dottoressa Suriano e dal dottor Di Capua.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso; pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Mantovani.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, con particolare riferimento all'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009.

Il sottosegretario MANTOVANI ricorda in primo luogo il recente intervento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008, nonché l'attività svolta ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con la ricognizione normativa delle disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore nell'ambito del procedimento cosiddetto « taglia-leggi ». Per quanto concerne

il procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge 112 del 2008, riferisce come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia verificato l'impossibilità di procedere alla fusione, trasformazione o soppressione degli enti pubblici non economici vigilati, a causa della natura delle funzioni svolte: si è quindi realizzato un riordino fondamentalmente volto a razionalizzarne gli organi, prevedendo una riduzione dei componenti degli organi collegiali – come richiesto dalla normativa vigente – salvaguardandone la funzionalità. Con un unico atto regolamentare sono riordinati l'Aero Club d'Italia, l'Istituto nazionale per gli studi e le esperienze di architettura navale (INSEAN), l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nonché le 25 autorità portuali esistenti. Come ha rilevato il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione dell'audizione del 18 novembre scorso, la disciplina recata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 presenta problemi interpretativi non irrilevanti, con particolare riferimento agli enti esclusi dal meccanismo di soppressione generalizzata: tale aspetto rileva sia per le autorità portuali, espressamente indicate tra le categorie di enti escluse dall'articolo 26, comma 1, primo periodo, sia per l'INSEAN, il quale dovrebbe ugualmente ritenersi escluso per la sua natura di ente di ricerca e dunque anch'esso rientrando tra le categorie di cui al medesimo articolo 26, comma 1, primo periodo. Tuttavia, all'approssimarsi del termine del 31 ottobre 2009, trascorso il quale si sarebbe determinata la soppressione degli enti non riordinati ai sensi del secondo periodo del richiamato articolo 26, il Ministero delle infrastrutture e trasporti – pur nella convinzione che gli enti ora richiamati rientrassero tra le categorie escluse dalla «ghigliottina» – ha proceduto al loro riordino a fini cautelari.

Dà quindi conto, nel dettaglio, del riordino dell'INSEAN, con particolare riferimento alla riduzione nella misura del 30 per cento nella composizione del suo consiglio direttivo e alle conseguenti contra-

zioni della spesa. Dopo aver ricordato come l'8^a Commissione permanente del Senato stia esaminando in sede ristretta iniziative di riforma della legislazione in materia portuale che incidono anche sulla disciplina delle autorità portuali, segnala che per queste ultime la diminuzione nel numero di componenti degli organi collegiali nella misura indicata dall'articolo 2, comma 634 della legge finanziaria 2008 non consente di salvaguardarne la funzionalità senza compromettere la rappresentatività delle categorie interessate: riferisce quindi circa la riduzione dei membri del comitato portuale (da 21 a 16), nonché nel numero dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti (da 3 a 1), con conseguenti risparmi di spesa. Per l'ENAC è prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura del 30 per cento circa, salvaguardando la funzionalità degli organi stessi, nonché ulteriori misure di razionalizzazione dell'attività amministrativa e riduzione delle spese: in particolare, viene modificata la disciplina concernente gli incarichi del presidente, del direttore generale e del consiglio di amministrazione; dopo aver riferito circa i risparmi concernenti l'ENAC, sottolinea come sia, invece, particolarmente limitata l'incisività del riordino dell'Aereo Club d'Italia, già oggetto negli ultimi anni di una radicale riorganizzazione.

Rispondendo a un quesito dell'onorevole LOVELLI (PD), il sottosegretario MANTOVANI precisa che il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso su cui ha appena riferito prescinde, per quanto riguarda le autorità portuali, dal loro eventuale riordino con atto legislativo primario.

Il presidente PASTORE, nell'apprezzare l'ingente opera che il Governo sta realizzando, sottolinea come il meccanismo «taglia-enti» sia indirizzato in maniera precipua a realizzare una contrazione delle spese: i risparmi conseguenti a ciascun riordino, come attualmente quantificati, possono apparire non significativi

se considerati singolarmente, tuttavia egli ritiene che il procedimento in atto risponda all'improcrastinabile esigenza di riconsiderare l'assetto complessivo degli enti pubblici. Rileva come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia utilizzato i regolamenti in via di adozione per riordinare, sotto il profilo sostanziale, le funzioni, le procedure e conseguentemente le strutture degli enti. Ricorda infine l'incertezza interpretativa insita nell'articolo 26 comma 1 del decreto-legge n. 112, con particolare riferimento all'efficacia delle esclusioni indicate nel suo primo periodo e all'assenza di un termine per l'approvazione definitiva dei regolamenti stessi, prefigurando un possibile intervento normativo a tale scopo.

L'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), nell'unirsi a quanto rilevato — in particolare — dal Presidente, chiede se si intenda procedere a un riordino sostanziale, in termini di funzioni, procedimenti e strutture, anche alla luce dei concomitanti processi di riforma dell'attività delle pubbliche amministrazioni secondo modelli di misurazione e valutazione delle *performance*.

Il sottosegretario MANTOVANI, rispondendo ai quesiti posti, concorda nel ritenere particolarmente problematica l'interpretazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112, al quale non ha posto rimedio una prima circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei ministri; sottolinea come il criterio prioritario seguito nell'attuale fase di riordino sia stato quello economico, finalizzato a conseguire una riduzione delle spese. Conclude auspicando interventi chiarificatori sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia, ribadendo come si sia nel frattempo privilegiato un intervento volto a scongiurare il rischio della soppressione degli enti vigilati.

Il presidente PASTORE, dopo aver osservato come la potestà regolamentare di riordino consenta a suo giudizio di intervenire anche su ambiti sostanziali della disciplina degli enti oggetto di riordino, ringrazia il Sottosegretario e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione (Deliberazione di una proroga del termine)	113
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Cipro il 12 e 13 novembre 2009 ...	113
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

Mercoledì 9 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa in merito alla proroga al 31 dicembre 2010 del termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione il cui termine scade il 31 dicembre 2009.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 31 dicembre 2010.

Il Comitato approva.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Cipro il 12 e 13 novembre 2009.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato a Cipro il 12 e 13 novembre scorso (*vedi allegato*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A CIPRO DA UNA
DELEGAZIONE DEL COMITATO (12-13 novembre 2009)**

Conformemente a quanto deliberato dall'ufficio di presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Cipro.

Il primo giorno, giunta a Larnaca, la delegazione del Comitato si è trasferita al Centro di permanenza per immigrati sito nella località di Kofinou, lungo la strada che conduce a Nicosia. Si tratta di una struttura adibita all'accoglienza di soli richiedenti asilo, dal momento che nell'isola non esistono centri di identificazione ed espulsione: coloro che non hanno titolo a rimanere in territorio cipriota sono infatti trattenuti in regime carcerario.

Il Centro di Kofinou, che ha una capienza massima di 120 posti, al momento della visita della delegazione contava solo 20 ospiti presenti, in attesa dell'esame delle rispettive domande di asilo: nelle more, le autorità cipriote non esercitano controlli stringenti sui richiedenti, che sono infatti liberi di circolare e di cercare lavoro, che trovano soprattutto nei settori dell'agricoltura, della ristorazione e della manovalanza. L'esame delle domande, a cura del Ministero dell'Interno, dura da 1 a 6 mesi, durante i quali gli ospiti hanno diritto al vitto e ad un sussidio di 85 euro mensili. Il sussidio sale a 250 euro per i rifugiati che non sono accolti nel Centro e quindi provvedono autonomamente alla soluzione alloggiativa: in entrambi i casi, peraltro, il sussidio è sospeso laddove il titolare trovi un'occupazione regolarmente retribuita, ma alto è comunque il rischio dello sfruttamento del lavoratore « al nero ».

Rispondendo ad alcune domande poste dai parlamentari della delegazione, i responsabili del Centro hanno chiarito che esso non è presidiato dalle forze dell'ordine in quanto gli ospiti sono liberi di entrare ed uscire: certo, non sono mancati momenti di tensione tra esponenti di diverse etnie o nazionalità, ed in questi casi l'Ufficio per la prevenzione sociale del Ministero, che gestisce il Centro, si rivolge alla vicina caserma della polizia. È anche possibile disporre in questi casi l'allontanamento dalla struttura di soggetti particolarmente esagitati, ma non è prevista l'espulsione dal Paese: il rischio è che comunque l'immigrato attraversi la « linea verde » ed entri nel territorio dell'autoproclamata repubblica turco-cipriota del Nord, che è fuori dal controllo dei greco-ciprioti e risulta pertanto permeabile a flussi di entrata ed uscita di clandestini.

Successivamente, la delegazione si è trasferita a Nicosia, dove ha incontrato presso il Parlamento alcuni membri della Commissione Affari interni, guidata dal Presidente Ioannis Larnaris, che ha inteso sottolineare la comunanza delle problematiche migratorie per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e soprattutto per quelli aderenti al cd. Gruppo Quadro, di cui ha lodato le iniziative diplomatiche: poiché la cooperazione in questa materia è molto importante, ha auspicato un allargamento dello stesso Gruppo Quadro al fine di sensibilizzare sempre di più l'Unione europea nelle attività di prevenzione e contrasto alla clandestinità.

Il Presidente della delegazione italiana, on. Margherita Boniver, nel ringraziare per l'accoglienza ricevuta, ha ricordato il senso delle precedenti missioni che il Comitato Schengen ha svolto nel corso del 2009 proprio nei Paesi del cd. Gruppo

Quadro, con i quali è forte l'interesse a rinsaldare un legame politico sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, e con la consapevolezza che l'Italia è stata essa stessa Paese di origine di emigrazione per motivi economici ed oggi conta circa 5 milioni di immigrati regolari e 700 mila clandestini.

Nel consesso comunitario gli obiettivi prioritari da perseguire sono il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX, la definizione di una politica comune dell'asilo, nonché adeguate strategie per il *resettlement* dei rifugiati e iniziative di cooperazione per incentivare i rimpatri volontari.

In particolare sull'asilo ritiene necessario superare quella clausola del Trattato di Dublino che impone all'interessato di formulare la domanda di asilo nel territorio del Paese di arrivo, ed auspica la tempestiva attivazione dell'Ufficio europeo per l'asilo, che tra l'altro Cipro si candida ad ospitare.

Il Governo italiano è riuscito, grazie alla stipula dell'accordo italo-libico a Bengasi, ad ottenere in pochi mesi un drastico calo, di oltre il 90 per cento, nell'afflusso di clandestini che via mare giungevano sulle coste di Lampedusa: resta tuttavia il problema generale di una pressione migratoria verso l'Europa che proviene dal sud del mondo, con molteplici implicazioni umane, politiche, socio-economiche e di sicurezza.

Il Presidente Larnaris, nel ricordare la collocazione geografica di Cipro nel Mediterraneo, si è quindi soffermato sulla specificità della situazione politica dell'isola, divisa in due dalla cd. linea verde che per 180 chilometri separa la repubblica greco-cipriota dal territorio del Nord, occupato dal 1974 dai turco-ciprioti: si tratta del 37 per cento del territorio insulare, completamente fuori controllo della Repubblica e da cui proviene il 90 per cento dell'immigrazione clandestina di origine asiatica. Gli irregolari partono in realtà dalla Turchia, che non coopera all'attuazione degli accordi di riammissione in quanto non vi è riconoscimento reciproco delle due entità politiche: resta infatti problematico un reale controllo da

parte di FRONTEX, perché la linea verde non è una vera frontiera e non è possibile incentivare rimpatri volontari.

A Cipro insistono al momento circa 100.000 stranieri, di cui un quarto clandestini: a fronte delle scarse risorse economiche, giungono moltissime richieste di asilo (allo stato, ne sono pendenti circa 1.500). Occorrerebbe quindi un sostanziale supporto dell'Unione europea, e certamente a ciò gioverebbe ospitare l'Ufficio europeo per l'asilo.

L'on. Ivano Strizzolo ha espresso l'auspicio che Cipro possa risolvere al più presto l'annosa questione del territorio occupato, con l'aiuto dell'Europa e dell'Italia. Lo scopo della missione del Comitato Schengen è proprio quello di consolidare le relazioni diplomatiche tra gli Stati più esposti ai flussi migratori affinché l'Unione europea, pur nella ordinaria dialettica politica di ogni Paese membro, si faccia maggiormente carico della gestione dei molteplici risvolti dell'immigrazione.

Rispondendo ad alcuni quesiti posti dal Senatore Piergiorgio Stiffoni, il Presidente Larnaris ha ricordato l'enorme afflusso di richieste di asilo che negli anni passati giungeva da immigrati provenienti da Paesi dell'ex Unione Sovietica: oggi le domande, pur diminuite, sono comunque ancora tante per un'isola, che ha più che mai bisogno di attingere a maggiori fondi europei per cercare di organizzare ulteriori punti di accoglienza e fronteggiare l'esborso corrispondente all'erogazione dei sussidi.

Negli ultimi anni è certamente aumentata l'incidenza della criminalità, specie di quella giovanile nelle scuole ed anche ad opera di stranieri. Sullo sfondo c'è sempre la questione turca, che finora non ha trovato soluzioni soddisfacenti: Cipro si augura di non dover ricorrere all'esercizio del diritto di veto per quanto concerne l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, e confida piuttosto in più incisive iniziative diplomatiche dei 27 membri che già ne fanno parte.

Venerdì 13 novembre la delegazione si è recata al Ministero dell'Interno, dove ha incontrato il Ministro cipriota Neoklis

Sylikiotis: questi ha espresso apprezzamento per i rapporti bilaterali tra i due Paesi, nonché per le valide iniziative diplomatiche da essi assunte nell'ambito del cd. Gruppo Quadro, al quale va ascritto il merito di amalgamare comuni istanze politiche in seno all'Unione europea, la cui azione in materia migratoria non può essere finora giudicata del tutto soddisfacente. Positiva è dunque la pressione esercitata dagli Stati del Gruppo Quadro, che auspica possa presto allargarsi a Francia e Spagna.

Ciò potrebbe favorire la definizione di accordi europei con la Libia e la Turchia, che per Cipro costituiscono obiettivi primari unitamente al rafforzamento dell'agenzia FRONTEX ed al cd. *burden sharing* tra gli Stati membri in materia migratoria, che deve avere più peso nel prossimo Programma di Stoccolma: nel Consiglio europeo riunitosi lo scorso mese di giugno si è iniziato a discutere di *resettlement*, ma ci si è limitati a lanciare un programma pilota su base esclusivamente volontaria che non sembra abbia riscosso grande successo e che certamente non corrisponde alle aspettative di Cipro.

Il nervo scoperto è chiaramente la autoproclamata repubblica di Cipro Nord, da cui proviene la maggioranza di flussi clandestini a causa della totale impossibilità di controllo da parte della Repubblica di Cipro sulla « linea verde ».

La delegazione italiana si è associata alle considerazioni formulate dal Ministro Sylikiotis, sia in ordine all'efficacia delle iniziative del cd. Gruppo Quadro, sia in merito alla necessità di porre in essere una più organica politica comune in materia di immigrazione ed asilo, con particolare riferimento alla esigenza di addivenire a veri e propri accordi comunitari di riammissione con i Paesi da cui originano i principali flussi: al di là della questione cipriota, della cui delicatezza e complessità la delegazione è pienamente consapevole, per governare un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione per motivi economici bisogna mettere in campo coraggiosi programmi di cooperazione globale.

Pur apprezzandosi il primo tentativo di giungere tra Paesi europei a forme volontarie di redistribuzione dei rifugiati, e pur plaudendo all'allestimento dei primi voli *charter* europei per il rimpatrio di clandestini identificati ed espulsi, non si può non auspicare la conclusione di protocolli più cogenti, a partire dalla indispensabile modifica del Trattato di Dublino, nella parte in cui rende obbligatorio presentare la richiesta di asilo nel territorio dello Stato di primo arrivo. A ciò potrebbero giovare l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo, e l'implementazione delle funzioni svolte dall'agenzia FRONTEX, che solo recentemente ha visto aumentare sensibilmente il proprio bilancio a 85 milioni di euro.

Il Ministro Sylikiotis si è detto consapevole che l'Italia, nelle sedi ufficiali, appoggia Malta nella candidatura ad ospitare l'Ufficio europeo per l'asilo, ma l'importante è che esso sia allocato in un Paese del Mediterraneo, proprio per la sua valenza simbolica. Non va però dimenticato che Cipro, estrema frontiera orientale del Mediterraneo, non può beneficiare delle attività di FRONTEX e dei fondi europei per le frontiere esterne proprio a causa del fatto che la linea verde non è una frontiera dell'area Schengen, e poiché la Turchia non coopera all'attuazione degli accordi di riammissione è più che mai necessario giungere quanto prima ad un accordo tra la Turchia stessa e l'Unione europea, che finora ha lasciato Cipro da sola nell'affrontare la questione.

La delegazione è poi tornata al Parlamento per incontrare il suo Presidente, l'on. Marios Garoyian, che ha richiamato l'importanza delle relazioni parlamentari ai fini dell'intensificazione della cooperazione tra gli Stati membri, specie tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo: in questo senso valuta positivamente l'incontro che il giorno precedente la delegazione italiana ha avuto con i parlamentari della Commissione affari interni.

Pur apprezzando le iniziative del cd. Gruppo Quadro, non può negare che la visita della delegazione del Comitato Schengen cade in un momento molto dif-

ficile per Cipro, a causa dello stallo nel negoziato con l'autoproclamata repubblica del Nord a maggioranza turco-cipriota: dalla linea verde transita invero la gran parte dei clandestini in arrivo nella Repubblica di Cipro.

Il mantenimento dell'esercito turco al di là della linea verde e la presenza di 180.000 coloni importati dalla madrepatria costituiscono elementi sufficienti per affermare che la Turchia non rispetta il diritto internazionale e le risoluzioni dell'ONU, al punto da mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della Repubblica di Cipro.

La delegazione italiana ha espresso comprensione per la difficile situazione politica di Cipro, ben rappresentata dal Presidente Garoyan anche con asserzioni molto esplicite: nel contesto generale del fenomeno migratorio, che riguarda milioni di esseri umani in fuga da povertà ed instabilità, la specificità di Cipro è sotto gli occhi di chi ha la possibilità di varcare la linea verde e mettere a confronto due mondi diversi.

La cooperazione italo-cipriota, che a sua volta è tributaria dell'impulso politico proveniente dal cd. Gruppo Quadro, è dunque molto importante e trascende la sola questione migratoria: dopo la caduta del muro di Berlino e l'abbattimento della frontiera a Gorizia nel 2004, si può sostenere che a Cipro resiste l'ultimo muro nel cuore dell'Europa, il cui superamento risponde però ad un evidente interesse strategico dell'Unione europea, che pertanto deve impegnarsi alacremente per la risoluzione della questione turco-cipriota.

L'ultimo incontro della delegazione si è svolto con il *Permanent Secretary* del Ministero degli Esteri, Amb. Emiliou, che ancora una volta si è soffermato sulla stretta cooperazione tra i due Paesi in materia migratoria, nell'ambito delle positive iniziative di recente assunte dal cd. Gruppo Quadro.

La delegazione italiana, dopo avere brevemente descritto gli incontri precedenti e la visita al Centro di permanenza di Kofinou (in cui si denota un'ottima

organizzazione), ha argomentato che il contrasto alla clandestinità e la gestione dei richiedenti asilo sono le due sfide principali da raccogliere nel consesso comunitario.

Il Gruppo Quadro ha avuto il merito di collocare l'immigrazione tra le priorità dell'agenda politica dell'Unione europea, nella cui sede occorre con forza perseguire almeno tre obiettivi strategici: il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX, la stipula di accordi europei di riammissione con i Paesi di origine dei flussi e l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo. A questi va aggiunta la necessaria revisione del Trattato di Dublino nella parte in cui prescrive che il rifugiato presenti la domanda di protezione nel Paese in cui giunge per primo.

Con il Trattato di Bengasi, e le conseguenti attività di pattugliamento e riaccompagnamento recentemente poste in essere, l'Italia è riuscita a contrastare il 90 per cento degli arrivi via mare dalla Libia sulle proprie coste, ma è evidente che l'aver reso impercorribili una o più rotte dell'immigrazione clandestina rende inevitabile la ricerca di canali di approdo alternativi, magari proprio verso la frontiera orientale dell'Europa e quindi verso Cipro.

A tale proposito l'Ambasciatore Emiliou, pur giudicando positivamente ogni accordo finalizzato a contenere la pressione migratoria e pur non riscontrando, al momento, un maggior afflusso di clandestini via mare verso Cipro come conseguenza del pattugliamento congiunto delle coste libiche, non può non invocare con forza l'esigenza che la Turchia cooperi attivamente alla risoluzione della annosa questione della Repubblica del Nord: una volta superata la disputa sulla sovranità territoriale, un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia arresterebbe il flusso di immigrati che transita dalla linea verde, su cui la Repubblica di Cipro non può esercitare alcun controllo, e che FRONTEX non può pattugliare non trattandosi di frontiera esterna dell'area Schengen.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia dott. Alberto Michele Cisterna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione dei Sindaci di Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Castel Volturno, Giugliano, Maddaloni, Nola, San Marcellino e Trentola Ducenta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

Mercoledì 9 dicembre 2009. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 14.30.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia dott. Alberto Michele Cisterna.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Alberto Michele Cisterna, Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Dire-

zione nazionale antimafia, che ringrazia per la sua presenza.

Alberto Michele CISTERNA, *Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO (PdL) e il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Alberto Michele CISTERNA, *Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Cisterna per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.25.

Mercoledì 9 dicembre 2009. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

Audizione dei Sindaci di Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Castel Volturno, Giugliano, Maddaloni, Nola, San Marcellino e Trentola Ducenta.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in oggetto.

Domenico CIARAMELLA, *Sindaco di Aversa*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Gerardo D'AMBROSIO (PD) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Domenico CIARAMELLA, *Sindaco di Aversa*, risponde ai quesiti posti.

Cipriano CRISTIANO, *Sindaco di Casal di Principe*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Stefano GRAZIANO (PD) e i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Cipriano CRISTIANO, *Sindaco di Casal di Principe*, risponde ai quesiti posti.

Nazzaro PAGANO, *Sindaco di Casaluce*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Paolo RUSSO (PdL).

Nazzaro PAGANO, *Sindaco di Casaluce*, risponde ai quesiti posti.

Francesco NUZZO, *Sindaco di Castel Volturno*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Gennaro CORONELLA (PdL), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo NESPOLI (PdL) e Cosimo IZZO (PdL), i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Stefano GRAZIANO (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL).

Francesco NUZZO, *Sindaco di Castel Volturno*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni PIANESE, *Sindaco di Giugliano in Campania*, svolge una relazione.

Michele FARINA, *Sindaco di Maddaloni*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Vincenzo NESPOLI (PdL), i deputati Paolo RUSSO (PdL) e Stefano GRAZIANO (PD).

Michele FARINA, *Sindaco di Maddaloni*, risponde ai quesiti posti.

Geremia BIANCARDI, *Sindaco di Nola*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente* e Paolo RUSSO (PdL).

Geremia BIANCARDI, *Sindaco di Nola*, risponde ai quesiti posti.

Pasquale CARBONE, *Sindaco di San Marcellino*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Cosimo

IZZO (PdL) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Pasquale CARBONE, *Sindaco di San Marcellino*, risponde ai quesiti posti.

Nicola PAGANO, *Sindaco di Trentola Ducenta*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano GRAZIANO (PD) e il senatore Gennaro CORONELLA (PdL).

Nicola PAGANO, *Sindaco di Trentola Ducenta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia i sindaci intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (<i>Esame e rinvio</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
SEDE REFERENTE:	
DL 152/2009: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	13
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	16

COMITATO DEI NOVE:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990-A Governo	16
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
--	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	20
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia e C. 3005 Costa (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore</i>)	25

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle annunciate riforme in materia di giustizia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	23
--	----

AVVERTENZA	24
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	33
---	----

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010. Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01723 Marco Carra: Contributi economici al Festival della letteratura di Mantova	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	68

5-01935 Garagnani: Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69
5-02025 Mosca: Convocazione delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-02039 Ghizzoni: Sull'erogazione dell'incentivo riconosciuto agli studenti meritevoli in base alla legge n. 1/2007	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (Atto n. 132) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	52
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. (Atto n. 134) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. (Atto n. 156) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). (Nomina n. 53)	64
Sull'ordine dei lavori	66
Sui lavori della Commissione	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	67
AVVERTENZA	67
 X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-01283 Delfino: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa.	
5-01297 Capitanio Santolini: Situazione di crisi della Sca Hygiene Products Spa	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	78
5-01601 Caparini: Regolamentazione del settore della distribuzione pubblicitaria <i>door to door</i>	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	80
5-01598 Fava: Problematiche connesse alla produzione di energia elettrica in Sicilia	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82
5-01739 Grassi: Sistema di rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori della rete di distribuzione del carburante	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	84
5-01889 Viola: Autorizzazione per la realizzazione di una centrale elettrica a turbogas nell'area di Cona in provincia di Verona	76
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	86
5-02022 Fava: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda OEM di Bozzolo ..	76
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	87

5-02038 Marco Carra: Iniziative per garantire la continuità produttiva dell'azienda « Carla Carini » a Moglia, in provincia di Mantova	77
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	88
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A – Rel. Raisi	77
XI Lavoro pubblico e privato	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione di studio in Francia e Germania (29 novembre-2 dicembre 2009)	89
ALLEGATO (Relazione del Presidente)	104
Sull'ordine dei lavori	90
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	90
SEDE CONSULTIVA:	
DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	103
COMITATO RISTRETTO:	
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
Sulla pubblicità dei lavori	110
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Mantovani	110
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione (Deliberazione di una proroga del termine)	113
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Cipro il 12 e 13 novembre 2009 ...	113
ALLEGATO (Relazione)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del Sostituto procuratore nazionale antimafia presso la Direzione nazionale antimafia dott. Alberto Michele Cisterna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione dei Sindaci di Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Castel Volturno, Giugliano, Maddaloni, Nola, San Marcellino e Trentola Ducenta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,62



16SMC0002610